



Presidente del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Verbale n. 2 della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione civile il giorno 23 marzo 2021

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	X	
Silvio BRUSAFFERO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	X	
Sergio ABRIGNANI	in videoconferenza	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	X	
Donato GRECO	in videoconferenza	
Giuseppe IPPOLITO	X	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ	in videoconferenza	
Giovanni REZZA	in videoconferenza	

Ordine del giorno, di cui alla nota di convocazione del 22 marzo 2021:

1. Valutazione su richiesta del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri dello schema di protocollo COVID-19 per lo svolgimento del match di apertura e di 3 ulteriori incontri di calcio della coppa UEFA Euro 2020;
2. Richiesta di valutazione da parte della CEI del documento di raccomandazioni per la 74^ assemblea generale da tenersi a Roma nel periodo 24-27 Maggio;
3. Parere sulla richiesta del Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche in ordine allo svolgimento della festività della Pasqua Ebraica;
4. Quesiti formulati da EFI (Eccellenza Funeraria Italiana) rispetto alle ceremonie di saluto a un defunto ateo;

FL
P

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

5. Valutazione delle proposte della Confederazione Nazionale dell'Artigianato della piccola e media impresa rispetto a linee guida per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative in termini di ristorazione;
6. Analisi del "Compendio tecnico per un'idonea valutazione del rischio di contagio nei centri commerciali";
7. Valutazione di uno studio che non suggerisce la presenza di significative relazioni tra contagi e svolgimento dell'attività didattica in presenza;
8. Parere sulla sospensione del servizio di toelettatura per animali nella zona rossa con riferimento al ricorso sottoposto alla valutazione del TAR Lazio formulato dalla [REDACTED]
9. Richiesta di accesso agli atti ex lege n. 241/1990 e successive integrazioni per conto di [REDACTED]
10. Varie ed eventuali.

FL

[Signature]

La seduta inizia alle ore 8.40.

Stante la necessità di fornire rapida risposta al quesito, il Coordinatore propone di iniziare la seduta dall'esame del punto 3 dell'ordine del giorno, relativo a una richiesta di parere formulata dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno (allegato), avente ad oggetto una richiesta formulata dalla Presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane che – in relazione alla prossima celebrazione delle festività della Pasqua ebraica – prospetta la necessità di consentire spostamenti verso «comuni limitrofi, anche verso altra Regione confinante», per l'approvvigionamento dei prodotti alimentari richiesti dalla tradizione religiosa, e fa presente che la stretta osservanza dei riti pasquali da parte delle persone di religione ebraica, atteso che questi solitamente si tengono presso le abitazioni di altri familiari «sia all'interno dello stesso Comune sia tra diversi Comuni

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidente del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751
o tra diverse Regioni», imporrebbe la necessità di rientrare presso il proprio domicilio oltre le 22.00.

Il CTS condivide che – pur essendo tenuto a fornire alle Amministrazioni consultanti ogni ausilio interpretativo in relazione alle nozioni scientifiche e tecniche oggetto delle proprie determinazioni, al fine di precisare la corretta portata dei precetti normativi e delle altre prescrizioni che, anche sulla scorta di tali determinazioni, sono state introdotte nell'ordinamento giuridico – esula dai propri compiti pronunciarsi su questioni di mera interpretazione delle norme e delle altre prescrizioni esistenti, quale, ad esempio, quella di stabilire se una determinata esigenza della vita sociale ed economica costituisca, o meno, comprovato motivo di necessità che eccezionalmente consenta la deroga ai limiti alla libertà di spostamento fra regioni o comuni delle persone ovvero ai limiti concernenti l'orario in cui è permessa la circolazione. Aspetti, questi ultimi, sui quali spetta alle Amministrazioni competenti per materia fornire le richieste interpretazioni.

Nel caso di specie – se, come si desume anche dalla richiesta formulata dalla Presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche, le autorità competenti non hanno sin qui ritenuto, o comunque non ritengono, che le esigenze ivi rappresentate integrino i suddetti motivi di necessità – il CTS esprime l'avviso che le attuali esigenze di mitigazione/contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 impediscono l'introduzione di deroghe ai divieti di spostamento fra regioni e fra comuni o ai limiti orari di circolazione, quali quelle oggetto della richiesta in esame (pur considerando e valorizzando l'alto rilievo delle esigenze di culto da cui essa muove), ma anzi consigliano di interpretare restrittivamente le eccezioni già previste dalla legge, orientando, quindi, i richiedenti verso modalità alternative per l'approvvigionamento dei cibi rituali della Pasqua ebraica e verso l'adozione di soluzioni compatibili con il precetto religioso e con i limiti orari definiti dalle norme.

FL

V

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Si passa all'esame del punto 2 all'ordine del giorno.

Il Coordinatore illustra un documento trasmesso dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), relativo ai protocolli di sicurezza che la C.E.I. ipotizza di realizzare in occasione della propria Assemblea Generale, prevista per i giorni 24 – 27 maggio 2021.

Il CTS – richiamata, in ogni caso, la necessità di confermare, nell'attuale fase, il proprio orientamento rigoroso rispetto alla concessione di deroghe sulle riaperture e su eventi che prevedano situazioni di affollamento – reputa che il documento inviato dalla C.E.I. costituisca un'elaborazione ancora precoce e in corso di necessario affinamento, che andrà analizzata più a fondo una volta che siano noti sia il numero delle persone coinvolte nell'evento, sia la dimensione dei locali nei quali si svolgeranno i lavori. Può, tuttavia, sin d'ora affermarsi che non appaiono sufficienti l'indicazione di sostituire la mascherina FFP2 ogni giorno (consigliandone la sostituzione almeno ogni quattro ore), né la previsione della sanificazione dei locali limitata alle due volte al giorno. Andrà inoltre esplorata la possibilità di acquisire – compatibilmente con la disciplina di legge normante la privacy – dati sulla vaccinazione delle persone che parteciperebbero “in presenza” all'evento.

Il CTS esamina il punto 9 dell'ordine del giorno, relativo a una nota con la quale il Dipartimento della Protezione civile chiede chiarimenti in ordine a una richiesta di accesso ai verbali del Comitato nei quali sarebbe contenuta la «*valutazione di efficacia della mascherina chirurgica quale dispositivo di protezione individuale dei lavoratori*», formulata dalla [REDACTED] e da altri dipendenti del Ministero dell'istruzione (allegata la nota del Dipartimento e le due istanze di accesso).

Al riguardo, si deve confermare che le valutazioni di efficacia dei dispositivi di protezione da parte del CTS sono contenute nei verbali del Comitato ormai resi

FL
W



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 pubblici. Quanto alla osservazione degli interessati, secondo la quale nei verbali pubblicati non si rinverrebbe una valutazione di efficacia della mascherina chirurgica «*quale dispositivo di protezione individuale dei lavoratori*», come sarebbe invece imposto dall'art. 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 27 del 2020, il CTS osserva – rimettendo, in ogni caso, all'Amministrazione competente ogni definitiva valutazione – che tale disposizione di legge¹, la quale si riferisce all'uso di dispositivi diversi da quelli previsti dalla normativa vigente, non sembra sottendere una specifica valutazione di efficacia della mascherina «*quale dispositivo di protezione individuale dei lavoratori*» da parte del Comitato tecnico scientifico. L'utilizzo di mascherine da parte dei lavoratori è disciplinata, invero, da altra norma del medesimo decreto-legge, l'art. 16, comma 1², il quale non prevede uno specifico coinvolgimento del CTS e, comunque, stabilisce l'uso da parte dei lavoratori dei dispositivi cui si riferisce il comma 3 dell'art. 5-bis (non, quindi, dei dispositivi previsti dal comma 2), ossia per l'appunto delle mascherine chirurgiche (le quali, se prive del marchio CE, devono essere sottoposte a previa valutazione da parte di diverso organismo, l'Istituto Superiore di Sanità).

Il Coordinatore illustra la questione che forma oggetto del punto n. 1 all'ordine del giorno, costituita dall'esame di un documento predisposto dall'UEFA, contenente il

FL

¹ Art. 5-bis, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020: «*Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.*

² Art. 16, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020: «*Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751
«*Piano medico operativo COVID-19*» relativo allo svolgimento delle partite della fase finale del campionato europeo di calcio, alcune delle quali dovranno svolgersi in Italia nei mesi di giugno e luglio 2021 (allegato).

Il CTS concorda sulla necessità di coinvolgere nella valutazione del documento un rappresentante dell'INAIL; alcuni componenti del CTS s'incaricheranno di valutare per poi successivamente relazionare i rimanenti membri sullo studio prodotto dall'UEFA, in una prossima seduta del Comitato. Si decide, inoltre, di avviare, ai detti fini, anche un'interlocuzione istruttoria con il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Comitato esamina, quindi, il punto 5 dell'ordine del giorno, che ha ad oggetto la valutazione di un documento, trasmesso dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, contenente osservazioni concernenti le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative in tema di ristorazione (allegato).

Il CTS ribadisce, al riguardo, che la valutazione di documenti e proposte, provenienti – come nella specie – da organizzazioni rappresentative di imprese, presuppone che essi siano sottoposti all'esame del Comitato tramite le Amministrazioni competenti (nel caso, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute). Si conferisce, quindi, mandato alla Segreteria di formulare un invito in tal senso alla Confederazione.

FL
HP

Si passa all'esame del punto 4 dell'ordine del giorno, concernente due quesiti formulati al Comitato, oltre che ad altri soggetti istituzionali, dalla organizzazione «Eccellenza Funeraria Italiana», associazione rappresentativa di imprese funebri (allegato). Con tali quesiti, l'associazione chiede di conoscere se in una zona rossa una

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

cerimonia di saluto a un defunto ateo possa essere svolta in un qualsiasi luogo al chiuso o all'aperto, alla presenza di persone che non siano stretti congiunti del defunto (ed eventualmente di pubbliche autorità) e se lo spostamento di persone non congiunte per partecipare a una cerimonia di saluto a un defunto possa essere «*considerato avvenuto per necessità in "zona rossa"*».

Il CTS rileva che – in disparte la natura strettamente giuridica dei quesiti, che sembrano pertanto esulare dalle competenze del Comitato – anche in questo caso si tratta di richiesta che dovrebbe essere sottoposta al CTS per il tramite delle Amministrazioni competenti, ossia dal Ministero dell'interno o dal Ministero della salute (in ragione delle rispettive attribuzioni in materia di polizia mortuaria e di sanità funeraria).

Si passa all'esame del punto 98, relativo a una richiesta di informazioni formulata dal Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione a un ricorso, proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio dalla responsabile di una impresa che esercita l'attività di toelettatura per animali da compagnia (allegato). La ricorrente lamenta che, in forza di un D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 – e, in particolare, del suo allegato 24, il quale non annovera tra i «*Servizi per la persona*» erogabili nella c.d. zona rossa le attività di toelettatura degli animali – le sarebbe stato precluso, sino al 5 marzo 2021, l'esercizio dell'attività economica, con irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre attività che apparentemente comportano analoghi rischi per la diffusione di SARS-CoV-2 (quali, ad esempio, le lavanderie, le tintorie o i saloni di barbiere e parrucchiere).

Il Comitato dà mandato alla Segreteria di informare il Dipartimento richiedente che il CTS non si è mai specificamente interessato della situazione delle imprese di toelettatura di animali e che, pertanto, non può fornire utili informazioni circa le

FL

AT

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidente del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 ragioni dell'inserimento, o meno, di tale attività tra i servizi per la persona. Queste informazioni andranno, pertanto, fornite dalle Amministrazioni competenti per materia.

Con l'occasione, il Comitato ritiene opportuno indicare all'attenzione delle Amministrazioni competenti, fra le quali innanzi tutto la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, il tema generale della possibilità di fruire – nei limiti, s'intende, delle esigenze generali di sicurezza dettate dalla pandemia – dei servizi di toelettatura e degli altri servizi per gli animali da compagnia, anche in considerazione dei profili etici e dei doveri di tutela sanciti dall'ordinamento nazionale e da norme europee.

Il Coordinatore illustra il punto 6 dell'ordine del giorno, relativo a un compendio tecnico per un'idonea valutazione del rischio da contagio nei centri commerciali, sottoposto all'esame del CTS direttamente dal Consiglio nazionale dei centri commerciali, associazione che riunisce soggetti privati e pubblici attivi in tale settore economico o comunque ad esso interessati (allegato).

Il CTS reputa, anche in questo caso, di poter esaminare e valutare il documento qualora esso venga proposto da uno dei soggetti istituzionali legittimato a formulare richieste di parere e/o di valutazioni al Comitato.

Il Comitato passa ad esaminare il punto 7 dell'ordine del giorno.

Il Coordinatore dà conto della pubblicazione, nella rivista *Lancet Regional Health*, di uno studio coordinato dall'epidemiologa Sara Gandini dell'Istituto Europeo di Oncologia con il contributo di altri ricercatori italiani, che dimostrerebbe come non sia possibile stabilire una correlazione tra lo svolgimento delle lezioni scolastiche "in presenza" e l'andamento della curva epidemiologica.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidente del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Dopo approfondita discussione, riservando a future sedute ogni definitiva valutazione circa i tempi nei quali consigliare la ripresa della frequenza delle scuole, il CTS ritiene di osservare che:

- lo studio scientifico in esame, che ha avuto un rilevante riverbero e impatto mediatico, costituisce un'analisi ecologica di cui si prende atto, riservando ulteriori valutazioni, e considerando anche altri studi che hanno, invece, ravvisato una diretta correlazione tra apertura e chiusura delle scuole e andamento della curva epidemiologica;
- allo stato attuale delle conoscenze, studi di epidemiologia analitica, che possano fornire maggiori indicazioni, sono limitati e non tali da fornire certezze;
- sussistono, tuttavia, pochi dubbi in ordine al fatto che l'emergere di varianti del virus abbiano determinato una maggiore contagiosità nei confronti della popolazione in età scolare;
- allo stato, è, quindi, necessario disporre di ulteriori analisi riferite alla diffusione del contagio in ambiente scolastico e a eventuali *cluster* prodottosi in tale contesto, prima di poter trarre conclusioni scientifiche definitive.

In assenza di altri argomenti su cui concentrare l'attenzione, alle ore 10,45 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.

FL

F

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	X	
Silvio BRUSAFERRO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	X	
Sergio ABRIGNANI	in videoconferenza	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	X	

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Donato GRECO	in videoconferenza	
Giuseppe IPPOLITO	X	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ	in videoconferenza	
Giovanni REZZA	in videoconferenza	

Verbale approvato dopo condivisione via e.mail da parte di tutti i Componenti.

IL COORDINATORE

Franco Locatelli

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sergio Fiorentino

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Allegato n° 1 Protocollo Uscita
CTS 000007 30/03/2021



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Roma, data del protocollo

All. 1

Al Prof. Franco Locatelli

Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico
Dipartimento della Protezione civile
segreteria.cts@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e Dpcm 2 marzo 2021 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane – Festività della Pasqua ebraica.

Con nota del 15 marzo u.s., trasmessa anche a codesto Comitato Tecnico-Scientifico, il Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha posto alcuni quesiti in ordine allo svolgimento della festività della Pasqua ebraica, che si celebrerà dal prossimo 27 marzo fino al 4 aprile.

Viene, in particolare, prospettata la necessità di spostamenti verso “*comuni limitrofi, anche verso altra Regione confinante*”, per l’approvvigionamento dei prodotti alimentari richiesti dalla tradizione religiosa.

Il Presidente dell'UCEI fa inoltre presente che la stretta osservanza dei riti pasquali, che solitamente si tengono presso le abitazioni di altri familiari, “*sia all'interno dello stesso Comune sia tra diversi Comuni o tra diverse Regioni*”, imporrebbe la necessità di rientrare nel proprio domicilio oltre le ore 22.00.

Ciò premesso, si rimette, per una complessiva valutazione di codesto organismo, la nota dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, con preghiera di voler esprimere il parere di competenza, di cui si resta in attesa.

Si ringrazia.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Michele di Bari

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Allegato n° 1 Protocollo Uscita
CTS 000007 30/03/2021



LA PRESIDENTE
NDS/gm

Roma, 15 Marzo 2021

Prot. n. 909/2021
2020 - VIII/1/1.1

Alla luce delle ultimissime determinazioni relative all'emergenza epidemiologica contenute nel Decreto approvato dal CdM lo scorso 12 marzo con le nuove o confermate restrizioni previste in tutto il territorio nazionale, visto il Protocollo siglato il 18 maggio 2020 tra UCEI, Presidenza del Consiglio e Ministero degli Interni, vista la Legge 101/89 relativa all'Intesa, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ed i principi ivi stabiliti, in considerazione dell'approssimarsi della festività della Pasqua ebraica che si celebrerà dal giorno sabato 27 marzo (dall'ora del tramonto) fino al giorno domenica 4 aprile (al calare della sera), come già indicato nel calendario ebraico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, si chiede con la presente di voler accordare urgente riscontro alle seguenti questioni afferenti alla libertà religiosa.

- La festività della Pasqua ebraica prevede a livello alimentare l'esclusione di qualsiasi cibo lievitato e il rifornimento di cibi con certificazioni apposite. Le persone di fede ebraica si organizzano quindi nelle settimane precedenti per l'acquisto di tali prodotti disponibili in particolari punti vendita ove si recheranno. Non in tutte le città esistono tali punti vendita ed è pertanto necessario consentire alle persone la possibilità di spostarsi verso i comuni limitrofi, o anche il passaggio verso altra Regione confinante, per poter trovare i prodotti adatti alla celebrazione.
- Le prime due sere della festività prevedono lo svolgimento di una particolare serata con la lettura di un testo comandato (Hagadà) e una cena rituale che si svolge nelle case. In ragione della rilevanza religiosa di tale momento – parificabile alla serata del Natale o alla festività della Pasqua cattolica – e nel pieno rispetto dei limiti numerici stabiliti per gli assembramenti nelle case private, si chiede di voler accordare l'autorizzazione, o considerare la piena legittimità, per gli spostamenti in vista della partecipazione alla serata, sia all'interno dello stesso Comune sia tra diversi Comuni o tra diverse Regioni, nelle giornate immediatamente precedenti, parimenti a quanto previsto dal Decreto approvato lo scorso 12 marzo per le celebrazioni della Pasqua cattolica. In ragione della particolare

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Allegato n° 1 Protocollo Uscita
CTS 000007 30/03/2021




UCEI UNIONE DELLE
COMUNITÀ EBRAICHE
ITALIANE

durata della celebrazione con le letture previste ritualmente, si chiede altresì di voler prevedere il rientro autorizzato anche in orario successivo alle ore 22,00 per coloro che si siano recati presso altri componenti della propria famiglia, al fine di poter ritornare nelle proprie abitazioni, sempre si intende nel rispetto dei limiti numerici consentiti.

Dovendosi le famiglie e le persone organizzare già in questi giorni per coordinare eventuali spostamenti e acquisti, si chiede un gentile riscontro in tempi strettissimi al fine di poter fornire utili risposte alle numerosissime telefonate ed e-mail con le quali veniamo sollecitati a un riscontro a livello nazionale e verso tutte le Comunità ebraiche italiane.

Si ringrazia sin d'ora per l'attenzione accordata,
Cordialmente

Ndem Di Segni
Ndem Di Segni



Ministero della Salute

Ufficio di Gabinetto

Al Coordinatore del Comitato Tecnico
Scientifico
Dipartimento della Protezione Civile
Presidenza del Consiglio dei Ministri

e, p.c.

Avv. Vincenzina Salvatore
via Malta, 4 – 83100 Avellino
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

Oggetto: Istanza di accesso agli atti, ai sensi della l. 241/90 e ss., dell'Avv. Vincenzina Salvatore.

Si trasmette l'accusa istanza di accesso, pervenuta a questo Ufficio via PEC in data 24 febbraio u.s., relativa ai verbali - peraltro già pubblicati sul sito di codesto Dipartimento - relativi alle valutazioni espresse dal CTS in merito all'efficacia della mascherina chirurgica come dispositivo di protezione individuale nei luoghi di lavoro.

La Dirigente
Dott.ssa Adriana Chiurato

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - Fax 0825/062944

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

MINISTERO DELLA SALUTE,
in persona del Ministro e l.r. *pro tempore*
gab@postacert.sanita.it

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
in persona del l.r. pro tempore
protezionecivile@pec.governo.it

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
in persona del Ministro e l.r. *pro tempore*
urpa@istruzione.it

Avellino, Roma 10 Marzo 2021

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI EX LEGE N. 241/1990 E SUCC. INTEGR.
[REDAZIONE] – NOTA MIN. SALUTE PROT.N. 3834 DEL 5.3.2021 * RINNOVO
RICHIESTA DOCUMENTAZIONE.

In nome e per conto di [REDAZIONE]
[REDAZIONE]
[REDAZIONE]
[REDAZIONE]
[REDAZIONE]
[REDAZIONE]
[REDAZIONE]
[REDAZIONE]
[REDAZIONE]

[REDAZIONE] tutti domiciliati

anche a valere sulla L.n. 241/1990 e per i fini della presente e di ogni comunicazione inherente il presente procedimento presso il mio studio in Avellino alla Via Malta n.4 ed all'indirizzo pec: vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it; e con i poteri del mandato alle liti già espressamente conferitomi, Vi signifco quanto segue.

1. Gli istanti sono tutti dipendenti del Ministero dell'Istruzione cui sono state consegnate mascherine chirurgiche del tipo I per proteggersi dal virus SARS-CoV-2 sul luogo di lavoro;

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - Fax 0825/062944

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

2. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 bis comma 2 D.L. 17.3.2020 n. 18 conv. L. 27.4.2020 n. 27 "Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020";

3. il summenzionato decreto, all'art. 16, ha anche stabilito che "Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto".

4. con istanza di accesso agli atti del 24.2.2021 i miei Assistiti hanno chiesto l'ostensione e la copia dei verbali contenenti il parere e/o la valutazione effettuata dal CTS di cui all'art. 5 bis comma 2 D.L. 17.3.2020 n. 18 conv. L. 27.4.2020 n. 27 in punto di efficacia della mascherina chirurgica quale dispositivo di protezione individuale dei lavoratori. Essi hanno chiarito che l'interesse sotteso alla richiesta è diretto, concreto ed attuale atteso che gli istanti sono tutti dipendenti del Ministero dell'Istruzione; che essi stanno svolgendo la loro attività didattica e lavorativa in presenza, utilizzando le mascherine chirurgiche consegnate loro dal Ministero dell'Istruzione; che essi non possono ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 78 D.Lgs.n. 81/2008 apportare modifiche ai Dpi né utilizzare differenti dispositivi; che le sopravvenute varianti del virus SARS-CoV-2 si propagano con maggiore facilità e il principio di cautela e prudenza in tale contesto storico si rende assolutamente necessario; che gli istanti hanno già invitato e diffidato il Ministero dell'Istruzione a fornire loro Dpi maggiormente sicuri anche in considerazione del fatto che IL VIRUS SARS-COV-2 È UN AGENTE BIOLOGICO INCLUSO NELL'ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CHE POSSONO CAUSARE GRAVI CONSEGUENZE NELL'UOMO (Allegato 46 D.Lgs. n. 81/2008 T.U. Sicurezza) Infatti, il D.L. 7.10.2020 n. 125 convertito in legge 27.11.2020 n. 159, all'art. 4, ha innalzato la "soglia/categoria" di rischio del virus, classificandolo

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - Fax 0825/062944

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

"AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 3" ovvero agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori;

Con nota prot.n. 3834 del 5.3.2021 il Ministero della Salute ha inoltrato l'istanza di accesso al Coordinatore del CTS, evidenziando che i verbali del CTS risultano pubblicati sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Tuttavia, NEI VERBALI PUBBLICATI SUL SITO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NON SI RINVIENE ALCUN PARERE NÉ ALCUNA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAL CTS DI CUI ALL'ART. 5 BIS COMMA 2 D.L. 17.3.2020 N. 18 CONV. L. 27.4.2020 N. 27 IN PUNTO DI EFFICACIA DELLA MASCHERINA CHIRURGICA QUALE DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEI LAVORATORI.

E' evidente, pertanto, l'interesse di verificare se il CTS abbia valutato l'efficacia della mascherina chirurgica come dpi in grado di proteggere il lavoratore sul luogo di lavoro, conformemente a quanto prevede l'art. 5 bis citato.

Pertanto, con la presente i miei Assistiti come innanzi rappresentati e difesi


formulano istanza di accesso agli atti

e nel contempo rinnovano quella già inoltrata il 24.2.2021 al fine di accedere agli atti del fascicolo contenente le valutazioni del CTS ovvero le valutazioni del gruppo di Lavoro DPI ivi istituito effettuate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 bis comma 2 D.L. 17.3.2020 n. 18 conv. L. 27.4.2020 n. 27 in punto di efficacia della mascherina chirurgica quale dispositivo di protezione individuale dei lavoratori.

In via subordinata, la presente vale anche ai sensi degli artt. 1,2 e 3 L.n. 241/1990 affinché l'Amministrazione adotti un provvedimento espresso con cui renda analiticamente note le ragioni dell'inadempimento, ferma ed impregiudicata ogni azione di responsabilità nei confronti del Funzionario responsabile del procedimento. A tal fine, si chiede di conoscere il nome del funzionario responsabile del procedimento onde individuare eventuali ritardi e/o omissioni.

Le comunicazioni potranno essere effettuate presso l'indirizzo pec:
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it.

Distinti saluti


avv. Vincenzina SALVATORE

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - Fax 0825/062944

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

MINISTERO DELLA SALUTE,
in persona del Ministro e l.r. *pro tempore*
gab@postacert.sanita.it

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
in persona del l.r. pro tempore
protezionecivile@pec.governo.it

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
in persona del Ministro e l.r. *pro tempore*
urp@istruzione.it

Avellino, Roma 17 Marzo 2021

**ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI EX LEGE N. 241/1990 E SUCC. INTEGR.
[REDACTED] RISCONTRO NOTA CTZ 162/2021.**

In nome e per conto di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

tutti domiciliati

anche a valere sulla L.n. 241/1990 e per i fini della presente e di ogni comunicazione inerente il presente procedimento presso il mio studio in Avellino alla Via Malta n.4 ed all'indirizzo pec: vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it; e con i poteri del mandato alle liti già espressamente

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - Fax 0825/062944

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

conferitomi, riscontro la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri CTZ 162/2021 e Vi rappresento che:

- gli istanti mi hanno conferito espresso mandato inteso a verificare le valutazioni effettuate dal CTS sulla idoneità della mascherina chirurgica loro consegnata in dotazione quale DPI. In tal senso, allego le procure rilasciate in mio favore tutte autenticate con firma autografa e di cui attesto la conformità agli originali in mio possesso dai quali sono state estratte;

- Vi contesto quanto dichiarate nella nota laddove affermate che “*questo Dipartimento non ha ricevuto dal Ministero della Salute l’istanza di accesso che codesto studio legale afferma di aver presentato all’anzidetto Dicastero*”. In tal senso, allego unitamente alle procure la comunicazione prot.n. 3834 del 5.3.2021 a firma della Dirigente Dott.ssa Adriana Chiurato;

- ribadisco che sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile al link indicato nella nota CTZ 162/2021 non esiste né risulta pubblicata alcuna valutazione effettuata dal CTS ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 bis comma 2 D.L. 17.3.2020 n. 18 conv. L. 27.4.2020 n. 27 a mente della

quale “Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente.

L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020". Pertanto, NEI VERBALI PUBBLICATI SUL SITO DEL DIPARTIMENTO,

DELLA PROTEZIONE CIVILE NON SI RINVIENE ALCUN PARERE NÉ ALCUNA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAL CTS DI CUI ALL'ART. 5 BIS COMMA 2 D.L. 17.3.2020 N. 18 CONV. L. 27.4.2020 N. 27 IN PUNTO DI EFFICACIA DELLA MASCHERINA CHIRURGICA QUALE DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEI LAVORATORI;

- l'interesse sotteso alla richiesta è diretto, concreto ed attuale atteso che gli istanti sono tutti dipendenti del Ministero dell'Istruzione; che essi stanno svolgendo la loro attività didattica e lavorativa in presenza, utilizzando le mascherine chirurgiche consegnate loro dal Ministero dell'Istruzione; che essi non possono ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 78 D.Lgs.n. 81/2008 apportare modifiche ai Dpi né utilizzare differenti dispositivi; che le sopravvenute varianti del virus SARS-CoV-2 si propagano con maggiore facilità e il principio di cautela e prudenza in tale contesto storico si rende assolutamente necessario; che gli istanti hanno già invitato e diffidato il Ministero dell'Istruzione a fornire loro Dpi maggiormente sicuri anche in considerazione del

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - Fax 0825/062944

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

fatto che IL VIRUS SARS-COV-2 È UN AGENTE BIOLOGICO INCLUSO NELL'ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CHE POSSONO CAUSARE GRAVI CONSEGUENZE NELL'UOMO (Allegato 46 D.Lgs. n. 81/2008 T.U. Sicurezza).

È evidente, pertanto, L'INTERESSE DI VERIFICARE SE IL CTS ABBIA VALUTATO L'EFFICACIA DELLA MASCHERINA CHIRURGICA COME DPI IN GRADO DI PROTEGGERE IL LAVORATORE SUL LUOGO DI LAVORO, conformemente a quanto prevede l'art. 5 bis citato.

Pertanto, con la presente, i miei Assistiti come innanzi rappresentati e difesi

VI INVITANO E, A QUESTO PUNTO, FORMALMENTE DIFFIDANO

ad accedere agli atti del fascicolo contenente le valutazioni del CTS ovvero le valutazioni del gruppo di Lavoro DPI ivi istituito effettuate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 bis comma 2 D.L. 17.3.2020 n. 18 conv. L. 27.4.2020 n. 27 in punto di efficacia della mascherina chirurgica quale dispositivo di protezione individuale dei lavoratori.

Infatti, l'indicazione generica del link al quale sarebbero pubblicati gli atti del CTS non sembra idonea a soddisfare la richiesta avanzata dai miei Assistiti, ATTESA LA MATERIALE INESISTENZA TRA I VERBALI PUBBLICATI (AL LINK INDICATO NELLA NOTA CTZ 162/2021) DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAL CTS SULLA EFFICACIA DELLA MASCHERINA CHIRURGICA QUALE DPI.

Vi rinnovo l'avvertimento che la presente vale anche ai sensi degli artt. 1,2 e 3 L.n. 241/1990 affinché l'Amministrazione adotti un provvedimento espresso con cui renda analiticamente note le ragioni dell'inadempimento, ferma ed impregiudicata ogni azione di responsabilità nei confronti del Funzionario responsabile del procedimento.

A tal fine, si chiede di conoscere il nome del funzionario responsabile del procedimento onde individuare eventuali ritardi e/o omissioni.

Le comunicazioni potranno essere effettuate presso l'indirizzo pec:
vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it.

Distinti saluti

avv. Vincenzina SALVATORE





Roma,

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
Servizio del Contenzioso

*Prot. N°
Risposta al Foglio del
N°*

Al Comitato tecnico scientifico (CTS)
Art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 630 del 3.02.2020 e ss.mm.ii.
segreteria.cts@protezionecivile.it

Sede

OGGETTO: URGENTE. [REDACTED] ed altri. Istanza di accesso agli atti *ex lege* n. 241/1990 e ss.mm.ii.
CTZ 162/2021 (da citare nella risposta) Fasc. Siged 2.2/150.

Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 11 marzo 2021 con il n. 12251 (**All. 1**) e, successiva nota di integrazione del 17 marzo 2021 (**All. 2**), lo Studio legale Avv. Salvatore Vincenzina, nell'interesse di [REDACTED] ed altri, ha proposto formale istanza di accesso “agli atti del fascicolo contenente le valutazioni del CTS ovvero le valutazioni del gruppo di Lavoro DPI ivi istituito effettuate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 bis comma 2 D.L. 17.3.2020 n. 18 conv. L. 27.4.2020 n.27 in punto di efficacia della mascherina chirurgica quale dispositivo di protezione individuale dei lavoratori”.

Ciò posto, si invita codesto Comitato a voler fornire i chiarimenti richiesti entro il 26 marzo 2021, onde consentire allo scrivente il rispetto delle tempistiche previste dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

Si chiede, altresì, di comunicare se codesto Comitato abbia ricevuto la nota prot. 3834 del 5 marzo 2021 (**All. 3**) con la quale il Ministero della Salute ha trasmesso l’istanza di accesso presentato dall’odierno richiedente all’anzidetto Dicastero in data 24 febbraio 2021. Ciò si domanda in quanto detta nota (cit. **All. 3**), qui inviata dall’istante con la citata missiva del 17 marzo 2021 (cit. **All. 2**), non risulta acquisita al protocollo dipartimentale.

Si rimane in attesa di urgente riscontro, anche negativo.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
Maria Siclari

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Isabella Annibaldi



Piano medico operativo COVID-19

V2 (Versione standard definitiva) – 5 marzo 2021

Indice

1.	Obiettivo e ambito di applicazione.....	4
2.	Ruoli e responsabilità	5
2.1.	Squadre partecipanti	5
2.2.	UEFA	5
2.2.1.	Compiti generali.....	5
2.2.2.	Compiti specifici in occasione delle gare.....	5
2.3.	Federazione ospitante.....	6
2.4.	Gestore dello stadio.....	6
2.5.	Gestore del centro di allenamento della squadra	6
2.6.	Autorità.....	6
2.7.	Fornitore dei servizi di test	6
3.	Procedure di ingresso nel paese ospitante	7
3.1.	Squadre, arbitri e funzionari di gara UEFA	7
3.2.	Personale UEFA con ruolo ufficiale nell'organizzazione del torneo	7
3.3.	Emittenti partner e sponsor, rappresentanti dei media, fornitori e altre persone designate.....	7
3.4.	Spettatori con valido biglietto di gara	8
4.	Procedure di test	9
4.1.	Tipo e definizione	9
4.2.	Fornitore dei servizi di test.....	9
4.3.	Gruppi di riferimento individuati	9
4.3.1.	Gruppo 1:	9
4.3.2.	Gruppo 2:	9
4.3.3.	Gruppo 3:	9
4.4.	Screening pre-torneo	10
4.5.	Programma dei test, coordinamento e requisiti.....	10
4.6.	Gestione dei risultati dei test	12
4.6.1.	Gruppo 1	12
4.6.2.	Gruppo 2 e Gruppo 3	12
4.6.3.	Nuovi test	13
4.7.	Casi precedentemente confermati	13
4.8.	Vaccinazioni	14
5.	Il concetto di "bolla a bolla"	15
5.1.	Spostamenti della squadra e trasporti a terra	15
5.2.	Sistemazione della squadra	15
5.3.	Centro di allenamento della squadra	16
5.4.	Procedure da seguire allo stadio in presenza della squadra	17
5.5.	Staff di supporto in loco	17
5.6.	Programma di tracciamento dei contatti e migliori pratiche.....	18
6.	Operazioni di gara	19
6.1.	Attività della squadra	19
6.1.1.	Riscaldamento pre-partita	19
6.1.2.	Allineamento e altre attività pre-partita	19
6.1.3.	Giocatori e staff in panchina	19
6.1.4.	Scambio di maglia	19



6.2. Cerimonie.....	20
6.2.1. Cerimonia di apertura (solo ROM)	20
6.2.2. Cerimonia pre-partita	20
6.2.3. Cerimonia di chiusura (solo LON).....	20
6.2.4. Cerimonia di consegna della coppa (solo LON).....	20
6.3. Altre attività a livello di campo	20
6.3.1. Manutenzione del campo	20
6.3.2. Raccattapalle.....	20
6.3.3. Personale delle emittenti e fotografi	21
6.4. Organizzazione di gara.....	21
7. Operazioni svolte all'interno dello stadio	22
A. PRINCIPI GENERALI.....	23
7.1. Procedure e misure di mitigazione generali	23
7.1.1. Distanziamento fisico	23
7.1.2. Mascherina	23
7.1.3. Postazioni per igienizzante mani	23
7.1.4. Gestione dei flussi	24
7.1.5. Comunicazione	24
7.1.6. Pulizia e disinfezione	24
7.1.7. Utilizzo di spazi interni chiusi.....	25
7.1.8. Controllo della temperatura.....	25
7.1.9. Tracciamento dei contatti.....	25
B. OPERAZIONI DI SERVIZIO	25
7.2. Procedure e misure specifiche di mitigazione per le operazioni di servizio	25
7.2.1. Sistema di accreditamento.....	25
7.2.2. Zone e controllo degli accessi	27
7.2.3. Cibo e bevande	28
7.2.4. Procedure di risposta medica per il personale accreditato	28
7.3. Piani e procedure organizzative adattati	28
7.3.1. Spogliatoi delle squadre	28
7.3.2. Panchine, posti a sedere per lo staff tecnico e posti a sedere aggiuntivi	29
7.3.3. Tribuna stampa e postazioni di commento	29
7.3.4. Media centre dello stadio	29
7.3.5. Postazioni per le telecamere delle emittenti	29
7.3.6. Postazioni per interviste flash e in piedi	29
7.3.7. Postazioni di presentazione e studi con vista campo	29
7.3.8. Broadcast compound.....	30
7.4. Operazioni di trasmissione e media	30
7.4.1. Ulteriori procedure applicabili alle attività di trasmissione.....	30
7.4.2. Allenamento il giorno prima della partita	30
7.4.3. Conferenze stampa	30
7.4.4. Zone miste	30
C. OPERAZIONI DI ACCOGLIENZA	31
7.5. Procedure e misure di mitigazione operative specifiche.....	31
7.5.1. Comunicazione con lo spettatore	31
7.5.2. Termini e condizioni per il ticketing e l'hospitality	31
7.5.3. Procedure di entrata/uscita dallo stadio.....	31
7.5.4. Risposta medica e altre procedure di risposta.....	32
7.5.5. Distanziamento fisico	32



7.6. Hospitality e negozi	33
7.6.1. Principi generali	33
7.6.2. Hospitality	33
7.6.3. Concessioni per cibo e bevande	33
Allegato A: Sistema di suddivisione in zone	34
Allegato B: Distanziamento fisico.....	35
Allegato C: Cartelli, adesivi, messaggi sui maxischermi.....	36
Allegato D: Modulo per il consenso epidemiologico per il personale accreditato allo stadio	40
Allegato E: Codice di comportamento dello spettatore	41
Allegato F: Disposizioni dei posti a sedere (tribune per il pubblico e tribune VIP).....	42

1. Obiettivo e ambito di applicazione

Il presente piano medico operativo (Medical Operational Concept, di seguito: “MOC”) deriva dal Capitolo 3, paragrafo 3, del Protocollo UEFA “Return to Play” e stabilisce il quadro della governance delle misure e delle procedure mediche sanitarie e di igiene che devono essere applicate in occasione delle gare di EURO 2020. Definisce le responsabilità e i principi generali che governano le procedure operative per i luoghi del torneo di EURO 2020 (di seguito: “luoghi del torneo”) che si trovano sotto il controllo della federazione ospitante e/o della UEFA.

L’organizzazione di EURO 2020 ha lo scopo di minimizzare il rischio di diffusione del COVID-19 in tutti i luoghi del torneo, definendo strumenti e procedure atti a creare un ambiente che, nel limite del possibile, impedisca tale diffusione. In tale contesto, l’obiettivo del presente MOC è sviluppare un piano di sicurezza e stabilità da attuare nell’organizzazione e nella preparazione di EURO 2020. L’obiettivo può essere raggiunto con il coinvolgimento attivo e la partecipazione di tutte le parti interessate, compresa la UEFA, i suoi partner, il governo nazionale e le autorità locali.

La UEFA ha definito assieme alla federazione ospitante una struttura di progetto specifica che assicuri nei prossimi mesi una comunicazione efficiente e diretta con il governo nazionale e le autorità locali. L’obiettivo è delineare un quadro necessario che consenta di organizzare al meglio tutte le gare di EURO 2020 basandosi su efficaci misure e procedure mediche, sanitarie e di igiene.

Le autorità competenti concordano con il quadro per EURO 2020 stabilito nel MOC. Per questo motivo, le misure e le procedure di mitigazione qui descritte saranno indicate ai piani operativi e saranno attivamente comunicate ai gruppi di riferimento interessati, per assicurare il più alto livello di adesione al presente MOC e, conseguentemente, la migliore protezione possibile per tutte le persone coinvolte in EURO 2020.

Il presente MOC si basa sui principi generali definiti nel Protocollo UEFA “Return to Play” (di volta in volta applicabili), la cui prima versione è stata approvata nell'estate 2020. Tale protocollo è stato in seguito modificato basandosi sulle migliori pratiche e sui consigli medici e ha consentito alla UEFA di organizzare con successo più di 1.000 gare ufficiali UEFA in tutta Europa.

Il presente MOC si applica a tutti i gruppi di riferimento di EURO 2020 (cioè le persone titolari di accredito o biglietto), a tutti i luoghi del torneo sotto il controllo diretto della federazione ospitante e/o della UEFA (quindi lo stadio, i campi di allenamento e gli hotel ufficiali), e alle relative procedure operative. Non si applica alle fan zone della città ospitante, che sono gestite da un operatore nominato dalla città ospitante e che saranno quindi trattate separatamente.



2. Ruoli e responsabilità

Questa sezione fornisce una panoramica di tutte le parti interessate coinvolte e delle attività intraprese per assicurare l'adeguata applicazione del MOC, così come le relative procedure di coordinamento e di comunicazione.

2.1. Squadre partecipanti

- Il **Medico della squadra** di ciascuna squadra partecipante accompagna la delegazione in ogni momento nel corso del torneo e ha il diritto di fornire le necessarie cure mediche alla squadra (non solitamente legate al COVID-19) senza limitazione alcuna.
- Ogni squadra nomina un **Funzionario medico di collegamento** (Medical Liaison Officer – “MLO”) responsabile del rispetto di tutti i requisiti medici previsti dal MOC in relazione ai test, della comunicazione con il Fornitore dei servizi di test incaricato delle analisi, così come, della ricezione dei risultati dei test per SARS-CoV-2-RNA e della condivisione con la UEFA degli individui risultati negativi. Il MLO è una persona con competenze mediche adeguate, preferibilmente un medico della squadra. Il MLO è una persona che ricopre un ruolo importante all'interno della squadra, per assicurarsi che tutte le persone che devono essere testate siano presenti all'orario stabilito. Il MLO organizza inoltre in ogni occasione le relative strutture destinate ai testi. IL MLO viaggia assieme alla squadra e viene testato in quanto membro della delegazione.
- Ogni squadra nomina un **Funzionario responsabile della conformità al protocollo** (Protocol Compliance Officer – “PCO”) che ha la responsabilità di assicurare che le misure riguardanti il viaggio, la sistemazione, ligiene e il distanziamento fisico siano sempre rispettate. Il PCO si assicura che i contratti con gli hotel e le compagnie aeree contengano le line guida delle migliori pratiche e che le misure del MOC siano attuate nella maniera più rigorosa. Il PCO viaggia assieme alla squadra e viene testato in quanto membro della delegazione.

2.2. UEFA

2.2.1. Compiti generali

- Il **UEFA Protocol Advisory Panel** (UPAP) consiglia la UEFA su ogni questione medica relativa ai test per SARS-CoV-2 RNA. L'UPAP può, su richiesta delle squadre, fornire al MLO e/o al Medico della squadra consulenze e consigli su questioni relative ai risultati dei test, così come, su ulteriori pratiche di analisi alternative per giocatori precedentemente infettati dal virus. Tutto ciò ha natura prettamente consultiva e tutte le decisioni possono essere prese solamente dalle autorità locali/nazionali competenti. L'UPAP è composto da virologi, esperti di laboratorio e medici, tutti con esperienza nella gestione del COVID-19.
- La UEFA nomina il **Medico capo UEFA** (UEFA CMO) in qualità di contatto medico primario della UEFA per i funzionari medici nominati dalle Federazioni ospitanti (si veda quanto segue).

2.2.2. Compiti specifici in occasione delle gare

- La UEFA, in quanto proprietario della competizione, nomina un **Delegato UEFA** (UEFA Match Delegate – “UMD”) per ciascuna gara di EURO 2020. IL UMD aiuta, tra le altre cose, la federazione ospitante/il gestore dello stadio ad assicurare che il MOC e le misure di igiene siano applicati all'interno dello stadio.
- La UEFA nomina un **Rappresentante dell'UPAP** (UPAP Representative – “UPR”) per qualsiasi città ospitante che funge da consigliere per l'Amministrazione UEFA e collabora con il Medico capo della Federazione ospitante, i dottori delle squadre coinvolte e le relative autorità sanitarie su qualsivoglia questione di natura medica, comprese quelle relative al COVID-19. L'UPR è un professionista medico con formazione e conoscenze adeguate in ambito medico.



2.3. Federazione ospitante

- La Federazione ospitante nomina un **Medico capo** (Chief Medical Officer – “CMO”) che funga da prima persona di riferimento per la UEFA. Le responsabilità del CMO consiste nel definire un piano medico generale (non limitato soltanto al COVID-19) per tutti i gruppi di riferimento di EURO 2020, che copra tutti i luoghi del torneo sotto il controllo diretto della federazione ospitante e/o della UEFA (quindi lo stadio, i campi di allenamento e gli hotel ufficiali) e di assicurare la conseguente erogazione di tutti i servizi medici. A tale proposito, il CMO è responsabile dei rapporti con il Medico capo della UEFA, con i funzionari preposti in materia di igiene, così come con l’UMD e i dottori delle squadre coinvolte, nonché del rispetto del MOC in ciascuno dei luoghi del torneo precedentemente menzionati. Ogni CMO deve inoltre assicurare la disponibilità di risorse sufficienti per garantire la fornitura dei servizi medici concordati.

2.4. Gestore dello stadio

- Il gestore dello stadio nomina un **Responsabile in materia di igiene** (Hygiene Officer – “HO”), che parli inglese e che abbia una conoscenza approfondita dello stadio e delle sue attività e il cui unico compito consiste nell'assicurare che tutti i principi e tutte le adeguate misure igieniche siano attuate in maniera corretta all'interno dello stadio. L'HO ha una buona comprensione della situazione epidemiologica del posto e delle misure attuate a livello locale. L'HO è inoltre responsabile dell'attuazione del protocollo concordato per l'accesso allo stadio e per le strutture di EURO 2020 presenti nei dintorni dello stadio.

2.5. Gestore del centro di allenamento della squadra

- Ogni gestore del centro di allenamento della squadra nomina tra il personale un **Responsabile in materia di igiene presso il Centro di allenamento** (Training Centre Hygiene Officer – “TCHO”) che parli inglese e che abbia una conoscenza approfondita del centro di allenamento e delle sue attività e il cui unico compito consiste nell'assicurare che tutti i principi e tutte le adeguate misure igieniche siano attutate in maniera corretta all'interno del centro di allenamento. L'HO ha una buona comprensione della situazione epidemiologica del posto e delle misure attuate a livello locale. L'HO è inoltre responsabile dell'attuazione del protocollo concordato per l'accesso al centro di allenamento.

2.6. Autorità

- Il **Gruppo locale di coordinamento per il COVID-19**, composto dai rappresentanti di tutte le autorità locali e nazionali competenti in materia di COVID-19 della città/paese ospitante (come le autorità sanitarie, i servizi di emergenza, e le autorità preposte al controllo dell'immigrazione) coordina e si assicura che siano adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare l'organizzazione di EURO 2020. È inoltre responsabile della comunicazione di tutte le informazioni pertinenti alla UEFA attraverso il proprio rappresentante.



3. Procedure di ingresso nel paese ospitante

L'organizzazione di EURO 2020 è molto complessa e non sarà possibile organizzare gare senza alcuni gruppi chiave in loco. Questi gruppi di riferimento essenziali comprendono le squadre partecipanti, gli arbitri, i funzionari di gara UEFA, il personale UEFA, le emittenti partner e gli sponsor, i rappresentanti dei media, i fornitori e altri gruppi individuati.

A causa dell'organizzazione particolare di questa edizione degli Europei, con le sedi di gara sparse in tutta Europa, e considerate la natura internazionale di questo evento, per le squadre e i gruppi di riferimento è più importante che mai essere in grado di muoversi – dai paesi in cui è presente la loro base o dai loro paesi di origine ai paesi ospitanti, così come tra paesi ospitanti – nel modo più controllato e sicuro possibile, senza restrizioni di accesso che impedirebbero loro di disputare le gare. Durante la presentazione delle candidature nel 2014, i requisiti e le condizioni per poter ospitare l'evento sono stati comunicati chiaramente dalla UEFA e accettati da ogni paese ospitante nella forma di garanzie e convenzioni per l'ospitalità.

Tutti i gruppi di riferimento coinvolti in EURO 2020 (come menzionato di seguito) riceveranno un'esenzione da ogni tipo di restrizione riguardante l'accesso e da ogni forma di quarantena imposta all'ingresso nel paese ospitante per la preparazione al torneo. L'esenzione si applicherà anche alle persone precedentemente contagiate previa presentazione della necessaria documentazione.

3.1. Squadre, arbitri e funzionari di gara UEFA

I programmi di viaggio di squadre, arbitri e funzionari di gara UEFA saranno basati sul programma delle gare di EURO 2020 pubblicato e sulla posizione dei loro campi base prima e durante il torneo.

Tutte le persone appartenenti al presente Gruppo di riferimento dovranno aderire al programma di test della UEFA per EURO 2020 come definito alla Sezione 4.

3.2. Personale UEFA con ruolo ufficiale nell'organizzazione del torneo

Se imposto dalle autorità competenti, il personale UEFA sarà tenuto a rispettare gli applicabili requisiti di analisi prima dell'arrivo o contestualmente all'arrivo nel paese ospitante (a eccezione di un numero predefinito e molto limitato di persone in seno alla UEFA che parteciperanno al programma di test della UEFA per EURO 2020 come definito alla Sezione 4).

3.3. Emittenti partner e sponsor, rappresentanti dei media, fornitori e altre persone designate.

EURO 2020 è un evento internazionale che richiede il coinvolgimento di un'ampia gamma di fornitori diversi e di parti terze nominate e abituate a lavorare in occasione di grandi eventi. Alcuni membri di questo gruppo di riferimento arriveranno nel paese ospitante all'inizio del loro lavoro e vi resteranno per l'intera durata dell'evento (ad esempio il personale fornitore), mentre altri dovranno recarsi sul posto in occasione delle gare specifiche (ad esempio il personale delle emittenti deputato a coprire la gara della rispettiva squadra nazionale).

Se imposto dalle autorità competenti, i membri di questo gruppo di riferimento saranno tenuti a rispettare gli applicabili requisiti di analisi/test prima dell'arrivo o contestualmente all'arrivo nel paese ospitante (a eccezione di un numero predefinito e molto limitato di persone in seno alla UEFA che parteciperanno al programma di test della UEFA per EURO 2020 come definito alla Sezione 4).



3.4. Spettatori con valido biglietto di gara

La presenza di spettatori locali e internazionali sarà fondamentale per la riuscita di EURO 2020. Se imposto dalle autorità competenti, gli spettatori internazionali saranno tenuti a rispettare gli applicabili requisiti di analisi/test prima dell'arrivo o contestualmente all'arrivo nel paese ospitante.

Le procedure per l'entrata nel paese degli spettatori internazionali dovranno essere confermate e comunicate a tutti i possessori di biglietto nel mese di aprile 2021, una volta che il principale scenario operativo sarà stato definito.



4. Procedure di test

I test saranno condotti conformemente al Protocollo UEFA "Return to Play".

4.1. Tipo e definizione

I gruppi di riferimento identificati saranno soggetti a test per rilevare l'eventuale positività al SARS-CoV-2 RNA condotti mediante tamponatura delle cavità nasofaringee e/o orofaringee (gola) per identificare eventuali acidi nucleici per il virus SARS-CoV-2, utilizzando un test basato sulla reazione a catena della polimerasi, "PCR", (o un altro test equivalente clinicamente convalidato basato sulla tecnologia di amplificazione degli acidi nucleici (Test SARS-CoV-2 RNA). Un test SARS-CoV-2 RNA è definito positivo qualora siano rilevate particelle di RNA virale (geni) pari al livello definito nelle istruzioni del produttore di quel particolare test approvato da UEFA. Deve essere utilizzato un testo con almeno due geni bersaglio. Almeno due bersagli devono produrre segnali positivi affinché un campione sia considerato positivo.

4.2. Fornitore dei servizi relativi alla raccolta dei campioni e alle analisi di laboratorio

La UEFA nominerà un fornitore dei servizi relativi alla raccolta dei campioni e alle analisi di laboratorio (di seguito "TSP"), ossia il soggetto incaricato di raccogliere i campioni e di condurre i test per EURO 2020, compresi eventuali test richiesti/imposti dalle autorità locali/nazionali competenti. I gruppi di riferimento in questione devono sempre rispettare le istruzioni fornite dalla UEFA e/o dal Fornitore dei servizi di test in relazione alla messa in pratica di procedure efficienti relative al campionamento o ai test. Il Fornitore dei servizi di test condurrà tutti i test presso i propri laboratori o presso laboratori associati presenti in loco, in ciascun caso debitamente accreditati dalle autorità competenti del Paese ospitante oppure, in caso di test eseguiti prima del viaggio, da quelle del paese di partenza del gruppo di riferimento interessato.

4.3. Gruppi di riferimento individuati

Il presente MOC individua i seguenti gruppi di riferimento e li considera soggetti al programma di test della UEFA per EURO 2020:

4.3.1. Gruppo 1

- Squadre:** Tutti i giocatori che partecipano potenzialmente a una/più gara/e di EURO 2020 assieme al personale tecnico e operativo come allenatori, assistenti, fisioterapisti, medici, addetti stampa e personale amministrativo.

4.3.2. Gruppo 2

- Arbitri:** L'arbitro, gli assistenti dell'arbitro, il quarto uomo e l'arbitro/gli arbitri di riserva se nominati.
- Funzionari di gara UEFA:** Delegato di gara, Osservatore arbitrale, Responsabile della sicurezza, Responsabile dei controlli antidoping e Responsabile per i media.

4.3.3. Gruppo 3

- Personale UEFA e personale della Struttura organizzativa locale (Local Organising Structure – "LOS"):** tutti i membri della UEFA / della squadra del LOS dello stadio con accesso alla Zona 10 (come definito alla Sezione 5.4) e/o in stretto contatto con il Gruppo 1 e/o le persone del Gruppo 2, incluso:
 - Personale UEFA/LOS:** tutte le persone impiegate o nominate da UEFA/dalla LOS per lavorare allo stadio in occasione di EURO 2020;

- **Supporto locale:** personale di collegamento e di supporto (ad es. Funzionario di collegamento arbitrale, Delegato di collegamento, Accompagnatori per i controlli antidoping, Funzionario di collegamento delle squadre ecc.);
- **Personale delle emittenti ospitanti:** Personale delle emittenti ospitanti operanti nella Zona 10 nel giorno precedente alla gara e nel giorno di gara;
- **Personale fornitore:** Partner e fornitori UEFA operanti nella Zona 10 o a stretto contatto con membri del Gruppo 1 e/o del Gruppo 2.
- **Equipe medica** a bordocampo: questo Gruppo di riferimento potrebbe essere già stato testato dalle autorità sanitarie nazionali. In caso contrario, il medico per le emergenze presente a bordocampo e i barellieri saranno testati come parte del Gruppo 3.

4.4. Screening pre-torneo

Per ridurre il rischio di test SARS-CoV-2 RNA positivi immediatamente prima dell'inizio del Torneo, tutti i membri del Gruppo 1 saranno fortemente incoraggiati a sottoporsi ad almeno un giro di test SARS-CoV-2 RNA di pre-screening prima dell'inizio del ritiro di preparazione della propria squadra. A seconda della data di inizio del ritiro, potrebbe essere consigliato di effettuare ulteriori test di pre-screening tra l'inizio del ritiro e il 5 giugno 2021. In tal caso, i test devono essere organizzati da ciascuna squadra presso un istituto accreditato dalla rispettiva autorità locale/nazionale..

La UEFA organizzerà test SARS-CoV-2 RNA di pre-screening per gli arbitri e tali test potrebbero anche essere estesi ad alcuni partecipanti alla gara appartenenti al Gruppo 2 e al Gruppo 3.

4.5. Programma dei test, coordinamento e requisiti

I test per i gruppi di riferimento individuati avverranno a intervalli di tempo regolari e la raccolta dei campioni avverrà, in linea generale, almeno ogni 4 giorni:

- Per chi viaggerà da un paese all'altro, la raccolta dei campioni e i test avverranno prima di lasciare il paese di partenza, in modo da assicurare che gli eventuali positivi siano rimossi dalla delegazione viaggiante.
- I test per i Gruppi 1 e 2 che viaggeranno da un paese diverso rispetto a quello ospitante avverranno una volta arrivati se:
 - il test pre-partenza è stato effettuato prima del terzultimo giorno precedente alla gara.
 - I test di coloro già presenti nel paese ospitante saranno effettuati due giorni prima della gara oppure il giorno prima della stessa e i risultati saranno consegnati al più tardi 6 ore prima dell'orario del calcio d'inizio (orario locale) il giorno della partita.
 - In termini di coordinamento dei test, la UEFA fornirà al TSP le informazioni riguardanti lo stadio in cui si svolgerà la partita, le sedi dei ritiri delle squadre, gli hotel delle squadre, i centri sportivi, gli spostamenti delle squadre partecipanti e quelli del personale della UEFA/LOS per i quali dovranno essere organizzati dei campionamenti al fine di assicurare il rispetto del programma dei test. La UEFA monitorerà il tutto periodicamente e riceverà dal TSP i risultati generali dei test (senza informazioni personali) che saranno seguiti dal rispettivo MLO.

	GRUPPO 1	GRUPPO 2	GRUPPO 3
Test pre-partenza / nel paese di partenza (se sono necessari trasferimenti internazionali)	Sarà testato non prima di 48h prima di lasciare il paese di partenza, con un campionamento che avverrà conformemente ai tempi richiesti per organizzare la raccolta dei campioni, i test e la consegna dei risultati nel paese in questione prima della partenza (la UEFA creerà e condividerà una lista con le scadenze dei campionamenti per paese).	Sarà testato non prima di 48h prima di lasciare il paese di partenza, con un campionamento che avverrà conformemente ai tempi richiesti per organizzare la raccolta dei campioni, i test e la consegna dei risultati nel paese in questione prima della partenza (la UEFA creerà e condividerà una lista con le scadenze dei campionamenti per paese).	Sarà testato non prima di 48h prima di lasciare il paese di partenza, con un campionamento che avverrà conformemente ai tempi richiesti per organizzare la raccolta dei campioni, i test e la consegna dei risultati nel paese in questione prima della partenza.
Spostamento da bolla a bolla	Sì	NO	NO
Test nel paese ospitante (se sono necessari trasferimenti internazionali)	Sarà testato nuovamente nel paese ospitante se il test pre-partenza è avvenuto prima del terzo giorno precedente alla gara e la raccolta dei campioni avverrà in linea di principio due giorni prima della gara o il giorno prima della stessa. I risultati saranno consegnati al più tardi 6 (sei) ore prima dell'inizio della partita (ora locale).	Sarà testato nuovamente nel paese ospitante se il test pre-partenza è avvenuto prima del terzo giorno precedente alla gara e la raccolta dei campioni avverrà in linea di principio due giorni prima della gara o il giorno prima della stessa. I risultati saranno consegnati al più tardi 6 (sei) ore prima dell'inizio della partita (ora locale).	Sarà testato nuovamente nel paese ospitante se il test pre-partenza è avvenuto prima del terzo giorno precedente alla gara e la raccolta dei campioni avverrà in linea di principio due giorni prima della gara o il giorno prima della stessa. I risultati saranno consegnati al più tardi 6 (sei) ore prima dell'inizio della partita (ora locale).
Spostamento da bolla a bolla in loco	Sì	NO	NO
Test nel paese ospitante (se non sono necessari trasferimenti internazionali)	Sarà testato nel paese ospitante e la raccolta dei campioni avverrà due giorni prima della gara o il giorno prima della stessa. I risultati saranno consegnati al più tardi 6 (sei) ore prima dell'inizio della partita (ora locale).	Sarà testato nel paese ospitante e la raccolta dei campioni avverrà o due giorni prima della partita o il giorno prima della stessa. I risultati dei test saranno consegnati prima dell'arrivo allo stadio il giorno prima della partita o il giorno stesso della partita.	Sarà testato nel paese ospitante e la raccolta dei campioni avverrà sempre due giorni prima della partita. I risultati saranno consegnati prima della prima interazione con i membri testati dei Gruppi 1 e 2 (ad es. i TLO e RLO dovranno essere testati in tempo per ricevere i risultati prima dell'arrivo in loco delle squadre e degli arbitri). OPPURE Sarà testato nel paese ospitante a intervalli regolari e la raccolta dei campioni avverrà ogni 4 giorni.
Spostamento da bolla a bolla in loco	Sì	Sì	NO



4.6. Gestione dei risultati dei test

Tutti i membri dei Gruppi 1,2 3 dovranno assicurarsi che la UEFA possa avere accesso ai test personali risultati negativi in maniera tempestiva. A tale proposito:

4.6.1. Gruppo 1

- Le delegazioni delle squadre dovranno fornire conferma della negatività al test per SARS-CoV-2 – accertata dal TSP per ogni persona coinvolta – assieme a una foto identificativa, al momento dell’arrivo allo stadio il giorno della partita per potervi accedere (le persone che siano state esentate dal test SARS-CoV-2 RNA dalle autorità locali/nazionali competente dovranno invece esibire una conferma per iscritto di tale esenzione da parte delle autorità qui citate). Alle persone appartenenti al Gruppo 1 che non avranno con sé tale conferma non sarà consentito l’accesso allo stadio. Tra loro anche le persone i cui risultati siano ritenuti “presumibilmente positivi” o “inconcludenti”.
- A seconda della legislazione e dei regolamenti locali applicabili, potrebbero essere richiesti un risultato negativo al test oppure la conferma, da parte delle autorità locali/nazionali competenti per poter entrare nel paese in cui ha luogo la partita. In tali circostanze, la UEFA informerà il MLO della squadra e chiederà a questi di scaricare e stampare i certificati di negatività al test o le esenzioni concesse dalle autorità locali/nazionali competenti applicabili per ciascun membro della delegazione viaggiante da un paese a un altro, così come, nel caso, eventuali raccomandazioni fornite dall’UPAP.
- Se un membro del Gruppo 1 risultasse positivo, se richiesto dai regolamenti locali applicabili, il TSP informerà le autorità locali/nazionali competenti. La UEFA si assicurerà che attraverso il TSP o in altro modo, il MLO della squadra sia consapevole dell’obbligo di informare le rispettive autorità locali/nazionali competenti che devono essere rispettato dal MLO della squadra o dalla persona in questione. Le squadre devono assicurarsi che nessuna persona risultata positiva possa spostarsi da un paese all’altro per recarsi a una gara o per prendervi parte. I risultati dei test non possono essere contestati.
- In caso di test positivo, alle squadre potrà essere richiesto di mostrare i risultati del proprio programma di tracciamento dei contatti (come previsto dalla Sezione 5.7) e le prove dei regimi di distanziamento fisico che sono stati applicati all’interno della squadra.
- Se a un membro del Gruppo 1 viene notificato un risultato “inconcludente”, sarà fortemente consigliato di isolare la persona in questione dal resto della delegazione, fino a quando non sarà consegnato il risultato definitivo del test.
- Se una o più persone del Gruppo 1 risultino positive durante il soggiorno nel paese ospitante, il ritorno al paese di provenienza degli individui coinvolti sarà concordato caso per caso tra le autorità locali/nazionali competenti, la federazione ospitante e la UEFA all’interno del Gruppo di coordinamento locale per il COVID-19.

4.6.2. Gruppo 2 e Gruppo 3

- Ai membri Gruppi 2 e 3 sarà richiesto di avere con sé la conferma della negatività al test SARS-CoV-2 RNA rilasciata dal TSP per potersi spostare dal paese di partenza. Alle persone che avranno ricevuto un risultato di positività sarà sospeso l’accredito.
- Tutte le persone che sono state esentate dal test SARS-CoV-2 RNA dalle autorità locali/nazionali competenti dovranno, invece, mostrare la conferma per iscritto di tale esenzione fornita dalle autorità di cui sopra e fornirla quindi all’UPR. Se alla UEFA non sarà fornita tale conferma da parte di un membro del Gruppo 2 o 3, tali persone non potranno lasciare il paese di partenza e non potranno di conseguenza accedere allo stadio.
- Se conformemente alla legislazione e/o ai regolamenti locali, sia necessaria la negatività al test oppure la conferma da parte delle autorità locali/nazionali competenti dell’esenzione al test per



poter entrare nel paese ospitante in cui ha luogo la gara, la UEFA richiederà ai membri in questione del Gruppo 2 o 3 di scaricare e stampare il certificato di negatività al test o le esenzioni applicabili garantite dalle rispettive autorità locali/nazionali competenti così come, nel caso, eventuali raccomandazioni fornite dall'UPAP.

- Se un membro del Gruppo 2 o 3 risulta positivo al test, il TSP dovrà immediatamente informare la persona in questione e le autorità locali/nazionali competenti. La persona in questione dovrà inoltre informare la UEFA al fine di poter effettuare rapidamente la sostituzione della persona in questione per la gara e per consentire alla UEFA di fornire il sostegno e l'assistenza necessari.
- Se a un membro del Gruppo 2 o 3 viene notificato un risultato al test "inconcludente":
 - questa persona non deve recarsi sul luogo del torneo o interagire con altre persone che lavorino sul luogo della partita o in ogni altro luogo del torneo, fino a quando non sia stato consegnato un risultato del test da considerarsi definitivo.
 - La UEFA adotterà le misure necessarie affinché la persona resti isolata fino a quando non sarà inviato un risultato da considerarsi definitivo.

4.6.3. Nuovi test

In linea di principio, le persone saranno testate solamente una volta e i campioni saranno raccolti secondo il programma stabilito alla Sezione 4.5. In linea di principio, gli individui che risulteranno positivi al test non saranno ri-testati e non potranno quindi spostarsi da un paese all'altro o partecipare alla gara di EURO 2020 in questione in seguito alla notifica della positività a un test per il COVID-19.

Tuttavia, le persone appartenenti ai gruppi di riferimento testate potranno essere testate nuovamente nelle seguenti circostanze:

- (i) Se il risultato del test della persona in questione è dichiarato "inconcludente" da parte del TSP; e/o
- (ii) Se un ulteriore test è stato ordinato dalle autorità locali/nazionali competenti, ad esempio per testare nuovamente:
 - uno o più individui testati e "*presunti positivi*";
 - individui che inizialmente sono risultati negativi a un test per il COVID-19 ma che sono stati isolati/messi in quarantena come parte della procedura di tracciamento dei contatti applicata dalle autorità locali/nazionali competenti;
 - individui per il quale un nuovo test sia ritenuto necessario dalle autorità locali/nazionali competenti per qualsivoglia ragione.

In entrambe le circostanze, la persona in questione (o il MLO o un altro rappresentante della delegazione della squadra in questione) è tenuta a informare immediatamente la UEFA di tali test aggiuntivi. Inoltre, ogniqualvolta un nuovo test venisse ordinato dalle autorità locali/nazionali competenti, la persona (o il MLO o un altro rappresentante della delegazione della squadra in questione) deve fornire alla UEFA una conferma per iscritto di tale richiesta. Tranne se diversamente stabilito dalle autorità locali/nazionali competenti, il/i test aggiuntivo/i deve/devono sempre essere condotto/i dal TSP.

Un "*presunto positivo*" viene trattato come un positivo e ci si dovrà attenere alle istruzioni fornite dalle autorità locali/nazionali competenti.

4.7. Casi precedentemente confermati

È attualmente confermato che coloro che siano guariti dal COVID-19 corrono comunque il rischio di risultare nuovamente positivi a un test SARS-CoV-2 RNA, sebbene non risultino a rischio contagio e non presentino sintomi. Le persone appartenenti ai Gruppi 1, 2 o 3 che abbiano ricevuto la conferma di essere guarite dal virus sono tenute a presentare la relativa documentazione all'UPAP, che deve comprendere la data in cui il virus è stato diagnosticato, la propria storia clinica completa e altri documenti medici rilevanti, ad es. test SARS-CoV-2 RNA o altri test eseguiti in laboratorio. Ciò deve essere fornito almeno una settimana prima del successivo campionamento previsto dalla UEFA. Le informazioni saranno poi analizzate dall'UPAP, che potrà fornire raccomandazioni alla persona interessata per essere esentata da ulteriori test SARS-CoV-2 RNA o circa le azioni successive da intraprendere.



Eventuali raccomandazioni da parte dell'UPAP sono da ritenersi di natura consultiva e la UEFA si adopererà per facilitare il collegamento con le autorità locali/nazionali competenti nel paese ospitante per ottenere una decisione finale sulle raccomandazioni fornite dall'UPAP e sull'eventuale coinvolgimento ulteriore della persona in questione in una gara del torneo. L'eventuale decisione finale presa dalle autorità locali/nazionali competenti dovrà essere comunicata direttamente alla persona/squadra coinvolta e alla UEFA. I membri del Gruppo 1 con un contagio confermato nei 90 giorni precedenti, e supportato da una raccomandazione dell'UPAP circa l'esenzione dal test, devono essere esentati da qualsivoglia test SARS-CoV-2 RNA e deve essere loro concesso l'ingresso nel paese ospitante e di disputare le gare di EURO 2020, tranne nel caso in cui un eventuale diniego sia ragionevolmente giustificato da parte delle rispettive autorità locali/nazionali competenti.

4.8. Vaccinazioni

I membri dei Gruppi 1, 2 e 3 che siano stati vaccinati contro la SARS-CoV-2 non sono esenti dai test previsti o da altre misure di protezione definite in questo MOC. Poiché studi clinici sono tuttora in corso, la UEFA monitorerà eventuali nuovi progressi e potrebbe conseguentemente modificare tale politica, in accordo con le autorità sanitarie dei paesi ospitanti.



5. Il concetto di “bolla a bolla”

Il concetto di “bolla a bolla” mira a creare un ambiente protetto e definito per giocatori e staff tecnico durante la loro partecipazione al torneo. Durante tutte le fasi del soggiorno della squadra nel paese ospitante, compresi l’hotel della squadra, il centro di allenamento e lo stadio, così come tutti gli spostamenti da un luogo all’altro, l’obiettivo è quello di minimizzare i contatti tra i membri della squadra e le persone al di fuori della delegazione e, conseguentemente, minimizzare il rischio di contagio.

5.1. Spostamenti della squadra e trasporti a terra

Per l’intera durata del torneo, in linea di principio le squadre saranno di stanza al campo di base selezionato, sia esso nel paese stesso della squadra oppure nel paese ospitante. In occasione delle partite in programma, le squadre si recheranno nel paese ospitante/nella città sede della gara il giorno precedente alla partita. Se tale spostamenti avverranno con volo aereo, le squadre saranno tenute a viaggiare su voli charter.

La federazione ospitante, assieme alle autorità aeroportuali, si adopererà per quanto possibile al fine di facilitare l’arrivo e gli spostamenti delle squadre. Questo comprende il prelievo diretto presso l’aeromobile, il passaggio privato attraverso la dogana e il passaggio diretto verso i rispettivi pullman, evitando spazi pubblici se possibile (procedure simili saranno applicate al momento di lasciare il paese ospitante).

Per quanto riguarda i trasporti a terra nel paese ospitante, saranno messi a disposizione pullman per le squadre dedicati e una flotta di veicoli di dimensioni minori. I pullman delle squadre e ogni altro veicolo che trasporti i giocatori saranno accuratamente disinfezati prima di andare a prendere la squadra e i posti disponibili saranno occupati al 50%.

Gli autisti dei pullman delle squadre e gli altri autisti che trasporteranno i giocatori nei veicoli più piccoli parteciperanno al programma di test definito dalla UEFA per EURO 2020. Saranno inoltre dotati di mascherine e rimarranno sempre ad almeno 1,5 metri di distanza dai membri della squadra ad es. i giocatori e lo staff dovranno utilizzare la porta centrale per entrare/uscire dal pullman.

5.2. Sistemazione della squadra

La UEFA ha prenotato hotel “per gli spostamenti delle squadre” nella città ospitante a uso delle squadre partecipanti. Questi hotel potrebbero non essere sempre a uso esclusivo delle squadre, ma saranno adottate le misure necessarie per tutelare la privacy delle squadre, ad es. assegnando loro aree private per i pasti e per le riunioni e mettendo in sicurezza percorsi di accesso destinati alle squadre stesse. Se i percorsi di accesso non potranno essere destinati esclusivamente alle squadre, saranno prese disposizioni affinché i corridoi siano provvisoriamente transennati quando i giocatori accederanno e usciranno dalle stanze. Alle squadre verrà inoltre data istruzione di assegnare stanze singole a tutti i membri della delegazione.

Il Funzionario responsabile della conformità al protocollo sarà tenuto a verificare che l’hotel adotti tutte le necessarie misure di igiene come definito dalla UEFA. Queste comprendono:

- L’utilizzo di mascherine/ disposizioni di protezione individuale (DPI) da parte del personale dell’hotel;
- Il distanziamento fisico adottato dal personale della struttura;
- La pulizia delle stanze e degli spazi comuni (ascensori ecc.);
- Organizzazione dei pasti;
- La politica della struttura circa il personale che presenti sintomi da infezione.

Durante il soggiorno delle squadre, l'hotel è tenuto ad assicurare l'accurata disinfezione e pulizia delle stanze e degli spazi utilizzati dalla squadra immediatamente prima dell'arrivo. Alle squadre sarà consigliato di servirsi il cibo da soli o di essere serviti da un numero limitato di dipendenti dell'hotel, con il cibo posto su un tavolo e preso da giocatori/allenatori/staff. La pulizia potrà avvenire solamente una volta che i giocatori avranno lasciato la sala pasti, affinché durante i pasti sia presente nella sala il minor numero possibile di personale dell'hotel.

Ciascuna squadra ha la responsabilità di assicurare l'integrità della propria bolla nell'arco del soggiorno. I membri della squadra (giocatori e staff tecnico) saranno tenuti a non lasciare l'hotel tranne nel caso in cui sia stato precedentemente concordato e organizzato in modo che non avvengano contatti con persone al di fuori del gruppo. Nel caso di soggiorni di lunga durata, possono essere organizzate uscite di squadra, ma solamente se rigorosamente controllate, per garantire il rispetto della distanza fisica durante l'uscita, e/o che tutti i membri della delegazione utilizzino i dispositivi di protezione appropriati se non è possibile assicurare il distanziamento fisico. Il Funzionario responsabile della conformità al protocollo avrà la responsabilità di assicurare che nel corso dell'uscita siano rispettate le misure standard di igiene.

Dove applicabile, le squadre dovranno prendere con il rispettivo hotel adeguate disposizioni per quanto riguarda la lavanderia, per fare in modo che i vestiti e l'attrezzatura lavati (ad es. le pettorine) siano maneggiate dai membri della delegazione e non dal personale dell'hotel.

Alle squadre sarà data istruzione di organizzarsi in maniera simile presso i rispettivi campi base.

5.3. Centro di allenamento della squadra

In linea di principio, le misure di igiene applicate ai centri di allenamento sono simili a quelle applicate allo stadio. Questo riguarda anche le procedure di arrivo/partenza della squadra delineate nella Sezione 5.4 qui di seguito.

Il Funzionario responsabile in materia di igiene presso il Centro di allenamento dovrà assicurarsi che tutte le misure di igiene siano rispettate presso il centro di allenamento della squadra e che il protocollo concordato in materia di accesso al centro sia rispettato.

Per quanto riguarda l'accesso alle strutture di allenamento, le procedure sono le seguenti:

- Delegazione squadra
 - I membri chiave della delegazione rientrano nel programma di test elaborato dalla UEFA per EURO 2020 e non saranno quindi tenuti a compilare un modulo di consenso epidemiologico. Tuttavia, se richiesto dalle autorità competenti, tutte le persone dovranno sottoporsi al controllo della temperatura disposto presso l'hotel, prima della partenza, sotto il controllo del Funzionario medico di collegamento (MLO) e del Funzionario responsabile della conformità al protocollo (PCO).
 - Se richiesto dalle autorità, le persone appartenenti alla delegazione che non rientrano nel programma di test della UEFA per EURO 2020 saranno tenute a compilare in loco un modulo di consenso epidemiologico come definito nell'Allegato D (in versione cartacea) per poter accedere alla struttura. Tali persone sono inoltre tenute a indossare la mascherina e ad adottare le misure sanitarie e di distanziamento fisico conformemente al MOC. Inoltre, se richiesto dalle autorità competenti tutte le persone dovranno sottoporsi a un controllo della temperatura all'entrata delle strutture di allenamento.



- Altri gruppi di riferimento:
 - Ogni squadra definirà un sistema di accreditamento e di controllo provvisorio presso il centro di allenamento. Il controllo degli accessi sarà gestito con l'aiuto della Federazione ospitante.
 - I rappresentanti dei media e il personale delle emittenti ospitanti potranno avere accesso al centro di allenamento della squadra attraverso il loro accredito per il torneo. A loro saranno assegnate aree pre-definite per operare al fine di evitare contatti ravvicinati con i membri della delegazione.
 - Se richiesto dalle autorità, tutti dovranno compilare un modulo di consenso epidemiologico (in versione cartacea) prima di poter accedere alle strutture del centro di allenamento e/o sottoporsi al controllo della temperatura. Tutte le persone sono tenute a indossare la mascherina e ad adottare le necessarie misure sanitarie e di distanziamento fisico conformemente al MOC.

Non sono previste sessioni di allenamento pubbliche, tranne se autorizzate dalle pubbliche autorità.

5.4. Procedure da seguire allo stadio in presenza della squadra

Sarà attivata un'area specifica per le squadre ("Zona 10", si veda l'Allegato A) quando le squadre sono presenti allo stadio il giorno prima della partita e il giorno della stessa, al fine di assicurare la "bolla della squadra". Quest'area sarà attivata tre ore prima dell'arrivo della prima squadra e sarà disattivata solamente una volta che l'ultima squadra avrà lasciato lo stadio. Tale area comprende tutte le aree incluse nella Zona 1, così come alcune aree nella Zona 2, come delineato nell'Allegato A. L'accesso alla Zona 10 sarà ridotto al minimo.

Sia nel giorno precedente alla gara, sia nel giorno della stessa, tutte le aree che prevedono la presenza delle squadre nelle Zone 1 e 2 saranno disinfeziate prima dell'arrivo delle squadre. La disinfezione inizierà circa 4 ore prima dell'arrivo della prima squadra. Ciò significa che per quel momento tutti gli altri preparativi in queste aree dovranno essere completati.

Le due squadre arriveranno allo stadio in momenti diversi, per evitare di mescolarsi e di affollare il punto di arrivo e i corridoi all'interno dello stadio.

All'arrivo delle squadre, la presenza del personale lungo i percorsi sarà ridotta al minimo e sul posto saranno presenti steward per fermare provvisoriamente la circolazione di veicoli o persone di altri gruppi di riferimento. A tutti gli steward verrà comunicato di mantenere il distanziamento fisico minimo richiesto dai membri della squadra.

Le squadre potranno recarsi direttamente negli spogliatoi e potranno ispezionare il campo, come di consueto, ma sarà loro data istruzione di non affollare gli ambienti interni o di passare nel tunnel nello stesso momento della squadra avversaria.

Al termine della partita, le squadre saranno tenute a lasciare gli spogliatoi il prima possibile dopo aver assolto ai loro obblighi nei confronti dei media, come delineato nelle Sezioni 7.3.6, 7.4.3 e 7.4.4.

5.5 Attività dei media con le squadre fuori dallo stadio

Le squadre sono obbligate ad assolvere i propri obblighi nei confronti dei media durante il torneo, tuttavia l'integrità della "bolla" deve essere preservata in ogni momento.

I centri media che sono solitamente allestiti presso i campi base delle squadre devono essere situati lontano dall'hotel della squadra stessa. Le squadre sono tenute ad attuare le seguenti misure:

- Separare e indicare chiaramente i percorsi di accesso e le entrate/uscite per le squadre e i media
- I giornalisti devono sempre indossare la mascherina ai centri media dei campi base
- Tutte le aree devono essere periodicamente pulite e disinfeziate

- Presso tutti i punti di ingresso devono essere posizionate delle postazioni con l'igienizzante per le mani
- Distanze minime da rispettare tra le squadre e i giornalisti:
 - Min. 3 metri di distanza negli spazi interni
 - Min. 2 metri di distanza negli spazi esterni
- Minimo 1.5 metri di distanza tra le postazioni di lavoro o i posti a sedere in tutte le aree media
- Attuare misure per il controllo della capienza per evitare assembramenti
- Bagni per uomini e donne
- Misure sanitarie per la preparazione, il confezionamento, la distribuzione, il consumo del cibo e lo smaltimento dei rifiuti

Inoltre, alle squadre è fortemente raccomandato di attuare le seguenti misure:

- Separare l'ingresso e l'uscita del centro media e nelle singole aree interne a questo
- Le interviste devono essere condotte all'esterno dove possibile, soprattutto quando sono coinvolti più giocatori e giornalisti. Queste dovranno tenersi in aree coperte e riparate, lontane da fonti di rumore.
- Cibo e bevande devono essere consumati all'esterno

5.6. Personale di supporto in loco

Per assistere le squadre durante il torneo, la UEFA nominerà del personale dedicato in loco per accompagnare ciascuna squadra. Queste persone avranno un ruolo importante nella gestione quotidiana delle attività di squadra e faranno effettivamente parte della delegazione durante il torneo.

Ciascuna squadra sarà accompagnata da un Funzionario di collegamento con la squadra (Team Liaison Officer – "TLO") che rimarrà sempre con la squadra e sarà il collegamento diretto tra la squadra e la UEFA. Il TLO è responsabile della gestione del programma giornaliero della squadra e coordinerà tutti le attività legate agli spostamenti.



A ogni squadra che abbia il campo base in un paese ospitante sarà assegnato un Funzionario di collegamento per la sicurezza (Team Security Liaison Officer – “TSLO”) per la durata della sua partecipazione al torneo (potranno esserci delle eccezioni, a seconda dei casi). Il TSLO rimarrà con la squadra presso l’hotel che la squadra avrà designato come campo base (e l’hotel di transfer, se applicabile). Alle squadre con campo base fuori dal paese ospitante sarà assegnato un TSLO durante il soggiorno presso un hotel di transfer. I TSLO, nella maggior parte dei casi, saranno funzionari in forza alla polizia del luogo. Fungeranno da collegamento tra la squadra, la polizia, la UEFA e la federazione ospitante, per quanto riguarda le questioni legate alla sicurezza.

A tutte le squadre che alloggeranno in campo base situati nel paese ospitante saranno assegnati autisti professionisti per i veicoli della flotta assegnata alla squadra, oltre agli autisti deputati alla guida dei pullman della squadra.

Il TLO, il TSLO e tutti gli autisti a stretto contatto con i giocatori faranno parte del programma di test della UEFA per EURO 2020 e saranno tenuti a indossare la mascherina e ad adottare le misure sanitarie e di distanziamento fisico previste dal MOC.

5.7. Programma di tracciamento dei contatti e migliori pratiche

Al fine di minimizzare l’impatto su una squadra partecipante di un giocatore o un membro dello staff risultato positivo, ogni squadra sarà tenuta a mettere in pratica un rigoroso programma di tracciamento dei contatti per i membri testati, che tenga accuratamente nota delle interazioni tra persone del gruppo ad es. quando sono sedute in aereo/pullman, durante i pasti e tenere nota delle interazioni durante gli allenamenti, durante i trattamenti medici e gli scambi di natura sociale.

Per il tracciamento dei contatti degli altri gruppi di riferimento, si prega di consultare la Sezione 7.1.9 del presente MOC.



6. Operazioni di gara

Questa sezione descrive le procedure e le operazioni di gara per EURO 2020 nonché le misure di mitigazione che mirano per quanto possibile a proteggere le squadre partecipanti e gli arbitri quando sono presenti allo stadio. Questi gruppi di riferimento, in linea di principio, sono presenti allo stadio solamente nel giorno prima della gara e nel giorno della gara stessa.

6.1. Attività della squadra

6.1.1. Riscaldamento pre-partita

Il tempo trascorso nello spogliatoio deve essere ridotto al minimo. I giocatori potranno quindi entrare in campo per iniziare il riscaldamento pre-partita prima del tempo solitamente accordato. Le tempistiche esatte saranno concordate al più tardi nel corso della riunione organizzativa il giorno della partita, al fine di evitare qualsivoglia sovrapposizione con altre attività come quelle relative alla manutenzione del campo.

6.1.2. Allineamento e altre attività pre-partita

Le squadre non si allineeranno insieme nel tunnel come di consueto per evitare affollamenti. Le squadre entreranno quindi in campo subito dopo essere uscite dagli spogliatoi, una alla volta, per l'allineamento pre-partita. I giocatori e gli arbitri saranno invitati a mantenere almeno 1 metro di distanza tra le persone durante la cerimonia dell'allineamento.

Una volta che le squadre saranno entrate in campo, non potranno essere organizzate altre attività (ad es. accompagnatori dei giocatori, mascotte, ballerini, musicisti ecc.) e non ci saranno strette di mano tra le squadre o con gli arbitri.

Il lancio della monetina avverrà dopo l'allineamento solamente con i due capitani e l'arbitro mantenendo sempre 1 metro di distanza.

I gagliardetti potranno essere scambiati tra le due squadre, come concordato.

All'intervallo e prima del secondo tempo, le squadre saranno nuovamente tenute a non creare assembramenti all'interno del tunnel ed entreranno direttamente in campo secondo le tempistiche indicate nel countdown della gara.

6.1.3. Giocatori e staff in panchina

I giocatori e lo staff presenti in panchina e nei posti a sedere tecnici non saranno tenuti a indossare la mascherina durante la partita ma saranno tenuti a mantenere sempre il distanziamento fisico quando seduti e le squadre saranno tenute ad assicurare che i giocatori limitino il più possibile i contatti durante il riscaldamento.

Alle squadre sarà richiesto di etichettare le borracce e le bottiglie affinché ogni giocatore in campo e in panchina abbia la propria borraccia/bottiglia.

6.1.4. Scambio di maglia

Ai giocatori sarà consigliato di non scambiare le maglie.



6.2. Cerimonie

6.2.1. Cerimonia di apertura (solo ROM)

Prima dell'ingresso in campo delle squadre per la gara di apertura, avrà luogo la cerimonia di apertura del torneo. Tutti i materiali saranno rimossi e gli intrattenitori lasceranno il campo prima che le squadre entrino sul terreno di gioco.

6.2.2. Cerimonia pre-partita

Prima che le squadre entrino in campo per la partita, avrà luogo una breve cerimonia pre-partita con all'incirca 80 intrattenitori, che indosseranno tutti la mascherina e manterranno la distanza minima di 1m gli uni dagli altri. Due maglie giganti e uno striscione di EURO 2020 saranno presenti in campo durante la cerimonia pre-partita. Tutti i materiali saranno rimossi e gli intrattenitori lasceranno il campo prima che le squadre entrino sul terreno di gioco.

6.2.3. Cerimonia di chiusura (solo LON)

Prima che le squadre entrino in campo per la finale, avrà luogo una cerimonia di chiusura. Tutti i materiali saranno rimossi e gli intrattenitori lasceranno il campo prima che le squadre entrino sul terreno di gioco.

6.2.4. Cerimonia di consegna della coppa (solo LON)

Al termine della finale, avrà luogo in campo la cerimonia di consegna del trofeo.

6.3. Altre attività a livello del campo

Alcune attività limitate a livello del campo avranno luogo prima, durante e dopo la gara. Tutti i gruppi di riferimento con ruoli legati alla partita e vicini alle squadre saranno tenuti a indossare la mascherina e a rispettare sempre le disposizioni sul distanziamento fisico. Tra queste attività rientrano:

6.3.1. Manutenzione del campo

La manutenzione del campo sarà eseguita esclusivamente dai giardinieri quando le squadre non saranno presenti sul terreno di gioco.

6.3.2. Raccattapalle

Attorno al campo saranno dispiegati fino a 12 raccattapalle, all'esterno del perimetro delimitato dai cartelloni pubblicitari (Zona 2, si veda anche l'Allegato A).

I raccattapalle saranno tenuti a:

- Indossare la mascherina
- Tenere il pallone a terra tra i piedi finché necessario
- Disinfettare le mani prima e dopo il riscaldamento e prima e dopo ogni tempo
- Mantenere sempre una distanza di almeno 1,5 metri dai giocatori

Inoltre, tutti i palloni di gara saranno disinfettati prima e dopo il riscaldamento (se gli stessi palloni saranno utilizzati durante la gara) e durante l'intervallo.



6.3.3. Personale delle emittenti e fotografi

Tutto il personale delle emittenti deputato a operare nella Zona 2 (campo e dintorni) durante la gara, ad es. cameraman e staff tecnico, sarà tenuto a rispettare sempre il distanziamento fisico minimo dai giocatori e dagli arbitri così come gli uni dagli altri. Le stesse disposizioni si applicano ai fotografi.

Il personale delle emittenti deputato a operare nella Zona 10 (area squadre) durante la gara, ad es. operatore steadicam lungo le linee di fondo sarà incluso nel programma di test della UEFA per EURO 2020. Per maggiori informazioni si veda la Sezione 7.3.

A un numero limitato di fotografi sarà concesso entrare nell'area vicino alle panchine delle squadre per un periodo non superiore a 5 minuti, mantenendo sempre il distanziamento fisico minimo, per scattare foto delle squadre prima dell'inizio della gara. I fotografi potranno sostare solamente in un'area pre-definita e separata dai giocatori e saranno sempre accompagnati.

6.4. Organizzazione di gara

Come descritto nella Sezione 4.3, saranno adottate ulteriori misure aggiuntive al fine di limitare il contatto diretto tra i gruppi individuati a cui è garantito l'accesso all'area competizione/squadra, ad es. le squadre presenteranno i documenti di gara mediante un modulo online (TIME).



7. Operazioni svolte all'interno dello stadio

Questa sezione descrive le procedure e le misure di mitigazione applicabili allo stadio e alle sue immediate vicinanze, ossia tutte le aree incluse nella panoramica specifica per EURO 2020.

Le operazioni svolte allo stadio si distinguono in due categorie differenti: operazioni di servizio e operazioni di accoglienza:

- Le operazioni di servizio [back-of-house] riguardano tutte le persone accreditate (compresi i membri delle squadre partecipanti) e le aree dello stadio che sono essenziali alla preparazione e allo svolgimento delle gare di EURO 2020. Tutti coloro che saranno coinvolti nelle operazioni di servizio saranno soggetti ai termini e alle condizioni di accreditamento di EURO 2020.
- Le operazioni di accoglienza [front-of-house] riguardano tutte le attività a contatto con i clienti e i gruppi di riferimento come i titolari di biglietto e i fruitori dei servizi di hospitality.

L'approccio teso a minimizzare il rischio di diffusione del COVID-19 durante lo svolgimento delle gare di EURO 2020 prevede l'adozione di una serie di misure diverse, partendo dal distanziamento fisico e dall'accettazione delle misure di igiene come l'utilizzo della mascherina. Tali misure sono supportate da strutture e segnaletica specifiche, da un'apposita comunicazione e da un programma di pulizia e disinfezione dettagliato.

Lo scopo è creare un ambiente il più possibile controllato, che si fonda su questi due elementi chiave:

- L'accesso allo stadio (all'interno del perimetro di sicurezza esterno) sarà consentito solamente ai titolari di un biglietto o di un dispositivo di accredito.
- Saranno forniti una serie di strumenti al fine di guidare e gestire i movimenti e i flussi di persone per evitare i flussi inversi e gli assembramenti, basandosi sempre sui requisiti relativi al distanziamento fisico.

L'obiettivo globale è definire le misure più adeguate a seconda della densità, dell'utilizzo degli spazi e della natura delle attività al fine di minimizzare il rischio di diffusione del COVID-19 all'interno dello stadio e delle aree all'interno del perimetro di sicurezza esterno.



A. PRINCIPI GENERALI

7.1. Procedure e misure di mitigazione generali

Le seguenti procedure e misure di mitigazione generali in materia di COVID-19 saranno applicate alle operazioni di servizio e alle operazioni di accoglienza nell'arco dell'intero periodo di disponibilità per EURO 2020, che è definito come il periodo nel quale lo stadio sarà disponibile esclusivamente per l'organizzazione di EURO 2020 (a partire da quattro settimane prima della prima gara fino a quattro giorni dopo l'ultima gara giocata presso lo stadio). Chiunque acceda all'interno del perimetro dello stadio durante questo periodo sarà obbligato, attraverso l'accredito o i termini e le condizioni di ticketing, a rispettare tali procedure e misure di mitigazione.

7.1.1. Distanziamento fisico

Per assicurare l'uniformità nelle operazioni di servizio, dovrà essere mantenuta una distanza fisica di 1,5 metri (misurata da naso a naso, si veda l'Allegato B) in tutti i 12 stadi di EURO 2020. Tale distanza minima dovrà essere rispettata in ogni momento, tranne quando saranno installate o utilizzate ulteriori misure protettive (come divisorie in plexiglass, muri di separazione o schermi protettivi) oppure nel caso in cui una deviazione dalla distanza minima sia ritenuta accettabile (ad es. la distanza tra i giocatori durante l'allineamento pre-partita).

Per quanto riguarda le operazioni di accoglienza il distanziamento fisico varierà a seconda dello scenario operativo, come definito dell'ente ospitante (si veda la Sezione 7.5.5).

7.1.2. Mascherine

stadio dovranno obbligatoriamente indossare mascherine di tipo IIR (coprenti bocca e naso). Chiunque non rispetti tale norma sarà segnalato al responsabile in materia di igiene e potrà essere allontanato dallo stadio. Potranno essere garantite esenzioni alle persone accreditate sedute in spazi di lavoro dedicati, posizionate a debita distanza dagli altri o ai fruitori dei servizi di hospitality una volta seduti nei posti a loro dedicati all'interno delle lounge o delle suite (skybox). Inoltre, saranno garantite delle eccezioni per i giocatori e gli staff seduti sulle panchine (si veda la Sezione 6.1.3), per gli arbitri, i commentatori e i presentatori TV (si veda la Sezione 7.4.1), così come per gli spettatori durante la consumazione di cibo e bevande.

Tutti i presenti in loco saranno tenuti a dotarsi della propria mascherina. Le mascherine dovranno essere sostituite regolarmente. Allo stadio ci sarà una fornitura aggiuntiva di mascherine, a disposizione del personale in caso di necessità. Per i titolari di biglietto e per gli ospiti, sarà disponibile una riserva pari al 10% della capienza dello stadio in occasione di ogni gara.

7.1.3. Postazioni per igienizzante mani

In tutti i punti di accesso allo stadio e ai punti di ingresso di ciascuna delle zone dello stadio sarà fornito dell'igienizzante per le mani, come definito nell'Allegato A, così come nelle aree specifiche all'interno di queste zone, ad es. atri, toilette, lounge hospitality.



7.1.4. Gestione dei flussi

Saranno adottate una serie di misure fisiche per gestire i movimenti delle persone nelle aree comuni, al fine di evitare assembramenti e flussi inversi e assicurare che chiunque all'interno dello stadio, indipendentemente dal tipo di attività svolta, rispetti i requisiti relativi al distanziamento fisico.

Tali misure comprendono:

- l'installazione di sistemi per la gestione delle code, ad es. davanti ai punti di ristoro, agli stand di vendita di merchandising e al centro accrediti;
- l'installazione di barriere provvisorie, di muri o di altre misure di separazione per dividere i flussi, se necessario;
- adesivi e indicazioni a terra per favorire spostamenti monodirezionali in alcuni corridoi stretti (ad es. toilette negli atrii) a indicare il necessario distanziamento;
- indicazioni e cartelli per guidare e informare i presenti sulle misure applicabili (si veda la panoramica nell'Allegato C);
- posizionamento di steward a sostegno della gestione dei flussi e per assicurare il rispetto delle regole.

7.1.5. Comunicazione

Si prevede di utilizzare una vasta gamma di metodi di comunicazione per fornire a tutti all'interno dello stadio, sia in ambito di servizio sia di accoglienza, le indicazioni e le informazioni necessarie e per assicurarsi che le persone siano a conoscenza delle procedure e dei requisiti in essere e che conseguentemente li rispettino.

allo stadio saranno utilizzati i seguenti metodi di comunicazione:

- Cartelli all'entrata e negli spazi comuni
- Sistema di altoparlanti
- Monitor TV e display elettronici presso i punti ristoro
- Maxischermi all'interno dell'arena

Le istruzioni e i promemoria per spettatori e personale comprenderanno, tra gli altri,: "Mantenere le distanze"; "Si prega di indossare sempre la mascherina"; "Lavare accuratamente le mani"; "Utilizzare le postazioni per la disinfezione delle mani"; "Limitare i contatti con altre persone" (si veda la panoramica nell'Allegato C).

7.1.6. Pulizia e disinfezione

In generale, tutte le aree dello stadio utilizzate nel periodo di preparazione saranno pulite regolarmente nelle giornate di gara e nelle giornate non di gara. Tali operazioni comprendono anche lo smaltimento delle mascherine e di altri articoli igienici.

In aggiunta al programma di pulizia quotidiana, sarà elaborato un piano di disinfezione, che consideri le tempistiche delle diverse attività, concentrandosi soprattutto:

- sulle superfici che vengono toccate di frequente, specialmente nelle aree altamente frequentate, come il centro accrediti;
- aree interne riservate alle squadre, agli arbitri e ai funzionari di gara UEFA (Zona 10);
- Aree catering e hospitality, negozi di merchandising e punti ristoro.



7.1.7. Utilizzo di spazi interni chiusi

Per le aree interne chiuse (uffici eventi, centro volontari ecc.) sarà imposto un limite massimo di sicurezza di almeno 2,25m²/persona. L'accesso a tali aree sarà controllato e il numero di persone sarà monitorato al fine di assicurare che non venga superato il numero massimo di persone ammesse in quell'area. Al personale sarà indicato di aprire periodicamente porte e finestre (escluse le porte antincendio) per aerare gli spazi chiusi.

7.1.8. Controllo della temperatura

Se richiesto dalle autorità competenti, chi entrerà allo stadio dovrà sottoporsi al controllo della temperatura.

7.1.9. Tracciamento dei contatti

Se richiesto dalle autorità competenti, a chi entrerà allo stadio sarà comunicato di scaricare la app nazionale per il tracciamento dei contatti. Inoltre, il tracciamento dei contatti sarà sostenuto dal Sistema globale di controllo degli accessi (Global Access Control System – "GACS") per le operazioni di servizio, come delineato nella Sezione 7.2.2. Se sarà richiesto il tracciamento dei contatti per le operazioni di accoglienza, la UEFA sarà in grado di fornire i dettagli di tutti i titolari di biglietto seduti nelle vicinanze della persona contagiata.

B. OPERAZIONI DI SERVIZIO

7.2. Procedure e misure specifiche di mitigazione per le operazioni di servizio

Le misure descritte di seguito si applicano a tutto il personale accreditato e alle sue attività durante la preparazione, l'evento e il successivo smantellamento. Gran parte delle attività di servizio sono confinate in aree non accessibili ai titolari di biglietto e agli ospiti.

Durante la fase di preparazione e nelle giornate di non gara, si prevede di considerare lo stadio come area di ufficio, con accesso limitato agli spazi interni chiusi e a gran parte delle attività svolte all'esterno o in spazi non recintati. Nel giorno di gara, le operazioni di servizio non avranno alcun impatto sui titolari di biglietto e sugli ospiti.

7.2.1. Sistema di accreditamento

Per l'intero periodo di disponibilità dello stadio, l'organizzazione di EURO 2020 metterà in atto il sistema di accreditamento UEFA per assicurarsi che solamente le persone autorizzate possano avere accesso allo stadio. L'accesso allo stadio per i gruppi di riferimento impegnati in attività di servizio sarà possibile solamente con un dispositivo di accreditamento valido e attivato.

Nei casi in cui il proprietario dello stadio abbia affittato alcuni spazi dell'impianto (come uffici, cliniche, centri fitness) o laddove il proprietario dell'impianto abbia i propri uffici nell'edificio (ad es. club o federazione), le persone che lavorano all'interno di questi spazi potranno continuare ad accedere ai propri uffici nei giorni in cui non sono previste gare se accettano di rispettare i termini e le condizioni di accreditamento di EURO 2020. A essi saranno rilasciati dispositivi di accreditamento personali per EURO 2020 (e saranno quindi considerato personale accreditato) con le zone a cui potranno accedere, per poter usufruire dei propri uffici. In linea di principio, l'accesso non è consentito il giorno precedente alla gara e il giorno stesso della gara, a meno che la UEFA non conceda un'esenzione (applicabile solamente al personale strettamente necessario).

Termini e condizioni di accreditamento

Chiunque richieda un accreditamento è tenuto ad accettare i termini e le condizioni di accreditamento, che includono l'obbligo generico di rispettare le misure sanitarie.

Identificazione del personale accreditato

Per motivi di sicurezza, ogni persona accreditata deve registrarsi sulla banca dati per l'accreditamento della UEFA con il proprio nome, i dati del proprio documento di identità, la nazionalità e un indirizzo email valido. Ogni dispositivo di accreditamento è dotato di un chip RFID che può essere letto dal Sistema globale di controllo degli accessi "GACS". Grazie al sistema GACS e al fatto che ogni dispositivo di accredito è collegato



a una persona specifica, sarà possibile individuare e contattare tutti coloro che siano stati presenti allo stadio in un giorno specifico, se necessario.

Briefing su salute e sicurezza per il personale accreditato

Prima di ricevere il dispositivo di accreditamento per EURO 2020, ogni persona accreditata dovrà completare un briefing online su salute e sicurezza, comprendente le questioni legate al COVID-19, per familiarizzare con le procedure e le misure specifiche adottate allo stadio e per ricevere informazioni sui comportamenti da tenere per proteggere se stessi e gli altri.

Per evitare di concentrare molte persone in una stessa area, il briefing sarà disponibile esclusivamente online.

Il completamento del briefing sarà un requisito necessario per ricevere il dispositivo di accreditamento.

Eccezioni

Pass per visitatori

Gli affittuari i cui uffici si trovino all'interno dello stadio potranno ricevere clienti o visitatori solamente previo rilascio di un pass per visitatori EURO 2020 per ospiti e visitatori. Gli affittuari hanno la responsabilità di rispettare il processo di registrazione e raccolta dei visitatori da svolgersi presso il perimetro di sicurezza esterno. Non sarà consentito ricevere clienti e visitatori nel giorno precedente alla gara e nel giorno di gara.

Il gestore dello stadio potrà organizzare tour dello stadio che comprendano le aree utilizzate dall'organizzazione di EURO 2020. Tali tour non saranno permessi nel giorno precedente alla gara e nel giorno di gara e il gestore dello stadio ha la responsabilità di assicurarsi che i tour non si sovrappongano con le attività di EURO 2020 che si tengono nei medesimi spazi. I partecipanti ai tour dovranno indossare i pass per visitatori e il gestore dello stadio avrà la responsabilità di rispettare il processo di registrazione e raccolta per visitatori da svolgersi presso il perimetro di sicurezza esterno. Il gestore dello stadio e/o i relativi affittuari sono responsabili dei titolari di pass per visitatori e l'organizzazione di EURO 2020 declina ogni responsabilità a riguardo.

Accrediti non personali

In linea di principio, il personale delle autorità pubbliche sarà accreditato con accredito personale. Nel caso in cui agenzie/enti invieranno funzionari con preavviso limitato oppure se i turni nei giorni di gara non sono noti in anticipo, la UEFA fornisce un numero definito di accrediti "non personali". Gli accrediti non personali hanno lo stesso formato degli accrediti personali e includono un chip RFID per registrare ogni ingresso e uscita dalle zone e dai perimetri esterni di sicurezza.

Ogni agenzia è responsabile della distribuzione degli accrediti non personali al proprio personale nei rispettivi giorni di gara. L'autorità competente deve creare un registro in cui sia indicata l'identità di chiunque riceva il dispositivo di accredito e il relativo documento di identità utilizzato per l'accreditamento.



Pass con accompagnatore

Su richiesta della dirigenza della UEFA, i pass con accompagnatore possono essere rilasciati alle persone prive di accredito come i rappresentanti senior delle aziende sponsor. I titolari di pass con accompagnatore possono entrare e visitare lo stadio purché siano accompagnati nel corso della loro visita da una persona accreditata appartenente all'organizzazione di EURO 2020.

I titolari di pass con accompagnatore sono tenuti a registrarsi presso il centro accrediti per ritirare il proprio pass con accompagnatore. Il pass deve essere restituito al termine della visita. Ogni pass contiene un chip RFID e sarà collegato alle persone registrate durante la visita allo stadio.

Pass per consegne

I pass per consegne sono rilasciati agli autisti che effettuano consegne una tantum. Le consegne sono pre-stabilite sulla piattaforma per le consegne online della UEFA. Gli autisti sono tenuti a depositare il proprio documento di identità presso i punti logistici per ricevere il proprio pass per consegne. Il pass per consegne contiene un chip RFID e sarà tenuto un registro che abbini i pass alle persone che lo ricevono.

Modulo di consenso epidemiologico (modulo EPA)

Tutti i dispositivi di accreditamento saranno disattivati ogni notte e dovranno essere riattivati ogni giorno prima che il titolare possa entrare allo stadio. A tal proposito, ciascun titolare di accredito dovrà consegnare un modulo EPA elettronico (si veda l'Allegato D) utilizzando uno smartphone, un tablet o un computer. Il rispettivo dispositivo di accredito sarà attivato solamente in presenza della ricevuta del modulo online debitamente compilato. Non sarà consentito entrare allo stadio alle persone con dispositivo di accredito non attivato.

Il sistema di attivazione/disattivazione dei dispositivi di accreditamento sarà gestito centralmente da UEFA in accordo con la federazione ospitante. Questo consentirà all'organizzazione di EURO 2020 di avere pieno controllo sulle procedure di accesso e sulla capacità di negare l'accesso allo stadio.

I moduli online saranno cancellati dalla UEFA quattro settimane dopo la disputa dell'ultima gara presso lo stadio, tranne nel caso in cui le autorità competenti decidano diversamente.

Tutti i titolari di accredito facenti parte del Gruppo 1 testato e gli arbitri del Gruppo test 2 (si veda la Sezione 4.3), i titolari di accrediti non personali come le forze dell'ordine, i titolari di pass per visitatori, di pass con accompagnatore e di pass per consegne sono esenti dalla partecipazione al processo di compilazione dell'EPA elettronico.

- a. Per tutti i titolari di accredito facenti parte del Gruppo test 1 e gli arbitri del Gruppo test 2 di cui sopra sarà attuata una procedura di controllo degli accessi dedicata alle entrate della Zona 10, pertanto tali accrediti non saranno disattivati ogni notte.
- b. Nel caso degli accrediti non personali rilasciati alle autorità pubbliche, ogni agenzia/ente si assicura che, conformemente alle sue procedure interne, i funzionari che accedono allo stadio rispettino i requisiti legati al COVID-19 e, se necessario, sia in grado di documentare il rispetto di tali procedure alle autorità di salute pubblica. Per questo motivo, gli accrediti non personali non saranno disattivati ogni notte.
- c. I titolari di pass per visitatori sono tenuti a compilare il modulo EPA cartaceo e l'accesso allo stadio sarà consentito solamente nel caso i criteri in questione siano rispettati. È responsabilità del gestore dello stadio e/o dell'affittuario conservare i moduli EPA cartacei per 4 settimane, per fornire eventuali informazioni alle autorità sanitarie.
- d. I titolari di pass con accompagnatore dovranno compilare il modulo EPA cartaceo al momento della registrazione presso il centro accrediti e potranno accedere allo stadio solamente nel caso in cui i relativi criteri siano rispettati. L'organizzazione di EURO 2020 conserverà i moduli EPA compilati per quattro settimane per poter fornire informazioni alle autorità sanitarie, se richiesto.
- e. I titolari di pass per consegne dovranno compilare il modulo EPA cartaceo al momento della registrazione presso i punti logistici e potranno accedere allo stadio solamente nel caso in cui i relativi criteri siano rispettati. L'organizzazione di EURO 2020 conserverà i moduli EPA compilati per quattro settimane per poter fornire informazioni alle autorità sanitarie, se richiesto.

7.2.2. Zone e controllo degli accessi

Presso lo stadio sarà istituito un sistema di divisione a zone per controllare gli accessi a determinate aree e per assicurare che solamente le persone che devono svolgere un determinato compito in una specifica area possano accedere all'area stessa. Sebbene sia una pratica standard della UEFA definire un sistema a zone nelle sedi della competizione, il sistema tradizionale è stato modificato in risposta alla pandemia da COVID-19, al fine di limitare ulteriormente gli accessi e ridurre il numero di persone in alcune zone sensibili.

Nei giorni in cui non sono previste gare saranno attive solamente poche zone, mentre nei giorni di gara saranno attive tutte le zone, conformemente allo specifico programma operativo della giornata.

L'accesso alle diverse zone è controllato dagli steward utilizzando lettori GACS. Nei giorni di gara, quando tutte le zone sono attive, il sistema fornisce informazioni in tempo reale sul numero preciso di persone all'interno dello stadio e in ciascuna zona, in qualsiasi momento. Inoltre, sarà possibile, se necessario, recuperare gli orari di entrata e di uscita di ciascuna persona (in relazione a ciascuna zona e al perimetro dello stadio). Nei giorni in cui sono previste gare, le zone corrispondenti ad aree interne chiuse saranno attivate per assicurare il rispetto della capacità massima di sicurezza. Se richiesto dalle autorità, potranno essere recuperate gli orari di entrata/uscita di ogni persona in relazione a tali zone. Una panoramica delle zone è presente dell'Allegato A.



7.2.3. Cibo e bevande

I seguenti spazi e servizi di catering saranno disponibili nelle aree di servizio:

- Il catering per le squadre sarà consegnato direttamente negli spogliatoi
- Postazioni pausa nelle aree uffici, con bevande calde e fredde esclusivamente per il personale autorizzato a utilizzare gli uffici in questione.
- Postazione pausa nel broadcast compound, con bevande calde e fredde esclusivamente per il personale autorizzato a utilizzare gli uffici in questioni.
- Area break nel broadcast compound, una piccola tenda nel complesso in cui bevande e calde e fredde siano disponibili in orari specifici nell'arco della giornata, a uso del personale autorizzato a essere presente all'interno del broadcast compound.
- Bistrot per il personale, con pasti pre-confezionati che saranno consegnati al personale. Il personale potrà mangiare nei posti a sedere (rispettando il distanziamento minimo) oppure in un'area assegnata all'esterno e negli spazi non recintati, come i posti a sedere delle tribune. A seconda del numero di persone, saranno assegnate delle finestre temporali.
- Nelle aree di lavoro per media e fotografi potranno essere disponibili bevande. Inoltre, saranno disponibili per i rappresentanti dei media sacchetti per il pranzo pre-confezionati.
- Catering per altri gruppi di riferimento (ad es. steward).

Nella preparazione, il confezionamento, la distribuzione e il consumo di cibo e bevande in tutte le aree sopra menzionate e per i gruppi di riferimento interessati saranno applicate le più rigorose misure di igiene, conformemente ai regolamenti locali.

7.2.4. Procedure di risposta medica per il personale accreditato

Al personale accreditato che non si senta bene e che non sia ancora entrato allo stadio sarà comunicato di rimanere a casa o nella propria stanza di hotel. Al personale già presente allo stadio che dica di non sentirsi bene sarà chiesto di informare il Funzionario responsabile in materia di igiene. Presso lo stadio saranno disponibili stanze per l'isolamento provvisorio del personale in tali occasioni, fino a quando non saranno prese ulteriori disposizioni. In caso di contagio da COVID-19 confermato, la situazione dovrà essere comunicata alle autorità competenti nel periodo di tempo definito da queste ultime [si chiede alle autorità competenti di specificare].

7.3. Piani e procedure organizzative adattati

7.3.1. Spogliatoi delle squadre

A seconda delle dimensioni dello spogliatoio, potrebbero essere utilizzate stanze o spazi vicini per rispettare i requisiti relativi al distanziamento fisico.

Inoltre, alle squadre verranno fornite le seguenti istruzioni e informazioni:

- Le saune, le piscine e le vasche jacuzzi saranno chiuse o svuotate.
- I bagni di ghiaccio individuali potranno essere utilizzati se l'acqua è stata disinfeccata e purché dopo ogni utilizzo l'acqua sia sostituita e che i punti di contatto abituali lungo i bordi della vasca siano asciugati con il disinfeccante.
- Eventuali attrezzature per il fitness saranno disinfectate prima e dopo ciascun utilizzo e devono essere posizionate o in una zona dello spogliatoio completamente separata dall'area dello spogliatoio propriamente detta o in una stanza separata.



- Le attrezzature per la fisioterapia e i letti per i massaggi saranno disinfezzi prima e dopo ciascun utilizzo e devono essere situati o in una zona dello spogliatoio completamente separata dall'area dello spogliatoio propriamente detta o in una stanza separata.

Valgono gli stessi principi per lo spogliatoio dell'arbitro. Se lo spazio è limitato, saranno individuate stanze aggiuntive o soluzioni alternative per la squadra arbitrale.

L'area degli spogliatoi, i percorsi e i punti di accesso delle squadre (corridoi, maniglie delle porte, corrimani ecc.), le panchine delle squadre e i posti a sedere per lo staff tecnico (compresi i posti a sedere aggiuntivi utilizzati per garantire il distanziamento fisico) saranno accuratamente disinfezzi prima dell'arrivo della squadra il giorno prima della partita, tra le sessioni di allenamento il giorno prima della partita e prima della gara. Una volta che gli spogliatoi sono stati disinfezzi prima dell'arrivo delle squadre, nessuno potrà accedervi fino all'arrivo della squadra, ad eccezione dello staff di supporto precedentemente testato, ad es. i magazzinieri.

7.3.2. Panchine, posti a sedere per lo staff tecnico e posti a sedere aggiuntivi

I giocatori di riserva e lo staff tecnico saranno tenuti a mantenere una distanza di almeno 1 metro tra di loro durante la permanenza in panchina. Per garantire uno spazio sufficiente a tutti i giocatori di riserva e allo staff tecnico conformemente ai regolamenti della competizione, sarà messa a disposizione un'area recintata sulle tribune.

7.3.3. Tribuna stampa e postazioni di commento

La collocazione dei media e delle emittenti sulle tribune avverrà nel rispetto dei requisiti relativi al distanziamento fisico. Poiché i commentatori sono temporaneamente esentati dall'obbligo di indossare la mascherina durante l'incontro (si veda la Sezione 7.4.1), saranno installati dei divisorii in plexiglass tra le postazioni di commento.

7.3.4. Media centre dello stadio

Le aree di lavoro dei giornalisti e dei fotografi saranno utilizzate nel rispetto dei requisiti relativi al distanziamento fisico. Le postazioni utilizzabili saranno indicate in maniera visibile.

7.3.5. Postazioni per le telecamere delle emittenti

È stata individuata con esattezza la posizione di ciascuna postazione per telecamera. Ogni postazione sarà messa in sicurezza e i requisiti relativi al distanziamento fisico saranno rispettati. Come ulteriore misura relativa alle postazioni per telecamera all'interno della Zona 10, i cameramen saranno inseriti del programma di test della UEFA per EURO 2020.

7.3.6. Postazioni interviste flash e in piedi

Le trasmissioni in diretta (come quelle nel giorno prima della partita, nel pre-partita, durante l'intervallo, e i programmi di presentazione post-gara, così come le interviste con i giocatori e i dirigenti della squadra), che avvengono tradizionalmente a livello del campo, saranno effettuate in tribuna, in un'area recintata sopra l'area squadra, a meno che non ci sia sufficiente spazio vicino al terreno di gioco, nel qual caso tali attività potranno essere effettuate a livello del campo, lungo la linea di fondo principale, a distanza di sicurezza dalle panchine e dalle zone di riscaldamento dei giocatori.

7.3.7. Postazioni di presentazione e studi con vista campo

Un numero limitato di postazioni di presentazione recintate (piattaforme TV all'aperto sulle tribune utilizzate per le presentazioni pre-partita, l'intervallo e le attività post-partita in piedi) e di studio con vista campo (studi TV indoor con vista sul campo) sarà installato nelle tribune conformemente ai requisiti relativi al distanziamento fisico.



7.3.8. Broadcast compound

Il broadcast compound è il centro tecnico per le operazioni di trasmissione allo stadio, situato nelle vicinanze dell'impianto (Zona 7). È uno spazio transennato, sorvegliato 24 ore su 24 e accessibile solamente ai titolari di accredito che necessitano di lavorare in questo specifico spazio. Il broadcast compound sarà disposto in modo da consentire uno spazio sufficiente per il movimento delle persone, rispettando così i requisiti relativi al distanziamento fisico.

7.4. Operazioni di trasmissione e media

7.4.1. Ulteriori procedure applicabili alle attività di trasmissione

Le seguenti misure saranno applicate durante tutte le operazioni di trasmissione:

- Lo schermo per il microfono sarà disinfeccato o sostituito dopo ogni intervista.
- I commentatori sono temporaneamente esentati dall'obbligo di indossare la mascherina durante la trasmissione, ma saranno tenuti a indosarne una in tutte le altre occasioni. Lo stesso vale per i presentatori TV e i giornalisti che conducono le interviste. I commentatori, i presentatori e gli intervistatori dovranno sempre rispettare il distanziamento fisico da tutti gli altri membri della squadra (compresi i commentatori in seconda/i co-presentatori), dagli ospiti e dagli intervistati.
- Ogni intervistatore deve utilizzare il proprio auricolare IFB (gli auricolari non possono essere condivisi) oppure devono essere posizionati degli altoparlanti nella postazione dedicata all'intervista. In linea di principio, gli auricolari IFB non possono essere proposti o forniti agli intervistati. Tuttavia, in circostanze eccezionali potrebbe essere consentito utilizzare auricolari IFB usa e getta, previa autorizzazione della UEFA.

7.4.2. Allenamento il giorno prima della partita

Per le sessioni di allenamento allo stadio il giorno prima della partita, le attività dei media avverranno in determinati spazi, come definito dalla UEFA per assicurare il rispetto del distanziamento fisico.

7.4.3. Conferenze stampa

Le conferenze stampa pre- e post- partita saranno organizzate utilizzando un sistema per conferenze stampa da remoto gestito dalla UEFA. Ciò significa che soltanto a un numero limitato di persone sarà consentito accedere alla sala della conferenza stampa, ossia tre membri della squadra (allenatore, giocatore e addetto stampa) e quattro rappresentanti host broadcaster/della UEFA. Tra il tavolo della conferenza stampa, la telecamera dell'host broadcaster e il tavolo del suono sarà mantenuta una distanza minima di 3 metri.

7.4.4. Zone miste

La UEFA attuerà soluzioni da remoto per consentire l'accesso dei media alle squadre dopo la partita (non ci sarà alcun assembramento, come accade generalmente durante le tradizionali interviste in zona mista).



C. OPERAZIONI DI ACCOGLIENZA

Questa sezione è soggetta allo scenario operativo principale, che l'ente ospitante sceglierà a inizio aprile 2021.

7.5. Procedure e misure di mitigazione operative specifiche

7.5.1. Comunicazione con lo spettatore

Le funzioni dedicate agli spettatori dell'app ufficiale di EURO 2020 consentiranno agli organizzatori di EURO 2020 di fornire informazioni dettagliate e indicazioni sui requisiti sanitari, le misure di mitigazione e le responsabilità durante tutto l'arco dell'esperienza dello spettatore. Questo consentirà agli spettatori locali e a quelli provenienti da altri paesi di prepararsi all'evento grazie ai consigli e alle spiegazioni relativi al COVID-19 circa il sistema di ticketing, il soggiorno, la mobilità, la città ospitante e alla pianificazione del giorno di gara.

7.5.2. Termini e condizioni per il ticketing e l'hospitality

I termini e le condizioni per il ticketing e i termini e le condizioni per l'hospitality (dove applicabili) sono da considerarsi validi per ogni biglietto e per ogni titolare di biglietto. Comprendono i seguenti requisiti, che consentiranno il rispetto di specifiche misure di mitigazione relative al COVID-19:

- Regolamenti specifici per ciascun paese: per entrare nel paese ospitante, i titolari di biglietto devono rispettare tutti i requisiti in essere (come i requisiti relativi ai test).
- Rispetto delle misure sanitarie: tutti i titolari di biglietto sono tenuti a rispettare le misure sanitarie in essere, che comprenderanno il Codice di comportamento dello spettatore (the Spectators Code of Conduct) (Si veda a tal proposito l'Allegato E).

Per incentivare i titolari di biglietto a non assistere a una gara qualora non si sentano bene (compresi i sintomi da COVID-19), il biglietto può essere trasferito a un'altra persona, purché le informazioni personali del nuovo titolare siano fornite prima della partita.

7.5.3. Procedure di entrata/uscita dallo stadio

Per entrare allo stadio, gli spettatori attraverseranno due perimetri: il perimetro di sicurezza esterno e il perimetro di sicurezza interno.

Il perimetro di sicurezza esterno comprende un perimetro recintato nel quale sono presenti in diversi ingressi per gli spettatori. Presso ciascuno degli ingressi, saranno messe in atto le seguenti procedure:

- Igienizzante per le mani e mascherine: sarà ricordato agli spettatori di utilizzare l'igienizzante per le mani e di indossare la mascherina. Presso ciascun ingresso saranno disponibili mascherine in caso di necessità.
- Attivazione del biglietto da mobile o controllo dei biglietti cartacei mediante penna chimica: tali operazioni saranno effettuate dagli steward, mentre i volontari forniranno una prima assistenza in caso di problemi. Per ridurre gli assembramenti, i titolari di biglietto i cui problemi non siano stati risolti, saranno indirizzati al centro biglietti dello stadio.
- Perquisizione per rilevare eventuali articoli proibiti: sarà eseguita dagli steward utilizzando un rilevatore a mano. Le perquisizioni fisiche saranno eseguite solamente in caso di segnalazione acustica.

Attualmente non è previsto il controllo della temperatura tranne dove richiesto dalle autorità competenti. In tal caso, il controllo della temperatura sarà effettuato presso gli ingressi situati nel perimetro di sicurezza esterno.



I muri dello stadio coincidono con il perimetro di sicurezza interno, che gli spettatori attraverseranno tramite cancelli a tornello.

Ai cancelli saranno eseguite le seguenti procedure:

- Controllo dei biglietti ai tornelli: in caso di problemi, gli spettatori saranno assistiti dai volontari e dagli steward e saranno indirizzati al punto informazioni più vicino al tornello.

Le seguenti misure di igiene saranno messe in atto per steward e volontari assegnati ai perimetri di sicurezza esterno e interno:

- Tutti gli steward e i volontari saranno tenuti a indossare la mascherina.
- Sarà attuata una procedura per assicurare la periodica disinfezione delle mani e la periodica sostituzione delle mascherine.
- Presso tutti gli ingressi saranno collocati specifici bidoni per lo smaltimento delle mascherine.

A ogni titolare di biglietto sarà consigliato un orario di ingresso allo stadio. Tale orario sarà indicato sul biglietto e sarà basato sul settore dello stadio. L'obiettivo è gestire i flussi agli ingressi e nei corridoi. Tuttavia, alle persone che arriveranno al di fuori dell'orario consigliato non sarà impedito l'accesso allo stadio.

7.5.4. Risposta medica e altre procedure di risposta

La risposta medica e le procedure di risposta saranno concordate con le autorità competenti, basandosi sui seguenti principi:

- Chiunque ritenga di avere sintomi da COVID-19 deve contattare lo steward più vicino, che informerà il personale medico presente in loco.
- A seconda delle dimensioni dello stadio, saranno individuate una o più sale che verranno utilizzate come stanze per l'isolamento temporaneo per persone con sintomi da COVID-19 fino a quando non saranno prese ulteriori disposizioni per la loro evacuazione. Se le autorità competenti richiedessero di effettuare il controllo della temperatura, saranno individuate delle aree per la prima assistenza medica nei pressi del perimetro di sicurezza esterno e saranno utilizzate per l'isolamento provvisorio.
- Dopo la gara, agli spettatori potrà essere chiesto di riferire alle autorità competenti potenziali sintomi o casi confermati di COVID-19 entro il periodo di tempo specificato dalle autorità. [si chiede alle autorità competenti di specificare].

7.5.5. Distanziamento fisico

Come regola generale, si prevede di applicare un distanziamento fisico di circa 1 metro nello scenario di tipo N2 e di 1,5 metri nello scenario di tipo N3. Potrebbero essere effettuate delle variazioni nei posti a sedere in tribuna riservati agli spettatori e nelle aree hospitality. Potrebbero essere determinate disposizioni diverse dei posti a sedere (si veda l'Allegato F) a seconda dello scenario operativo principale definito dall'ente ospitante e comunicato alle autorità.



7.6. Hospitality e negozi

7.6.1. Principi generali

Saranno attuate misure organizzative rigorose, tra cui:

- l'organizzazione di flussi di lavoro per limitare i punti di incrocio tra il personale
- l'indicazione al personale di servizio di indossare mascherine FFP 2

7.6.2. Hospitality

L'idea di hospitality si basa sui seguenti punti chiave:

- Minimizzare i punti di contatto tra gli ospiti nelle aree hospitality (ad es. nessun guardaroba tranne che per la VIP lounge)
- Tutti gli ospiti delle lounge e delle suite saranno seduti
- Catering in stile ristorante (cibo servito ai tavoli, bevande servite al tavolo, nessun servizio bar per ridurre gli spostamenti degli ospiti)

Nelle lounge dovranno essere rispettati i seguenti requisiti relativi al distanziamento fisico:

- Un minimo di 4m² per persona all'interno della lounge
- Un minimo di 0,8m tra gli ospiti allo stesso tavolo (da naso a naso)
- Un minimo di 1,5m tra i tavoli vicini
- Un minimo di 1,3m tra gli schienali delle sedie tra tavoli vicini

Le suite hospitality sono considerate zone private per i clienti e saranno utilizzate alla capienza massima se non saranno imposte restrizioni da parte della autorità competenti.

7.6.3. Concessioni per cibo e bevande

Le strutture dei concessionari pubblici saranno fruibili dagli spettatori. I concessionari hanno la responsabilità di far rispettare la legislazione del luogo in materia di igiene alimentare e di contrasto al COVID-19.

Ulteriori misure in materia di igiene saranno attuate come segue:

- Utilizzo di contenitori preferibilmente monouso invece che di articoli riutilizzabili
- Il cibo dovrà essere incartato o pre-confezionato prima di poter essere consumato
- Pagamenti in modalità elettronica dove possibile (da raccomandare ai concessionari)



Allegato A: Sistema di suddivisione in zone

- **Zona 0: Aree pubbliche e di servizio** (attive per tutto il periodo di disponibilità)

Le aree all'interno del perimetro di sicurezza esterno (OSP) che sono aperte ai titolari di biglietto ad es. bagni pubblici, stanze per il primo soccorso e aree, all'interno dello stadio che non sono assegnate ad altre zone ad es. scale dello stadio, atrii, corridoi e tunnel di servizio.

- **Zona 1: Area competizione** (attiva il giorno prima della gara e il giorno di gara):

La Zona 1 è attiva solamente quando i giocatori non sono presenti allo stadio e comprende gli spogliatoi delle squadre, degli arbitri, gli uffici dei funzionari di gara, la stanza per il controllo anti-doping la stanza per la conferenza stampa da remoto, il tunnel dei giocatori e i corridoi di collegamento con le aree competizione.

- **Zona 10: Area squadra**

Quando i giocatori sono presenti all'interno dello stadio, la Zona 10 viene attivata e comprende il terreno di gioco (il campo), le panchine delle squadre, le aree di riscaldamento dei giocatori, le postazioni delle barelle, eventuali posti aggiuntivi per i giocatori di riserva e lo staff tecnico, così come tutte le aree definite nella Zona 1.

- **Zona 2: Campo e aree limitrofe** (attiva il giorno prima della gara e il giorno di gara)

L'area tra il perimetro del campo delimitato dai cartelloni pubblicitari e l'area demarcata del livello inferiore della tribuna principale. Dal lato delle panchine, questa zona inizia a 2 metri dal limite esterno dell'area di riscaldamento. In questa zona possono operare gli operatori di telecamera, il personale dell'host broadcaster, i fotografi, i raccattapalle, i giardinieri, gli operatori LED, gli steward di campo ecc. Quando le squadre non sono in campo, la Zona 2 comprende anche il campo stesso, le panchine delle squadre, le aree di riscaldamento dei giocatori, le postazioni dei barellieri e i posti a sedere aggiuntivi presenti in tribuna per i giocatori di riserva e lo staff tecnico delle squadre.

- **Zona 3: Posti a sedere per il pubblico** (attiva il giorno prima della gara e il giorno di gara)

Posti a sedere nella tribuna principale, nella tribuna opposta e nelle tribune dietro le porte così come la tribuna stampa, le piattaforme di presentazione, le postazioni per le interviste e le postazioni per telecamera situate in tribuna. Non comprende la tribuna d'onore.

- **Zona 4: Uffici UEFA** (attiva durante l'intero periodo di disponibilità)

- **Zona 5: VIP Area UEFA** (attiva il giorno di gara)

Tribuna d'onore e lounge hospitality a servizio dei dirigenti e degli ospiti seduti in tribuna d'onore.

- **Zona 6: Media Centre dello stadio** (attiva il giorno prima della gara e il giorno di gara) Area di lavoro per i media e i fotografi accreditati.

- **Zona 7: Broadcast Compound** (attiva durante l'intero periodo di disponibilità)

Area al di fuori dello stadio che funge da area di parcheggio per i veicoli delle emittenti e da centro tecnico per le attività di trasmissione.

- **Zona 8: Area hospitality** (attiva il giorno di gara)

Suite hospitality (skybox) e lounge, cucine hospitality adiacenti, aree per la preparazione del cibo e corridoi hospitality.

- **Zona 9: Centro volontari** (attiva durante l'intero periodo di disponibilità) Check-in dei volontari, aree briefing e di attesa.


- **Zona 11: Centro di coordinamento della sede** (attiva il giorno prima della gara e il giorno di gara) Stadio e sala(e) per il controllo dell'evento.

Allegato B: Distanziamento fisico

L'approccio dell'organizzazione di EURO 2020 in termini di distanziamento fisico è in linea con la Guida alla sicurezza nei luoghi sportivi (**Guide to Safety at Sports Grounds** – Supplementary Guidance 02: Planning for social distancing at sports grounds) pubblicata ad agosto 2020.

Il cerchio utilizzato per il calcolo e l'organizzazione prende in considerazione la larghezza di una persona. Per una persona seduta, viene utilizzato un cerchio dal diametro di 1,5 metri applicabile a una persona con larghezza media pari a 50 cm.

La distanza tra naso e naso è pari a 1,5 metri, che è simile alla definizione di 1 metro da spalla a spalla contenuta nelle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.



Allegato C: Cartelli, adesivi, messaggi sui maxischermi

CARTELLI PER IL PUBBLICO (dimensioni: A1, A2, A3)



Messaggi chiave: *

1. Nuovo coronavirus
2. Proteggi te stesso e gli altri
3. Mantieni le distanze
4. Indossa sempre la mascherina
5. È fondamentale
6. Lavarsi accuratamente le mani
7. Evitare le strette di mano
8. Tossire e starnutire in un fazzoletto o nell'incavo del gomito

*Si prega di notare che tutti i messaggi saranno letti in inglese e nella lingua ufficiale del paese ospitante. Le illustrazioni mostrate sono soltanto degli esempi (utilizzate in occasione della Supercoppa UEFA 2020 a Budapest).

CARTELLI PER IL PERSONALE (Dimensioni: A3)



Messaggi chiave: *

1. Nuovo coronavirus
2. Proteggi te stesso e gli altri
3. Mantieni le distanze
4. Indossa sempre la mascherina
5. Se possibile, continua a lavorare dall'hotel.
6. È fondamentale
7. Lavarsi accuratamente le mani
8. Evitare le strette di mano
9. Tossire e starnutire in un fazzoletto o nell'incavo del gomito
10. Restare in hotel in presenza di sintomi

ADESIVI	
ATTENDERE QUI 20cm x 20cm	
ATTENDERE QUI (VIP) 20cm x 20cm	
LINEA ATTENDERE QUI 70cm x 15cm	
ZONA 10 70cm x 15cm	
CERCHIO VIETATO ENTRARE 30cm x 30cm	
LINEA VIETATO ENTRARE 70cm x 15cm	
FRECCIA 20cm x 30cm	
CAPIENZA MASSIMA 20cm x 30cm	
CESTINO 30cm x 10cm	
SEDILE NON UTILIZZABILE 20cm x 20cm (solo per la tribuna VIP)	
INDOSSARE LA MASCHERINA 20cm x 30cm	
STESSO NUCLEO FAMIGLIARE 20cm x 20cm	
SEDILE NON UTILIZZABILE 20cm x 20cm	
BUS VIP • A6	

MAXISCHERMO	
01 ADOTTA UN COMPORTAMENTO SICURO	
02 ADOTTA UN COMPORTAMENTO SICURO SEGUÍ LE ISTRUZIONI CODA PER I BAGNI/PER I CHIOSCHI	
03 ADOTTA UN COMPORTAMENTO SICURO RESTA AL TUO POSTO INDOSSA SEMPRE LA MASCHERINA	
04 ADOTTA UN COMPORTAMENTO SICURO UTILIZZA L'IGIENIZZANTE PER LE MANI EVITA IL CONTATTO FISICO	
05 ADOTTA UN COMPORTAMENTO SICURO STARNUTISCI/TOSSISCI NELL'INCAVO DEL GOMITO MANTIENI LE DISTANZE	



Allegato D: Modulo per il consenso epidemiologico per il personale accreditato allo stadio

MODULO PER IL CONSENSO EPIDEMIOLOGICO

per le gare di EURO 2020 nell'ambito del contrasto al Covid-19

[Firmendo/sottponendo il presente modulo online] e accedendo al luogo del torneo confermo che:

- Sono **consapevole e informato** dei rischi inerenti alla pandemia da Covid-19.
- **Non** soffro di alcuno dei sintomi tipicamente associati all'infezione da SARS-CoV-2 (il virus "Covid-19"), che non siano riconducibili ad altra causa, e non ho manifestato tali sintomi negli ultimi 14 giorni.

I sintomi generalmente associati al Covid-19 sono: tosse secca, febbre, mancanza di fiato, mal di testa, mal di gola, dolore agli arti, perdita del senso dell'olfatto e del gusto, nausea o vomito, congestione o rinorrea, diarrea, dolori muscolari o corporei.

- Per quanto di mia conoscenza, **non** sono attualmente positivo al Covid-19.
- Per quanto di mia conoscenza, negli ultimi 14 giorni **non** ho avuto alcun contatto con persone che siano risultate positive al Covid-19, o che si sospetti possano essere contagiate dal Covid-19.

Se si è impossibilitati a [firmare/sottoporre il presente modulo online], vi preghiamo di comprendere che, al fine di tutelare la salute di tutte le persone coinvolte nelle gare di EURO 2020, non vi sarà consentito accedere al luogo del torneo.

Si prega di notare che sarete tenuti a rispettare i requisiti delle autorità competenti se quanto dichiarato in questo modulo subisca delle modifiche, ad esempio se prima o durante una gara di EURO 2020 siete venuti a conoscenza di essere stati in contatto con qualcuno (presumibilmente) positivo al Covid-19, oppure se manifestate sintomi nei 14 giorni successivi alla gara. Se richiesto dalle leggi in vigore, vi potranno essere chieste ulteriori informazioni al fine di tracciare e isolare le fonti dell'infezione, e di proteggere i potenziali contatti. Potrebbero esservi chieste informazioni circa le persone con cui siete entrati in contatto durante una gara di EURO 2020 la zona del luogo del torneo in cui siete stati.

ACCETTO

ID Accreditamento: _____

Firma: _____



Allegato E: Codice di comportamento dello spettatore

Codice di comportamento dello spettatore

Al fine di aiutare il nostro personale e i nostri steward e per aiutare a proteggere tutti gli appassionati di calcio, vi chiediamo gentilmente di seguire le presenti linee guida.

- indossare sempre la mascherina a copertura di naso e bocca mentre si è all'interno del perimetro dello stadio. Si consiglia di avere con sé ulteriori mascherine per poter essere in grado di indosserne sempre una mentre si è all'interno dello stadio;
- i cancelli apriranno 3 ore prima dell'inizio della partita. Si prega di arrivare all'orario indicato sul biglietto e calcolare il tempo necessario per affrontare le diverse procedure;
- assicurarsi in anticipo di conoscere quale ingresso utilizzare;
- Prendere dimestichezza con le regole dello stadio, le misure sanitarie e le politiche in vigore;
- mantenere per quanto possibile almeno [specificare a seconda dello scenario operativo principale] di distanza dalle altre persone;
- lavare e igienizzare le mani quando possibile, utilizzare le postazioni con gel igienizzante quando possibile;
- sottoporsi al controllo della temperatura all'ingresso dello stadio se richiesto (se la temperatura rilevata è uguale o superiore a [conferma da parte della autorità competenti, se necessario] gradi celsius, non sarà possibile entrare all'interno del perimetro dello stadio);
- non occupare posti diversi da quello indicato sul biglietto;
- evitare le strette di mano, gli abbracci, darsi il cinque e ogni contatto ravvicinato con le altre persone;
- tossire e starnutire in un fazzoletto o nell'incavo del gomito;
- restare al proprio posto durante l'intervallo e limitare gli spostamenti da e verso il proprio posto, per quanto possibile;
- mangiare e bere solamente quando seduti al proprio posto;
- evitare il contatto faccia a faccia con gli altri spettatori quando ci si sposta da e verso il proprio posto;
- se si deve lasciare il proprio posto, attendere che il percorso sia sgombro e seguire sempre le indicazioni su quale direzione seguire;
- seguire la direzione indicata e i sistemi per la coda utilizzati all'interno dello stadio;
- seguire tutte le istruzioni fornite dagli steward e dai funzionari relativamente alle misure sanitarie e di igiene;
- se ci si reca allo stadio assieme ad amici e famigliari, si prega di assicurarsi che anche questi abbiano letto e compreso le presenti linee guida.

**Grazie per il sostegno e la collaborazione! Siate vigili e tenetevi al sicuro!
Buona partita!**

Allegato F. Disposizione dei posti a sedere (tribune per il pubblico e tribuna VIP)


N2

Scenario

N2

~ 50% della
capienza
netta

Per ciascuna fila:
un posto
occupato
alternato a un
posto libero



N3 fisso


Scenario

N3

Fisso

~ 25% della
capienza
netta

Per ciascuna fila:
un posto
occupato
alternato a tre
posti liberi




N3 flessibile

Scenario

N3

Flessibile
~ 25% della
capienza
netta

Un posto
occupato
alternato a un
posto libero
a file alternate



Posti a sedere occupati





Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

Comitato Tecnico Scientifico

**Linee guida per la riapertura
delle Attività economiche, Produttive e Ricreative
in tema di ristorazione**

**Osservazioni CNA
22 febbraio 2021**

Sommario

1. L'ESIGENZA DI BILANCIARE SALUTE E INIZIATIVA ECONOMICA NEL CAMPO DELLA RISTORAZIONE	1
2. LE PROPOSTE DI INTEGRAZIONE ALLA SCHEDA TECNICA CONTENENTE INDIRIZZI PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE.....	2
2.1. Gli orari e le modalità di accesso ai locali per una riapertura serale in sicurezza	2
2.2. L'adeguamento dei criteri guida preordinati al servizio di somministrazione di pasti e bevande.....	5
2.3. Le ceremonie e gli eventi: un pezzo di economia che reclama immediata programmazione e ripartenza.....	6
2.4. L'aggiornamento delle istruzioni utili allo svolgimento in sicurezza dei banchetti.....	7



1. L'ESIGENZA DI BILANCIARE SALUTE E INIZIATIVA ECONOMICA NEL CAMPO DELLA RISTORAZIONE

L'attuale regime di regole che informa lo svolgimento dei servizi legati alla ristorazione fa sì che, stando così le cose, la stragrande maggioranza delle attività siano a diverso titolo assoggettate ai provvedimenti restrittivi. Visto il quadro, è verosimile che anche il nuovo anno, al pari del 2020, venga pesantemente condizionato dal protrarsi dell'emergenza sanitaria.

In termini generali, ciò andrebbe ad infliggere un nuovo e ancor più doloroso colpo al settore della ristorazione. Basti pensare, che solo il comparto degli eventi rischia di vedere sfumati quasi due anni di fatturato, posto che la pandemia rischia di travolgere l'intera programmazione 2021.

Ma non tutto è perduto. Alcune ragionevoli ipotesi possono essere discusse, a cominciare dalla apertura serale di ristoranti, trattorie, pizzerie, *self-service*, bar, pub e attività affini. La chiusura anticipata può valere, da sola, una parte dirimente del fatturato. Il che vuol dire che la sopravvivenza delle dette realtà è messa duramente alla prova.

Non è secondario segnalare, inoltre, come ciò determini una concatenazione di effetti, in grado di incidere in negativo su più rami dell'agroalimentare, *ergo* del *Made in Italy*. Si stima che soltanto l'invenduto concernente vini ed alimenti abbia raggiunto, lo scorso anno, un valore pari a 9,6 miliardi di euro. Una filiera – quella dell'agroalimentare – cui si collega il destino di circa 4 milioni di posti di lavoro.

Anche alla luce dell'implementazione della campagna di vaccinazione sarebbe, pertanto, fondamentale consentire ai ristoranti ubicati nelle cosiddette "zone gialle", capaci di documentare la rigida osservanza delle misure imposte dalla normativa vigente, di poter riprendere la propria attività anche durante le ore serali. L'apparato giustificativo in vigore appare, infatti, deficitario sotto il profilo motivazionale. Attraverso la stretta applicazione degli indirizzi definiti dal legislatore è ben possibile assicurare, per esempio, il distanziamento dei posti a sedere, la limitazione degli accessi e la registrazione dei nominativi di ogni singolo cliente.

È tempo, dunque, di individuare un rigoroso assetto di regole, suscettibile di far ripartire in sicurezza quel sostanzioso raggruppamento di imprese che operano nel campo della



ristorazione e degli eventi. L'unica richiesta che quest'ultime eccepiscono è la certezza di poter tornare a svolgere la propria attività con un certo grado di regolarità. Le aperture a intermittenza costituiscono un ostacolo per l'ordinaria pianificazione del lavoro, che si struttura – come è ovvio che sia – sull'acquisto e la trasformazione di prodotti che per loro natura presentano carattere di deperibilità. La salute, quale diritto fondamentale del singolo e, insieme, interesse dell'intera collettività, non verrebbe in alcun modo scalfita.

2. LE PROPOSTE DI INTEGRAZIONE ALLA SCHEDA TECNICA CONTENENTE INDIRIZZI PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE

L'obiettivo del presente documento è quello di fornire degli spunti e delle specifiche in ordine alle linee guida ed alle indicazioni operative valide per il settore della ristorazione. Segnatamente, si tratta di istruzioni intese a rendere omogenea la regolamentazione delle attività afferenti alla ristorazione nella cornice di quelle Regioni collocate in cosiddetta "fascia gialla".

È per prima cosa doveroso incrementare l'efficacia delle misure precauzionali da adottare e ciò al fine di contrastare la diffusione del virus SARS CoV-2 nel contesto dei locali di somministrazione e consumo sul posto di cibi e bevande. In parallelo, questo *addendum* di prescrizioni muove nella direzione di consentire alle dette attività il prolungamento degli orari di apertura dei locali.

2.1. Gli orari e le modalità di accesso ai locali per una riapertura serale in sicurezza

Importa partire da un dato di natura fattuale. Dopo lunghi mesi di consolidamento delle buone prassi comportamentali maturate dai cittadini e *a fortiori* di affinamento delle misure di prevenzione per come predisposte da chi opera nel settore della ristorazione, lo stadio di convivenza con il virus ha raggiunto un considerevole livello di consapevolezza. Le attività di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie), potenziati i canoni anti-contagio, equipaggiati gli spazi interni e conferita la formazione al personale, hanno immagazzinato la giusta esperienza, collaudando un modello di lavoro viepiù virtuoso. A ragion veduta, si può oggi affermare che le citate attività siano acconce e preparate ad espletare in sicurezza i propri servizi e ciò anche



nell'arco di una fascia oraria più ampia rispetto a quella attualmente conosciuta. È ipotizzabile che questa venga estesa, si dà articolarsi dalle ore cinque del mattino fino alle ore 23.00.

Appare, cioè, opportuno che i prossimi provvedimenti del Governo riconoscano la possibilità di usufruire – a partire dalle ore 18.00 – di un ulteriore intervallo di tempo per l'esercizio delle attività inquadrabili nella ristorazione. E ciò alla duplice condizione che risulti in ogni caso esperibile il consumo al tavolo e che l'ingresso al locale avvenga, in un orario congruo (es. entro le ore 21.00), solo su prenotazione. La chiusura dei locali alle ore 23.00 implicherà – com'è ovvio che sia – il dilazionamento di un'ora dell'inizio dell'orario di "coprifuoco".

All'atto pratico, la prenotazione dovrà fungere da strumento imprescindibile per poter accedere ai locali dell'attività; parimenti, il mezzo per poter effettuare i dovuti accertamenti. Essa presupporrà il rilascio delle seguenti informazioni: nome, cognome e numero di telefono di chi materialmente prenota il tavolo, il numero di persone che avrà accesso e la dichiarazione circa lo stato di convivenza dei commensali. Resta inteso che al medesimo tavolo non possono sedere più di 4 persone. Allorché conviventi, si potrà raggiungere un numero di persone non eccedente il limite di 8.

Per concludere, è il caso di porre in rilevo come la documentazione attinente alla registrazione di chi, in concreto, entra nel locale in qualità di cliente dovrà essere conservata dall'esercizio limitatamente ai 14 giorni successivi. Così da poter essere trasmessa all'Autorità competente, nell'eventualità in cui ne emerga la materiale esigenza.



Grafico 1. Di seguito si riporta un fac-simile di autocertificazione che potrebbe assurgere da modello ai fini dell'accesso al locale del singolo cliente

FAC SIMILE - Autocertificazione anti-contagio da COVID-19 ai sensi del DPCM [...]

Attestazione resa in conformità a quanto previsto dalle linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 relativamente alla ristorazione

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

Residente a _____ Via/Piazza _____

Documento di identità _____ Nr. _____

Recapito telefonico _____

Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per le dichiarazioni mendaci ai sensi delle leggi vigenti

DICHIARA

(anche per il/i minore di seguito indicato/i in qualità di rappresentante del/dei medesimo/i _____)

- di non essere affetto da COVID-19 e/o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;
- di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
- di non provenire nei 14 giorni precedenti da aree di rischio;
- l'impegno a rinunciare all'ingresso nel locale e a informare l'Autorità sanitaria competente nell'ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima dell'accesso al locale o si verificasse entro 8 giorni da esso.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2106/679 in materia di protezione dei dati personali e la conservazione della presente dichiarazione fino al termine dei 14 giorni successivi alla fruizione del servizio.

Luogo e data _____

Firma _____

(per esteso e leggibile)



2.2. L'adeguamento dei criteri guida preordinati al servizio di somministrazione di pasti e bevande

Acquisita l'opportunità di dilatare gli orari di apertura dei locali, di modo da conseguire e familiarizzare con un graduale ritorno alla normalità, vale la pena adeguare, allo stesso tempo, ciò che riguarda i criteri guida che informano la regolare estrinsecazione dell'attività. Fermo restando che quanto non espressamente considerato dalle proposte di aggiornamento delle linee guida è da ritenersi pienamente condivisibile in termini di invariata attualità¹, purché sussistano – beninteso – gli indispensabili prerequisiti di compatibilità e concordanza, si illustrano gli indirizzi per come rimeditati alla luce degli sviluppi del quadro generale.

- Qualora dalla prenotazione si inferisca la condizione di non convivenza tra i soggetti che siedono al medesimo tavolo, la consumazione è consentita soltanto se può essere assicurato il distanziamento di almeno un metro fra le rime buccali dei componenti di nuclei familiari distinti.
- Il servizio di somministrazione al tavolo esige l'esclusivo ricorso al personale di sala. Il personale preposto alla preparazione e al porzionamento dei pasti, il personale di sala e tutti gli operatori presenti nei locali dell'attività indossano mascherine chirurgiche a protezione delle vie respiratorie. Per le dette categorie non è in ogni caso ammesso l'impiego di mascherine di comunità. Gli addetti alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti possono ricorrere, in alternativa all'uso dei guanti, ad una frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti.
- Al termine di ogni servizio al tavolo la singola postazione è pulita ed igienizzata con il cambio integrale del tovagliato, cui deve seguire la pulizia e la disinfezione di tavolo e sedie prima del successivo servizio. Occorre assicurare che gli ambienti interni e le attrezzature di lavoro siano sottoposti a misure di pulizia e disinfezione prima e dopo ogni utilizzo. Sono messi a disposizione della clientela contenitori

¹ Analogi discorsi vale anche per i paragrafi successivi.



monouso ovvero dotazioni fisse sui tavoli da igienizzare al cambio tavolo. Non è ammesso l'uso promiscuo di oliere, saliere e contenitori per alimenti o bevande.

- Nei servizi igienici sono adottate misure organizzative volte a prevenire gli assembramenti nel corso dell'attesa. Tali servizi, oltre ad essere costantemente muniti di prodotti igienizzanti per le mani, sono sottoposti a quotidiane e frequenti operazioni di pulizia e disinfezione.
- È necessario rendere disponibili in più punti del locale prodotti per l'igienizzazione delle mani a favore di clienti e personale. In particolare, sono collocati gel igienizzanti per mani all'entrata, vale a dire in corrispondenza della postazione di accettazione, nonché all'esterno dei servizi igienici.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). Il personale addetto al servizio di cassa indossa la mascherina e dispone di gel igienizzante per le mani. In caso di pagamento alla cassa, occorre predisporre le condizioni che consentano l'accesso di un cliente per volta. In ogni caso, sono da privilegiare modalità di pagamento elettroniche al tavolo, cui far seguire la disinfezione del relativo dispositivo.
- È fortemente raccomandato distinguere l'entrata dall'uscita del locale, organizzando, in tal senso, percorsi separati per gli utenti. Il punto di accettazione deve risultare adeguatamente distante dalla cassa, onde prevenire occasioni di aggregazione, quindi la formazione di assembramenti.

2.3. Le cerimonie e gli eventi: un pezzo di economia che reclama immediata programmazione e ripartenza

Ciò di cui non difetta lo spirito di chi fa impresa sono quei caratteri fisiologicamente ascrivibili alla sincera pervicacia e all'industriosità dell'agire. Per definizione, chi sceglie la via dell'intrapresa economica non può che fare i conti con proventi incerti, dovendo rinunciare, in sostanza, ad un reddito sicuro e stabile, giacché naturalmente esposto ai rischi e alle fluttuazioni del mercato, nonché ai fattori esogeni di contesto.

In ragione di quanto appena asserito, si è di fronte, dunque, ad un classico caso di scuola. Duole segnalare, infatti, come i risvolti dell'emergenza pandemica intersechino una molteplicità di ambiti espressione diretta di attività ristorative. Per esser più chiari, la



pandemia si è abbattuta alla stregua di una scure sulla possibilità di celebrare in regime di ordinarietà riti (religiosi e civili), ceremonie pubbliche (es. matrimoni) ed eventi (es. congressi, convegni, ecc.). In breve, ha finito per travolgere – almeno in un primo momento – le ordinarie circostanze di normalità, in carenza delle quali l'impraticabilità di ogni forma di manifestazione collettiva in presenza è divenuta conseguenza ineluttabile, con quel che ciò comporta in termini di radicale interruzione di un pezzo significativo di economia inestricabilmente collegato alla rete degli eventi.

Eppure, anche l'attraversamento più impervio nasconde la sua chiave di volta. il Paese si sta pazientemente avviando sulla strada della ripartenza. Urge ragionare, allora, in termini predittivi, se si vuole rifuggire l'improvvisazione e sminare il terreno da quegli impedimenti che allontanano l'agognato lieto fine. Non appare più rinviabile, quindi, l'avvio di un confronto franco e trasparente sul versante della immediata ripresa di ceremonie ed eventi. D'altra parte, è consigliabile che ci si attrezzi sin d'ora per studiare un formato organizzativo suscettibile di essere replicato con successo in ordine a quelle manifestazioni che presuppongono lo svolgimento di banchetti e *buffet*, nonché l'effettuazione di servizi *catering*. Scandagliare subito gli aspetti problematici della materia, allo scopo di convergere agilmente sulle soluzioni, è la cura per cominciare a riprogrammare il nuovo anno. I motori della filiera reclamano, a buon diritto, la loro accensione.

2.4. L'aggiornamento delle istruzioni utili allo svolgimento in sicurezza dei banchetti

Nel rispetto delle misure di carattere generale che concernono la ristorazione e in ottemperanza agli specifici protocolli che interessano lo svolgimento dei riti, seguono alcune proposte finalizzate a manutenere lo schema di indirizzi predisposto, nell'autunno scorso, da Regioni e Province autonome.

- Occorre informare le Autorità competenti – tramite apposito preavviso da inviare almeno 7 giorni prima – circa il giorno, l'ora, il luogo e la ragione dell'evento, pena l'irrogazione di specifica sanzione e lo scioglimento dell'evento. In ossequio ad un



generale potere amministrativo di controllo sul rispetto dei limiti allo svolgimento di eventi, la cui materiale conformità è da valutare alla luce dei rischi connessi al contagio, nella comunicazione è necessario indicare le generalità degli organizzatori e il numero di persone presenti. In ogni caso, quest'ultimo dato potrà essere aggiornato con successiva comunicazione fino al giorno antecedente l'evento.

- Gli organizzatori predispongono l'elenco di coloro che risultano invitati all'evento, in guisa di consentire l'accesso limitatamente a tali soggetti. Tutte le procedure di ingresso dovranno essere organizzate in modo da evitare assembramenti, dovrà essere prevista la possibilità di effettuare l'attesa in luogo adeguato con spazi sufficienti al mantenimento del distanziamento interpersonale favorito anche dall'apposizione di adeguata segnaletica verticale ed orizzontale. Ove possibile sarà necessario prevedere percorsi differenziati tra ingresso ed uscita.
- Il personale addetto e gli invitati potranno accedere all'evento condizionatamente alla previa compilazione dell'autocertificazione anti-contagio da COVID-19 (si veda grafico 1).
- Limitatamente ad un periodo di 14 giorni successivo all'evento, gli organizzatori conservano: a) l'elenco dei partecipanti; b) le relative autocertificazioni; c) lo schema riepilogativo in merito alla disposizione dei posti assegnati.
- Il numero di partecipanti all'evento, comunque non superiore a duecento, dovrà essere commisurato alla capienza del luogo di esecuzione del banchetto, tenuto conto delle regole di distanziamento interpersonale.
- I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro e mezzo di separazione tra gli ospiti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Al medesimo tavolo non possono sedere più di 4 persone. Allorché conviventi, si potrà raggiungere un numero di persone non eccedente il limite di 8.
- Per le aziende addette ai servizi ristorativi e di *catering*, si consiglia il ricorso periodico a procedure di *screening* del personale, onde evitare eventuali focolai all'interno dei contesti di lavoro.



- L'attività di ballo potrà essere effettuata esclusivamente negli spazi esterni (es. giardini, terrazze, ecc), in modo che siano evitate occasioni di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.



cerimonie pubbliche e riti funebri periodo zona rossa Covid - 16 marzo 2021

EFI - Eccellenza Funeraria Italiana <info@eccellenzafuneraria.it>

mar 16/03/2021 09:33

A: Roberto Speranza <segreteriaministro@sanita.it>; caposegreteria.ministro@interno.it <caposegreteria.ministro@interno.it>; segreteriatecnica.ministro@interno.it <segreteriatecnica.ministro@interno.it>; Presidenza <Presidenza@iss.it>

1 allegati (330 KB)

cerimonie pubbliche e riti funebri periodo zona rossa Covid - 16 marzo 2021.pdf;

Gentilissimi Signori!

Il perdurare dell'emergenza epidemiologica e il recentissimo reinserimento di molte Regioni nella così detta "fascia rossa" hanno evidenziato, per la categoria, una ulteriore problematica relativamente alla quale sottoponiamo alla vostra attenzione due quesiti redatti dal nostro Ufficio Studi in un documento che evidenzia tutti i riferimenti normativi e che vi trasmettiamo in allegato.

QUESITO 1:

In zona rossa una cerimonia di saluto ad un defunto ateo può essere svolta in un qualsiasi luogo al chiuso o all'aperto con presenza di pubblico, diverso dagli stretti congiunti ed eventuali autorità pubbliche?

QUESITO 2:

Lo spostamento di persone non congiunte per partecipare ad una cerimonia pubblica di saluto ad un defunto può essere considerato avvenuto per necessità in "zona rossa"?

Confidiamo in una vostra tempestiva ed esaustiva risposta e, augurando buon lavoro, porgiamo i più cordiali saluti.

Gianni Gibellini

Presidente Nazionale

EFI - Eccellenza Funeraria Italiana

Via Savoia 78 | scala A | interno 3 | box n. 93 | 00198 Roma

t.+39 06 85 23 74 17 | f. +39 06 23 31 55 53

mobile +39 335 8263464

info@eccellenzafuneraria.it

www.eccellenzafuneraria.it

Protocollo generale I.S.S.

AOO-ISS 17/03/2021 0010381



Class: PRE 16.00

1





Eccellenza
Funeraria
Italiana

Ufficio Studi

CERIMONIE PUBBLICHE E RITI FUNEBRI IN ZONA ROSSA IN PERIODO COVID

1. **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Nella materia delle ceremonie pubbliche e dei riti funebri in zona rossa nel periodo Covid si applicano le seguenti disposizioni:

- a. il **D.P.C.M. del 02.03.2021** recante ulteriori disposizioni attuative del:
 - (1) decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
 - (2) decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
 - (3) decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- b. il **decreto legge 25 marzo 2020, n. 19**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 22 maggio 2020, n. 35**, recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- c. le **linee guida regionali per ceremonie adottate dalla Regione Emilia Romagna** emesse nell'ambito delle materie di competenza.

2. **D.P.C.M. DEL 02.03.2021**

L'**art. 12 del D.P.C.M. del 02.03.2021** disciplina l'accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose, in particolare sancisce:

- a. al comma 1 che l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- b. al comma 2 che la partecipazione delle persone alle funzioni religiose avvenga nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del medesimo D.P.C.M..

Gli allegati sopra menzionati del medesimo D.P.C.M. riportano rispettivamente:

- a. **l'allegato 1 del D.P.C.M. del 02.03.2021** il protocollo tra Governo e la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni cristiane con il popolo;
- b. **l'allegato 2 del D.P.C.M. del 02.03.2021** il protocollo tra Governo e le Comunità Ebraiche Italiane;
- c. **l'allegato 3 del D.P.C.M. del 02.03.2021** il protocollo tra Governo e le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane;



Eccellenza
Funeraria
Italiana

Ufficio Studi

- d. l'**allegato 4 del D.P.C.M. del 02.03.2021** il protocollo tra Governo e le Comunità Ortodosse;
- e. l'**allegato 5 del D.P.C.M. del 02.03.2021** il protocollo tra Governo e le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'I e Sikh;
- f. l'**allegato 6 del D.P.C.M. del 02.03.2021** il protocollo tra Governo e le Comunità Islamiche;
- g. l'**allegato 7 del D.P.C.M. del 02.03.2021** il protocollo tra Governo e la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni.

Limitatamente all'**allegato 1** per una graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo sono state stabilite le necessarie misure di sicurezza cui ottemperare con cura nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Limitatamente agli **allegati dal 2 al 7** i protocolli stipulati con le altre confessioni religiose rispondono all'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, motivo per il quale, al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte talune misure.

In tutti gli allegati sopra menzionati vengono elencate le rispettive misure da rispettare in merito all'accesso ai luoghi di culto in occasione della celebrazione di ceremonie liturgiche, l'igienizzazione dei luoghi e degli oggetti, le attenzioni da osservare durante le celebrazioni liturgiche, l'adeguata comunicazione ed altri suggerimenti.

L'**art. 13 del D.P.C.M. del 02.03.2021** disciplina le misure sui convegni, ceremonie pubbliche e riunioni, in particolare sancisce:

- a. al comma 1 che i convegni, i congressi e gli altri eventi sono sospesi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- b. al comma 2 che tutte le ceremonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti ed in assenza di pubblico.

3. **DECRETO LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 MAGGIO 2020, N. 35,**

L'**art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,** disciplina le misure urgenti di carattere regionale o infraregionale, in particolare sancendo:

- a. al comma 1 che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e con efficacia limitata a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive (rispetto a quelle vigenti) esclusivamente nell'ambito delle attività di competenza e senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;
- b. al comma 2 che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze in contrasto con le misure statali e regionali.



Eccellenza
Funeraria
Italiana

Ufficio Studi

4. **LINEE GUIDA REGIONALI PER CERIMONIE ADOTTATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

Le **linee guida regionali per ceremonie adottate dalla Regione Emilia Romagna** si pongono espressamente l'obiettivo di fornire linee guida ed indicazioni operative omogenee sul territorio regionale finalizzate ad incrementare l'efficacia delle misure precauzionali da adottare per contrastare la diffusione del virus Covid-19 nel contesto delle ceremonie, eventi caratterizzati da specifiche condizioni che possono aumentare il rischio.

Se non in contrasto con la normativa statale al momento vigente è previsto:

- a. fornire agli ospiti un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate e sui comportamenti richiesti per assicurare la sicurezza dell'evento utilizzando idonea cartellonistica e/o brochure informative;
- b. riorganizzare gli spazi al fine di evitare assembramenti ed assicurare il mantenimento di almeno un metro tra gli utenti, ad eccezione dei componenti del medesimo nucleo familiare e/o comunque conviventi;
- c. mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di almeno 14 giorni;
- d. laddove possibile, privilegiare gli spazi esterni;
- e. che eventuali posti a sedere o tavoli dovranno sempre garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- f. assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle attrezzature prima di ogni utilizzo;
- g. che gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti interni e esterni. Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti;
- h. anche organizzare la modalità a buffet. In tal caso gli ospiti non potranno toccare quanto esposto e la somministrazione dovrà avvenire da parte di personale incaricato. In ogni caso vige l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'uso di mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service potrà essere consentita esclusivamente con prodotti preconfezionati in monodose. In particolare tutte queste operazioni devono avvenire con una riorganizzazione degli spazi in relazione alle dimensioni dei locali al fine di evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra le persone presenti e il personale addetto;
- i. che, nel caso di ceremonie che si svolgono al chiuso, si dovrà favorire un adeguato ricambio di aria negli ambienti interni, tenendo in considerazione l'affollamento e il tempo di permanenza degli occupanti. In ogni caso l'affollamento dovrà essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se possibile, escludere totalmente



Eccellenza
Funeraria
Italiana

Ufficio Studi

la funzione di ricircolo dell'aria, e garantire la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;

- j. che, con riferimento alle attività del ballo, tale attività può essere consentita solo in spazi esterni e con il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri;
- k. che nel servizio guardaroba gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti;
- l. che, per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, ci si rifaccia alle indicazioni contenute nelle specifiche linee di guida regionali.

Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione della presenza di peculiari attività complementari nello specifico contesto, con le misure previste per dette attività dagli specifici protocolli regionali, per quanto compatibili.

In relazione al particolare luogo in cui si svolga la cerimonia le presenti indicazioni dovranno essere integrate con le misure disposte in relazione ai predetti luoghi.

Relativamente alla produzione ed alla somministrazione di alimenti, è necessario fare riferimento al documento "indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2" predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica".

QUESITO 1

Sulla base delle norme sopra indicate, in zona rossa una cerimonia di saluto ad un defunto ateo può essere svolta in un qualsiasi luogo al chiuso o all'aperto con presenza di pubblico, diverso dagli stretti congiunti ed eventuali autorità pubbliche?

QUESITO 2

Lo spostamento di persone non congiunte per partecipare ad una cerimonia pubblica di saluto ad un defunto può essere considerato avvenuto per necessità in "zona rossa"?



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica
Servizio istruttoria del contenzioso ordinario e amministrativo

DAGL UCCG 4.3.22.3/183
(citare integralmente nella risposta)

All'Avvocatura Generale dello Stato
sezione1@mailcert.avvocaturastato.it
CT S202/2021 – Avv. F. fedeli

Al Ministero della salute
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
dgprev@postacert.sanita.it

Al Comitato Tecnico Scientifico
ex OO.C.D.P.C. n.630/2020 e ss.
protezionecivile@pec.governo.it

Oggetto: [REDACTED] c/PCM – Ricorso al Tar Lazio, con istanza di sospensiva (RG n. 2121/21) – Udienza 24 marzo 2021

Si fa riferimento al ricorso indicato in oggetto, proposto dalla [REDACTED] in proprio e in qualità di titolare della [REDACTED] per l'annullamento, previa sospensione, del DPCM 14 gennaio 2021 e dell'allegato 24, nella parte in cui non annovera tra i "Servizi per la persona" erogabili nella c.d. "zona rossa" le attività di toelettatura degli animali, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché per la condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario, conseguente all'illegittima sospensione dell'attività d'impresa disposta con il provvedimento gravato.

Più precisamente l'art. 3 del citato DPCM, nel disporre ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zona rossa), ha previsto al comma 4, lett. h), tra le misure di contenimento, che "sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24".

Il predetto allegato 24 elenca tra i servizi per la persona: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse; servizi dei saloni di barbiere e parrucchieri.

Con il presente atto la ricorrente, che svolge la propria attività nell'ambito della Regione Umbria ed in particolare nella provincia di Perugia, alla quale con ordinanze regionali sono state applicate le disposizioni del citato art. 3, contesta l'illegittimità del predetto DPCM in parte qua, in quanto non vi sarebbero evidenze scientifiche atte a dimostrare una correlazione tra gli animali da compagnia e la diffusione del virus e per disparità di trattamento rispetto all'attività delle lavanderie, dei barbieri e dei parrucchieri.

Al riguardo, ai fini della decisione sull'istanza cautelare, si fa presente che il DPCM 14 gennaio 2021 ha cessato di avere efficacia alla data del 5 marzo 2021; in tal senso si richiama l'art. 14 del predetto decreto il quale prevede che *“Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021”*.

Ciò premesso il ricorso in parola non può ritenersi improcedibile atteso che la ricorrente ha proposto altresì domanda risarcitoria.

Pertanto, sulla legittimità della disposizione in parola, tenuto conto della specifica materia oggetto di contestazione, lo Scrivente rinvia alle valutazioni del Ministero in indirizzo nonché alle considerazioni del Comitato Tecnico Scientifico, al quale si trasmette copia del ricorso in oggetto per il tramite del Dipartimento della protezione civile (**all. 1**).

Il Capo dell'Ufficio
Cons. Margherita Piccirilli

(Firma autografa sostituita dalla indicazione a stampa del firmatario ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993)



Avvocatura dello Stato

DIPARTIMENTO TECNICO SISTEMI E SERVIZI
Pulizieggia Giuseppe BIBIUTAIA
CTSM 000062873070320202

00186 Roma - Via dei Portoghesi, 12

Roma, 26 febbraio 2021

Affare legale 008202/2021

Avvocato

Mittente
SIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M
0006999 16/03/2021

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PALAZZO CHIGI - PIAZZA COLONNA, 370
00187 ROMA
Part.nr.: 128467
PEC - ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della prevenzione sanitaria
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA
Part.nr.: 128468
PEC - dgprev@postacert.sanita.it

**Risposta da inviare alla seguente casella di posta certificata:
sezione1@mailcert.avvocaturastato.it**

Oggetto [REDACTED] c/ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
RICORSO AL T.A.R. CON SOSPENSIVA
Protocollato il 22-02-2021
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ROMA

Si trasmette l'unico atto notificato presso la Scrivente. Al fine di non incorrere in errori o decadenze e di consentire la corretta predisposizione della difesa, si prega di inviare, con l'urgenza dettata dalla proposizione della domanda di sospensione cautelare, un circostanziato rapporto corredata dai relativi atti e documenti, attenendosi scrupolosamente alle nuove istruzioni che seguono, dovendosi provvedere alla difesa per mezzo della piattaforma telematica del nuovo PAT (processo amministrativo telematico). Il rapporto informativo andrà quindi trasmesso sia in formato Word, sia in formato PDF, e i documenti come singoli allegati in formato PDF. Si raccomanda di evitare assolutamente la produzione di un unico file PDF contenente tutti i singoli allegati e/o documenti. Inoltre, si vorrà nominare ogni singolo file in modo da poterne individuare il contenuto. Occorrerà, altresì, trasmettere, con apposito file PDF separato, l'indice numerato degli allegati e/o documenti come innanzi indicato. Dovrà essere indicato l'indirizzo completo pec o e-mail di codesta Amministrazione cui fare riferimento nella successiva corrispondenza, oltre al recapito postale comprensivo di cap, numero di telefono e fax, nonché il nominativo del funzionario referente. Il nome dell'avvocato incaricato, ove non ancora espressamente indicato nella presente nota, e tutte le informazioni relative all'andamento della causa, potranno essere direttamente acquisite nella sezione Extranet del sito istituzionale.

Si rammenta di non trasmettere all'Avvocatura un'unica comunicazione relativa ad affari distinti, perché l'articolo 53 del DPR 445/2000 prevede che la registrazione di protocollo debba essere distintamente apposta per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni, sicché l'invio cumulativo, con unico messaggio, di atti riferiti a più affari, non consente, da parte dei sistemi automatici in uso presso questa Avvocatura, un'adeguata trattazione archivistica degli atti allegati al messaggio stesso e pertanto non se ne assicurerebbe una lavorazione tempestiva.

Il Segretario Generale

Pedro Gómez

Il rapporto dovrà pervenire preferibilmente in formato pdf ricercabile e, ove possibile, in formato word, e dovrà riportare il numero di affare di questa Avvocatura, segnalando anche il termine di scadenza sopra indicato.

I documenti allegati dovranno essere singolarmente scansionati, numerati e inviati con un indice a parte. Dovrà essere indicato l'indirizzo completo pec o e-mail di codesta Amministrazione cui fare riferimento nella successiva corrispondenza, oltre al recapito postale comprensivo di cap, numero di telefono e fax, nonché il nominativo del funzionario referente.

Il nome dell'avvocato incaricato, ove non ancora espressamente indicato nella presente nota, e tutte le informazioni relative all'andamento della causa, potranno essere direttamente acquisite nella sezione Extranet del sito istituzionale.

Avvocato incaricato

Tel

E-mail

Pec. Ufficio

sezione1@mailcert.avvocaturastato.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E DI ADOZIONE DI MISURE

CAUTELARI ANCHE MONOCRATICHE ex art. 56 c.p.a.

PER

La [REDACTED] (cod. fisc. [REDACTED])
nata a [REDACTED] e residente [REDACTED] in
proprio e in qualità di titolare della [REDACTED]
[REDACTED], con sede in [REDACTED] rappresentata e difesa
dall'avv. Emma Contarini (cod. fisc. CNTMME69C56G478A) - la quale
dichiara, ai sensi dell'art. 136, co. 1 c.p.a., di voler ricevere le
comunicazioni inerenti il presente giudizio ai seguenti recapiti: e-mail di
posta certificata emma.contarini@avvocatiperugiapec.it oppure fax
075.7823593 - ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Perugia, strada Fontana - La Trinità 23/A, giusta procura estesa in
calce al presente ricorso;

CONTRO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (cod. fisc.
80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e
legale rappresentante *pro-tempore*, dom.to per la carica in Roma,
Piazza Colonna 370 (Palazzo Chigi) e organicamente patrocinato
dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove è *ex lege* dom.to in Roma,
via dei Portoghesi 12;

E

MINISTERO DELLA SALUTE (cod. fisc. 80242250589), in persona
del Ministro e legale rappresentante *pro-tempore*, dom.to per la carica
in Roma, Lungotevere Ripa 1 e organicamente patrocinato
dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove è *ex lege* dom.to in Roma,
via dei Portoghesi 12;

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA E CON L'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI
MONOCRATICHE PROVVISORIE ex art. 56 c.p.a.,**

del D.P.C.M. 14 gennaio 2021 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"* (doc. 1), ivi compreso il relativo allegato n. 24 (doc. 2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 15.1.2021 – suppl. ordinario n. 2, nella parte in cui non annovera tra i "Servizi per la persona" erogabili nella c.d. "zona rossa" le attività di toelettatura degli animali, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale,

NONCHE' PER LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO

per equivalente monetario, conseguente all'illegittima sospensione dell'attività d'impresa disposta ingiustamente con il provvedimento gravato, riservata in merito ogni ulteriore deduzione e istanza istruttoria, anche relativamente al *quantum* di siffatta domanda.

FATTO

La [REDAZIONE] è titolare della ditta individuale denominata

[REDAZIONE] mediante la quale esercita prevalentemente entro il territorio della provincia di Perugia l'attività di toelettatura per animali da compagnia con servizio a domicilio, a mezzo di un veicolo commerciale appositamente predisposto per il particolare uso.

Tale attività, come noto, è contraddistinta con il codice ATECO 96.09.04 riservato ai "servizi di cura degli animali da compagnia" e rientra a buon diritto nel più ampio *genus* dei "servizi per la cura della persona".

Sennonché, come noto, nel corso di quest'ultimo anno solare l'Italia così come tutte le altre nazioni a livello globale è stata investita dalla pandemia originata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, meglio noto come COVID-19.

In tale contesto, su proposta del Ministero della Salute e sentiti gli altri Ministeri interessati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da ultimo in data 14.1.2021, ha adottato il D.P.C.M. impugnato in questa sede e ciò allo scopo di proseguire l'attività di contrasto e di contenimento al diffondersi del virus COVID-19 nel Paese, così riaffermando la necessità dell'osservanza delle ulteriori misure utili a prevenire il

contagio.

In particolare, a mezzo di detto decreto e per quanto qui interessa, come già accaduto con i precedenti D.P.C.M. del 3.11.2020 e del 3.12.2020, ispirati dalla necessità di fronteggiare l'avvento della c.d. "seconda ondata" dei contagi, il Governo ha inteso sostanzialmente ribadire per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, fra le altre disposizioni, la sospensione delle *"attività inerenti i servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24"* (cfr. doc. 1, art. 3, comma 4, lett. h), il quale ultimo annovera sotto detto titolo solamente le seguenti attività: a) lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; b) attività delle lavanderie industriali; c) altre lavanderie, tintorie; d) servizi di pompe funebri e attività connesse; e) servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere (cfr. doc. 2).

Successivamente la Regione Umbria, frattanto interessata da un numero molto elevato di persone positive al virus, accompagnato (in controtendenza rispetto al resto del Paese) dal progressivo riempimento dei posti letto negli ospedali e segnatamente delle unità disponibili di rianimazione, anche a causa della preoccupante diffusione del COVID-19 delle forme in variante cc.dd. "inglese" e "brasiliiana", si è vista costretta nel volgere di pochi giorni ad adottare in sequenza le ordinanze n. 14 del 6.2.2021 (doc. 3), n. 16 del 12.2.2021 (doc. 4) e n. 17 del 19.2.2021 (doc. 5), con la finalità di disegnare un perimetro all'interno della regione, coincidente con l'intera provincia di Perugia e con alcuni comuni della provincia di

Terni, ove far rispettare misure più restrittive di quelle previste dalle disposizioni regolamentari nazionali.

In conseguenza di quanto precede, a far data dall'8.2.2021 (giorno in cui è entrata in vigore la prima ordinanza), per ciò che attiene al presente ricorso, tra le altre misure è stato espressamente previsto da parte della Presidente della Giunta Regionale che *"nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell'allegato n. 1, si applicano le disposizioni relative all'articolo 3 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 e dei suoi allegati – cd. zona rossa - ..."* (cfr. doc. 3, art. 1).

Tale ordinanza, originariamente prevista con scadenza al 21.2.2021, è stata recentissimamente prorogata quanto alla sua efficacia fino al 28.2.2021, in forza dell'ordinanza presidenziale n. 17 del 19.2.2021 (cfr. doc. 5, art. 1).

Va da sé, allora, che la ricorrente si è trovata costretta d'improvviso in data 8.2.2021 a sospendere la propria attività d'impresa, con grave danno economico e perdita di clientela, atteso che la toelettatura degli animali da compagnia, per come si è visto, non rientra nel novero dei servizi per la persona ammessi nelle "zone rosse" dall'allegato n. 24 del D.P.C.M. 14.1.2021 tuttora vigente.

Avverso tale atto, gravemente viziato e palesemente lesivo dei diritti e degli interessi della sig.ra Luisa Robimarga, si propone ricorso innanzi codesto Ecc.mo T.A.R., denunciandone l'illegittimità per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Violazione e falsa o errata applicazione dell'art. 41 della cost. -

Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento – Violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi – abuso e violazione del principio di precauzione –

L'attività d'impresa legittimamente autorizzata in capo all'odierna ricorrente e consistente nella prestazione - in favore degli utenti - del servizio di cura degli animali da compagnia (di cui al codice ATECO n. 96.09.04, esclusi i servizi veterinari), meglio noto come toelettatura degli animali (solitamente i cani), è stata ingiustamente sospesa, a valere per le c.d. "zone rosse" (quelle più duramente colpite dal diffondersi del virus COVID-19), in palese violazione dell'art. 41 Cost..

Al riguardo, si osserva che a mezzo del D.P.C.M. del 14.1.2021 (oggi ancora in vigore), il quale sulla scia dei precedenti decreti del 3.11.2020 e del 3.12.2020 all'art. 3, comma 4, lett. h) (cfr. doc. 1) sospende tutte le attività inerenti ai servizi alla persona diversi da quelli espressamente menzionati nell'allegato n. 24 (cfr. doc. 2), il servizio in parola, posto che - a buon diritto - è ricompreso nella predetta categoria e non è stato indicato in tale elenco, appare inevitabilmente sospeso, tutte le volte che venga in essere uno "scenario di massima gravità" caratterizzato "da un livello di rischio alto", come quello che purtroppo ancora affligge la provincia di Perugia e che a far data dall'8.2.2021 ha determinato l'insorgere della situazione di grave allerta disciplinata con le Ordinanze della Presidente della Giunta

regionale umbra nn. 14, 16 e 17 (cfr. docc. 3, 4 e 5).

Ebbene, quanto previsto nell'allegato 24 e nell'art. 3, comma 4, lett. h) del D.P.C.M. del 14.1.2021 è assolutamente illegittimo per le considerazioni di cui appresso.

Innanzitutto, non sono note le ragioni che abbiano indotto il Ministro della Salute e il Presidente del Consiglio dei Ministri a stilare l'elenco di cui all'allegato n. 24, in guisa da lasciare aperte le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia e finanche i saloni di barbiere e parrucchiere, ma non le attività di toelettatura degli animali da compagnia.

In particolare, non risulta che sussistano valutazioni e/o osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.), come noto preposto all'analisi dei dati epidemiologici e delle condizioni connesse alla circolazione nel Paese del COVID-19, in ragione delle quali la suddetta distinzione possa effettivamente trovare giustificazione, se non altro in termini scientifico-sanitari.

Basti osservare in proposito che, allo stato, non esiste alcuno studio scientifico dal quale si possa evincere la compartecipazione degli animali e, in particolare, di quelli da compagnia, nel processo di trasmissione e di diffusione del virus in esame.

In altre parole, i risultati degli studi di laboratorio, fino ad oggi condotti sul tema e resi pubblici, non hanno dimostrato una correlazione tra gli animali da compagnia e la diffusione del virus, al punto che è esclusa la necessità che gli stessi animali siano protetti mediante l'uso dei dispositivi e dei presidi sanitari, invece prescritti per gli esseri umani.

Sul punto è significativo ciò che risulta indicato nel sito web del Ministero della Salute (www.salute.gov.it), nella sezione dedicata ai quesiti in tema di COVID-19 (FAQ-covid-19), laddove all'interrogativo *“Posso contrarre l'infezione dal mio animale da compagnia?”*, è specificata la seguente risposta: *“non esiste alcuna evidenza che gli animali domestici giochino un ruolo epidemiologico nella diffusione di SARS-CoV-2 che riconosce il contagio interumano come via principale di trasmissione”*.

E ancora, si legge che *“in ogni caso allo stato delle conoscenze non esistono evidenze scientifiche secondo le quali cani e gatti possono favorire la trasmissione del virus SARS-CoV-2 all'uomo. I focolai di Covid-19 nell'uomo si diffondono da persona a persona. Nei focolai delle epidemie da Coronavirus degli anni passati (SARS e MERS), gli animali domestici non hanno svolto un ruolo epidemiologico con caratteristiche zoonotiche”*.

A ben vedere dall'esame del D.P.C.M. del 14.1.2021, così come dei decreti che lo hanno preceduto, delle ordinanze del Ministero della Salute che li hanno ispirati, nonché dei documenti istruttori con titolo di pareri o verbali del C.T.S., non si evince traccia di argomenti che inducano a distinguere legittimamente tra loro le attività sopra citate e più precisamente questi stessi atti non mettono in luce il nesso di causalità tra servizi di cura degli animali e contagio che possa giustificare la loro sospensione.

Occorre considerare che l'utente, per fruire del servizio in parola, deve semplicemente recarsi presso l'esercente l'attività e consegnare

l'animale, per poi tornare a riprenderlo, una volta che la prestazione del servizio sia terminata da parte dell'operatore.

A ciò si aggiunga che, durante lo svolgimento del lavoro, l'operatore si trova a contatto solamente con l'animale, il quale ultimo, come detto, non risulta portatore, né in altro modo veicolo, del virus.

Di conseguenza, volendo forzare un accostamento ardito tra gli animali da compagnia e gli articoli tessili e le pellicce, (con buona pace degli animalisti e solo per soddisfare esigenze retoriche, così da comprendere meglio le ragioni sottese al presente ricorso) lo svolgimento del servizio di toelettatura in nulla differisce da quello delle più comuni lavanderie.

In buona sostanza, in entrambe le circostanze l'attività presuppone la consegna da parte dell'utente del proprio animale o del proprio capo di abbigliamento e la riconsegna a fine servizio ad opera dell'esercente.

Perciò, se è vero (come è vero) che l'attività di lavanderia è permessa pur nelle “zone rosse”, così come espressamente previsto dall'allegato 24 del D.P.C.M. del 14.1.2021, non si comprende perché l'attività del toelettatore di animali non lo sia.

Del resto, il mantenimento dell'apertura al pubblico delle lavanderie, così come degli esercizi commerciali di prossimità, è reso possibile con l'osservanza da parte dell'esercente delle linee guida INAIL in tema di posti di lavoro e con l'adozione e il rispetto delle prescrizioni, oltre all'uso dei dispositivi sanitari previsti dalla legge a protezione dell'utenza.

Così ad esempio rileva l'osservanza del limite massimo di capienza

dei locali, del distanziamento tra i clienti, dell'uso delle mascherine e della sanificazione delle mani con apposito gel-disinfettante.

Ebbene, tali misure possono essere agevolmente rispettate anche da chi svolge il servizio di cura degli animali da compagnia, come già accaduto in passato prima dell'avvento del decreto oggi impugnato.

Non v'è chi non veda, allora, come l'Amministrazione resistente sia incorsa in una disparità di trattamento, differenziando il regime previsto per i servizi di lavanderia da quello per i servizi di toelettatura, dal momento che, sebbene le due attività non si possano definire identiche, tuttavia presentano dei segmenti (quello della consegna e restituzione) tra loro identici e capaci di esprimere lo stesso grado di rischio in relazione alla potenziale contagiosità degli individui protagonisti delle operazioni di consegna e restituzione.

Ma vi è di più.

Infatti, è bene evidenziare che i servizi di cura degli animali da compagnia si appalesano, comunque, meno pericolosi (con riferimento alle finalità di precauzione e protezione della popolazione perseguiti dal Governo) dei servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere (invece permessi dal D.P.C.M. in questione), così come dei servizi erogati dai centri estetici, i quali – come noto – sono stati ricompresi nell'elenco di cui all'allegato n. 24 (dal quale erano originariamente esclusi) per effetto del recentissimo pronunciamento di Codesto Ecc.mo T.A.R. (cfr. T.A.R. Lazio – Roma 16.2.2021 n. 1862, sez. I), con cui è stato annullato il D.P.C.M. 14.1.2021 *in parte qua.*

Ebbene, ponendo il servizio di toelettatura a confronto con i servizi resi

dai saloni di barbiere e parrucchiere e dai centri estetici, è facile rilevare come questi ultimi presentino un grado di pericolosità maggiore dovuto al fatto che l'esercente il servizio è costretto ad operare su un essere umano (entrando necessariamente in contatto ravvicinato con quest'ultimo per un tempo generalmente prolungato), con il rischio concreto di contagiare o essere contagiato, atteso che i focolai di Covid-19 nell'uomo si diffondono tipicamente da persona a persona.

Di contro, il toelettatore, proprio perché interviene su animali da compagnia, per i quali le evidenze scientifiche escludono la capacità di contrarre e trasmettere il virus, non è allo stesso modo in grado di contagiare o essere contagiato da chicchessia durante lo svolgimento del proprio servizio.

Perciò risulta evidente anche l'illogicità, l'irragionevolezza e la contraddittorietà delle scelte operate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e che sono state poste a base del D.P.C.M. gravato in questa sede.

Non di meno emerge come sia stato indebitamente sacrificato il libero esercizio dell'attività d'impresa a fronte del perseguimento in maniera abusiva e, comunque, sproporzionata del principio di precauzione per la migliore tutela della salute pubblica.

Tanto più se si considera che nel caso in esame la [REDACTED] esercita la propria attività a domicilio, recandosi essa stessa con il proprio veicolo commerciale presso il cliente, ove le viene da questi consegnato l'animale, per trattarlo all'interno del veicolo con le

apposita apparecchiature e poi restituirlo al proprietario a fine servizio.

Pertanto, nella fattispecie non vengono in rilievo nemmeno quelle situazioni di rischio correlate all'uso di locali all'interno dei quali viene svolta l'attività e ove si reca l'utenza per fruire del servizio di cui necessita.

Piuttosto, merita considerare che i servizi di cura degli animali (diversi dai servizi veterinari), anziché costituire un rischio per la collettività (sotto il profilo della possibilità di incrementare il contagio), contribuiscono a contenere la diffusione del virus.

Infatti è innegabile che tutte le raccomandazioni suggerite dal Governo per il potenziamento delle misure e dei presidi igienici personali e collettivi, strumentali alla lotta contro il propagarsi del COVID-19, trovano la più compiuta realizzazione anche attraverso la cura e l'igiene degli animali domestici, in ragione del loro quotidiano contatto con i rispettivi padroni e i familiari conviventi, a maggior ragione in una fase storica come l'attuale caratterizzata dalla forzata prolungata convivenza delle persone all'interno della casa familiare.

A conforto di tutto quanto precede, occorre osservare che anche durante il primo *lockdown* che ha interessato il Paese nei mesi da marzo a maggio 2020, a causa della gravità della situazione che affliggeva l'intero territorio nazionale, erano stati sospesi la gran parte dei servizi alla persona (e tra essi anche le toelettature degli animali, i saloni di barbiere e parrucchiere e i centri estetici), ma quando si è trattato di "riaprire" progressivamente le attività, il Ministero dello Sviluppo Economico in data 4.5.2020 (doc. 6) ha avvertito l'esigenza di

consentire l'esercizio dei servizi di toelettatura degli animali da compagnia prima ancora di autorizzare i servizi dei saloni da barbiere e parrucchiere e dei centri estetici, che sono stati in effetti riattivati solo alcune settimane dopo, quando la situazione nazionale dei contagi era sensibilmente migliorata.

Per tali ragioni i provvedimenti censurati meritano l'annullamento.

DEDUZIONI SULLA SOSPENSIVA E SULLA RICHIESTA DI

MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

Il *fumus boni iuris* emerge evidente dai motivi di ricorso.

Il danno grave e irreparabile consiste nell'impossibilità della ricorrente di svolgere il proprio lavoro già dall'8.2.2021.

Ebbene, tale circostanza ha determinato l'insorgere in capo alla [REDACTED]

[REDACTED] di un profondo stato di frustrazione cagionato dalla privazione della possibilità di soddisfare le proprie aspettative di vita e di lavoro, in uno con la mancanza della possibilità di procurarsi quanto alla stessa necessario per vivere e per mantenere in essere la ditta che con tante difficoltà e sacrifici è riuscita a mettere in piedi alcuni anni fa.

A ciò si aggiunga che la ricorrente ha fatto della propria attività una ragione di vita, anche per esercitare il proprio amore innato per gli animali, con la conseguenza che il prolungato periodo di inattività ha comportato il sopraggiungere di un vuoto incalcolabile, oltre al rischio di perdere irrimediabilmente la clientela a causa della necessità per gli utenti di dover frattanto provvedere diversamente alla cura dei propri animali.

Pertanto, anche alla luce della circostanza che, allo stato attuale, la c.d. "zona rossa" disposta per l'intera Provincia di Perugia si protrarrà con certezza fino al 28.2.2021 e che l'attività della [REDACTED] è sospesa già dall'8.2.2021, si impone la necessità che sia disposta la sospensione cautelare del D.P.C.M. 14.1.2021 nella parte in cui non consente ai servizi di cura degli animali da compagnia di restare attivi anche in tali aree e ciò anche *inaudita altera parte*, tenuto conto che non sarà possibile calendarizzare la discussione del presente ricorso ad alcuna udienza utile in camera di consiglio prima del 28.2.2021.

SULLA DOMANDA RISARCITORIA

Si formula sin da ora istanza risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali già subiti e subendi dalla ricorrente a far data dall'8.2.2021 a causa dell'improvvisa sospensione della propria attività d'impresa; danni che verranno qualificati e quantificati in corso di causa, vieppiù in caso di mancato accoglimento dell'istanza cautelare.

P.Q.M.

Voglia codesto Ecc.mo T.A.R., previa sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati anche mediante l'adozione delle più opportune e urgenti misure monocratiche, annullare i provvedimenti indicati in epigrafe, con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi in favore della ricorrente (riservata in merito ogni ulteriore deduzione e istanza istruttoria) e con ogni conseguente statuizione di legge, anche in ordine alla refusione delle spese e dei compensi professionali di lite.

Si depositano in copia n. 6 documenti, come da separato indice.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Perugia - Roma, 21 febbraio 2021

Avv. Emma Contarini



COMPENDIO TECNICO PER UN'IDONEA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO NEI CENTRI COMMERCIALI

Con il presente documento CNCC – Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali Italia – intende sottoporre all’attenzione della Presidenza del Consiglio e del Comitato Tecnico Scientifico un set di parametri utili a definire l’effettiva classe di rischio dei Centri Commerciali, coerentemente con i principali studi internazionali relativi alla valutazione della probabilità di contagio da SARS-CoV-2 e delle strategie di prevenzione adottate dai Centri Commerciali italiani.

Viste inoltre le necessità di accelerazione della campagna vaccinale e considerata l’esigenza - promossa dall’attuale Governo - di non limitare la somministrazione della vaccinazione esclusivamente a luoghi specifici o pubblici, il presente compendio intende inoltre evidenziare le caratteristiche tecnico-strutturali e dotazioni dei Centri Commerciali italiani per rinnovare la disponibilità della Associazione a far sì che la capillare rete dei Centri Commerciali associati presente sull’intero territorio nazionale divenga luogo di vaccinazione.

PARAMETRI PER UN'IDONEA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO

Di seguito sono riportati indicatori utili a supportare il processo decisionale del CTS con elementi di analisi coerenti con i principi cardine adottati.

I dati prodotti consentono di individuare:

- caratteristiche e dotazioni tecnico-strutturali dei centri commerciali;
- misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative adottate nei Centri Commerciali al fine di contenere la circolazione del virus al livello più basso possibile.

1. In merito al rischio di aggregazione e affollamento

AGGREGAZIONE SOCIALE: i Centri Commerciali si configurano come luoghi sicuri dal punto di vista dell’aggregazione sociale. Gli ampi spazi a disposizione dell’utenza garantiscono, infatti, adeguato distanziamento fisico - tra gli stessi visitatori e i lavoratori.

Alla luce dei dati raccolti e messi a disposizione da CNCC si evince infatti che, nel 2019, **ogni visitatore** dei Centri Commerciali ha avuto a disposizione un’**area media di 32,5 mq**, che si traduce in una **presenza media di 0,03 persone per mq**.

Nella valutazione dello spazio a disposizione di ogni visitatore si considerino i seguenti elementi (Fonte: CNCC, Anno 2019):

- Giornate di apertura annue dei Centri Commerciali nel periodo pre-pandemico, pari a 360 giorni

- Ore di apertura giornaliere: 12 ore
- Superficie calpestabile: 14,9 milioni di mq (pari al 75% del totale GLA che si attesta a 19,9 milioni di mq)
- Presenze medie giornaliere: 5,5 milioni di persone

A fronte delle variabili considerate si evidenzia la disponibilità giornaliera media di 178,8 milioni di mq di superficie calpestabile:

$$14,9 \text{ milioni di mq} * 12 \text{ ore} = 178,8 \text{ milioni di mq}$$

Che si traduce in un'area media per persona di:

$$178,8 \text{ milioni di mq} / 5,5 \text{ milioni di presenze giornaliere} = \mathbf{32,5 \text{ mq per persona}}$$

Pari ad una presenza media per mq di:

$$5,5 \text{ milioni di presenze giornaliere} / 178,8 \text{ milioni di mq} = \mathbf{0,03 \text{ persone per mq}}$$

A rafforzamento delle garanzie di distanziamento sociale derivanti dalle caratteristiche strutturali dei Centri Commerciali, CNCC ha previsto il ricorso a strategie di prevenzione ulteriori finalizzate a garantire la sicurezza di personale e visitatori. Tra le principali misure – elencate in maniera estesa nel documento “Guidelines operative del CNCC per la riapertura dei Centri Commerciali” – si ricordano:

- Obbligo – per visitatori, personale e fornitori autorizzati all’accesso – di utilizzo della mascherina. In particolare, l’utilizzo della mascherina rappresenta un fattore discriminante per l’accesso ai locali dei Centri Commerciali nonché per la circolazione all’interno degli stessi. È, infatti, precluso l’accesso ai Centri Commerciali ai soggetti privi di mascherina
- Obbligo – per visitatori, personale e fornitori autorizzati all’accesso – di essere sottoposti alla misurazione della temperatura corporea. In particolare, la presenza di una temperatura corporea inferiore i 37,5 °C rappresenta un fattore discriminante per l’accesso ai locali dei Centri Commerciali nonché alla circolazione all’interno degli stessi. È, infatti, precluso l’accesso ai Centri Commerciali ai soggetti con temperatura corporea pari o superiore i 37,5 °C
- Contingentamento degli ingressi al fine di garantire il pieno rispetto della “soglia massima autorizzata” di presenze, anche durante eventuali momenti di picco di presenze. Per “soglia massima autorizzata” è da intendersi il limite di 1 persona ogni 10 mq.

2. In merito al rischio connesso alle principali vie di trasmissione

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI CONTAGIO: I Centri Commerciali si configurano come luoghi sicuri dal punto di vista dell’esposizione al rischio di contagio – sia tra visitatori che tra lavoratori.


Lo studio “Ventilation rate and room size effects on infection risk of COVID-19” condotto da REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) e pubblicato ad Ottobre 2020, fornisce importanti indicazioni sulle probabilità di contagio in presenza di determinate caratteristiche di ventilazione ed areazione degli spazi.

In particolare, lo studio REHVA mette in relazione:

- Tasso di ventilazione (Ventilation Rate) degli spazi chiusi
- Permanenza media
- Probabilità di contagio

Il grafico riportato di seguito illustra i principali risultati ottenuti dallo studio REHVA (per maggiori dettagli si rimanda allo studio in allegato)

Figura 1. Infection risk assessment for some common non-residential rooms and ventilation rates



Fonte: REHVA "Ventilation rate and room size effects on infection risk of COVID-19", Ottobre 2020

I dati raccolti e messi a disposizione da CNCC hanno permesso di calcolare il rischio di contagio da Sars-Cov2 all'interno dei Centri Commerciali. In particolare, si considerino i seguenti aspetti:

- Tasso di ventilazione dei Centri Commerciali: la norma UNI 10339 garantisce una portata di aria esterna nei centri commerciali di 23,4 mc/h per persona pari a **6,5 l/s per persona** (Fonte: CNCC, Anno 2021)


Figura 2. Portata arie esterna Centri Commerciali

ATTIVITA' COMMERCIALI O ASSIMILABILI	PORTATA ARIA ESTERNA NORMA UNI 10339			Protocollo CNCC	
	10,3 m ³ /s per persona)	mc/h	Ind. Affoll. pers./mq	Affoll. CNCC 0,1 pers/mq	ricambi calcolati su affollamento ridotto CNCC
grandi magazzini: piano interrato	9	32,4	0,25	0,1	81,00
grandi magazzini: piani superiori	6,5	23,4	0,25	0,1	58,50
negozi o reparti di grandi magazzini:					
barbieri, saloni di bellezza	14	50,40	0,2	0,1	100,80
abbigliamento, calzature, mobili, ottici, fioristi, fotografi	11,5	41,40	0,1	0,1	41,40
alimentari, lavasecco, farmacie	9	32,40	0,2	0,1	64,80
zone pubblico banche, quartier fieristici	10	36,00	0,2	0,1	72,00
Bar, risto	11	39,60	0,8	0,1	316,80
pasticcerie	6	21,60	0,8	0,1	172,80
sale pranzo ristoranti	10	36,00	0,6	0,1	216,00

Fonte: CNCC, Anno 2021

- Permanenza media: studi ricorrenti condotti dall'Associazione dei Centri Commerciali nei diversi punti vendita dei Soci hanno evidenziato – nel periodo pre-pandemico – una **permanenza media** dei visitatori di **1 ora**. Permanenza che ha subito una riduzione nel corso del 2020, attestandosi a 45 min.

Dati i parametri di portata aria esterna dei Centri Commerciali (6,5 l/s per persona) e di permanenza media dei visitatori all'interno degli stessi (1 ora) e in accordo con i risultati dello studio REHVA i Centri Commerciali hanno dunque una probabilità di contagio da Sars-Cov2 prossima allo zero e quindi irrilevante.



In aggiunta a questo aspetto, è importante sottolineare come i Centri Commerciali abbiano un basso rischio di esposizione anche per i lavoratori. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria non si sono infatti verificati focolai di SARS-CoV-2 tra i lavoratori dei Centri Commerciali.

Alla luce dei seguenti fatti:

- **BASSO RISCHIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE** (disponibilità di una superficie media calpestabile di 32,5 mq per persona e di una ventilazione media pari a 6,5 litri di aria al secondo per persona)
- **RISCHIO DI CONTAGIO** praticamente **NULLO** (bassa probabilità di contagio per effetto della portata di aria esterna e permanenza media ridotta, nonché assenza di focolai testimoniati tra i dipendenti dei Centri Commerciali)
- Ulteriori strategie preventive adottate

i Centri Commerciali sono da ritenersi luoghi a basso rischio e quindi idonei alla riapertura delle attività ivi presenti.

Al fine di contenere la circolazione del virus al livello più basso possibile CNCC ha, inoltre, previsto l'adozione di misure e strategie di contenimento coerenti con quanto previsto dal Documento Tecnico del CTS del maggio 2020. Per maggiori dettagli si rimanda alle Guidelines in allegato.

3. In merito alla prossimità delle persone

- Si sottolinea l'impegno da parte delle proprietà, degli organi di gestione (es. Consorzi, condomini) e delle società di gestione a limitare il numero di clienti ammessi contemporaneamente nei loro Centri.
- Al fine di garantire una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita, è stata predisposta inoltre l'organizzazione dei varchi di accesso agli spazi commerciali;

- Al fine di garantire il distanziamento sociale di un metro in luoghi che possono radunare il pubblico (code di fronte a spazi commerciali e negozi in questi spazi, code alla cassa, ecc.) sono identificate e segnalate le zone e/o i limiti di distanziamento consentiti;
 - In ogni caso è prevista una regola che determini il rapporto teorico massimo di presenze all'interno dello spazio commerciale, pari a 1 persona per 10 mq per l'intera superficie con riferimento alla SLP (superficie lorda pavimentabile) del Centro commerciale, degli open mall e/o degli outlet.
4. In merito all'effettiva possibilità di mantenere l'appropriata mascherina da parte di tutti
- Per poter accedere all'interno del Centro Commerciale e/o degli open mall e/o degli outlet è fatto obbligo ai visitatori di indossare le mascherine, in caso contrario non sarà permesso l'ingresso. (salvo diverse disposizioni da parte dell'autorità)
 - L'accesso ai Centri Commerciali è consentito previa verifica della temperatura corporea. Non è consentito l'accesso ai visitatori che presentano temperature superiori i 37,5°C.
5. In merito alla possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani
- L'ingresso dei Centri Commerciali è stato dotato di dispenser con soluzioni idroalcoliche/gel igienizzante.
6. In merito alla adeguata aereazione degli ambienti
- Gli impianti di areazione esistenti sono oggetto di manutenzione straordinaria dei filtri e relative sanificazioni periodiche.
7. In merito alla adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici
- Si effettua l'igienizzazione giornaliera e la sanificazione secondo le indicazioni delle autorità competenti delle superfici sensibili (pavimento, rampe, ascensori, pulsantiere, arredi di uso comune ecc.) con prodotti approvati e disinfezione regolare di qualsiasi oggetto utilizzato dai clienti;
 - I negozi/attività sono responsabili della sanificazione dei propri spazi all'interno delle proprie attività commerciali. Dovranno fornire agli Organi di Gestione, sotto la loro responsabilità, un riscontro del programma di sanificazione adottato e dei materiali usati (dichiarazione una tantum);
 - La sanificazione degli spazi comuni è disposta e coordinata a cura degli Organi di Gestione e prevede ogni giorno:
 - Pavimento parti comuni interne dei luoghi chiusi: in preapertura.
 - Superfici orizzontali quali mancorrenti e maniglie: in preapertura e durante l'orario di apertura.
 - Bagni: passaggi molteplici durante la giornata.
8. In merito alla disponibilità di una efficace informazione e comunicazione
- I visitatori e i clienti dei Centri Commerciali sono informati sulle norme di sicurezza da adottare attraverso affissioni in prossimità degli ingressi del centro commerciale e all'interno dello stesso;
 - Per garantire l'adeguato distanziamento sociale all'interno degli spazi comuni è stato predisposto un accurato piano di comunicazione – su canali fisici e digitali – inerente le norme a cui i visitatori devono attenersi.
9. In merito alla capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure
- Il rispetto delle misure volte a garantire il distanziamento sociale è reso possibile dalla possibilità di Centri Commerciali, open mall e/o gli outlet di controllare in tempo reale gli afflussi e il numero di ingressi del pubblico all'interno di queste strutture e di bloccare gli accessi qualora si raggiunga il massimale di presenze consentite;
 - Il controllo relativo all'adozione delle misure di contenimento del rischio di contagio è affidato a personale di sicurezza preposto. Per consentire la presenza di guardie di sicurezza su ciascuna porta è resa possibile l'eventuale riduzione, in base alla configurazione della struttura commerciale e/o open mall e/o outlet, delle porte di accesso;

- Al fine di garantire la sicurezza del personale e la fornitura di attrezzature adeguate gli Organi di gestione si impegnano a sensibilizzare e a vigilare su partner, fornitori di servizi (in particolare le società di sicurezza e pulizia) e retailer.
- I singoli retailer sono chiamati a fornire adeguata comunicazione sulla capacità ricettiva del punto di vendita/attività e a gestire i clienti in rispetto della normativa.

Come anticipato in apertura, con il presente documento l'Associazione intende rinnovare l'intenzione – già espressa in precedenti comunicazioni – di mettere a disposizione strutture e strumentazioni presenti nei Centri Commerciali (es frigoriferi) al fine di diventare centri di vaccinazione, con l'obiettivo di velocizzare il piano di vaccinazioni come auspicato dal Presidente del Consiglio Draghi.



C N C C

Guidelines operative del CNCC per la riapertura dei centri commerciali

*Diffuse per la riapertura del 18 maggio 2020 con esito positivo

AGENDA

INTRODUZIONE	3
CRISI SANITARIA: RIAPERTURA DI SPAZI COMMERCIALI	
POST EMERGENZA COVID-19	12
RIAPERTURA FASE 2: REGOLAMENTAZIONI	15
ACCESSIBILITA' MASSIMA CONSENTITA	23
NORME DI SICUREZZA DA ADOTTARE	28
ATTIVITA' DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	30
CONCLUSIONI	34

INTRODUZIONE



C N C C

INTRODUZIONE

CHI SIAMO

Il CNCC - Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, costituito nel 1983, è un'Associazione trasversale che riunisce in un unico organismo tutti gli stakeholders – proprietà, società di servizi e selezionati retailers – collegati all'industria dei centri commerciali, dei parchi commerciali e dei factory outlets.

Il CNCC è l'unica Associazione in Italia dei centri commerciali ed anche l'unica a far parte del network internazionale dell'International Council of Shopping Center, l'Organizzazione mondiale del settore centri commerciali presente in 100 diversi Paesi del mondo tra cui anche Francia (Conseil National des Centres Commerciaux), Spagna (Asociacion Espanola de Centros Y Parques Comerciales), Germania (German Council of Shopping Centers).

INTRODUZIONE


CHI SIAMO

Il CNCC rappresenta un sistema essenziale per il motore economico e sociale dell'Italia:

- **1.254** Poli commerciali
- **5,5 milioni di presenze giornaliere** nei centri, parchi ed outlet commerciali italiani, ovvero la più grande rete e comunità fisica di scambi commerciali, incontri e relazioni
- **35.000** negozi coinvolti
- **587.000** dipendenti diretti (escluso l'indotto)
- **Luoghi socializzanti gratuitamente frequentabili**
- **Potentissimo motore di sviluppo dei territori**, in cui centri, parchi ed outlet commerciali sorgono e quindi complessivamente del nostro Sistema Italia

INTRODUZIONE

INDUSTRY DEI POLI COMMERCIALI IN ITALIA: OVERVIEW ITALIA



16 ANNI: ETA' MEDIA

1.254 #Poli commerciali


19,6 mln MQ GLA

NUMERO: 1.020
GLA: 19,9 mln MQ
ETA' MEDIA: 18 anni

PARCHI COMMERCIALI
CENTRALI

POLI COMMERCIALI


OUTLET CENTER
LEISURE CENTER



LOCALIZZAZIONE DEI POLI COMMERCIALI

INTRODUZIONE

INDUSTRY DEI POLI COMMERCIALI IN ITALIA: CARATTERIZZAZIONE GEOGRAFICA



NORD OVEST	
POLI COMMERCIALI	
NUMERO	421
GLA	6,8 mln mq
GLA X 1.000 ABITANTI	423,7
CENTRI COMMERCIALI	
GLA X 1.000 ABITANTI	335,8

NORD EST	
POLI COMMERCIALI	
NUMERO	290
GLA	4,7 mln mq
GLA X 1.000 ABITANTI	400,6
CENTRI COMMERCIALI	
GLA X 1.000 ABITANTI	320,2

CENTRO	
POLI COMMERCIALI	
NUMERO	267
GLA	3,6 mln mq
GLA X 1.000 ABITANTI	300,0
CENTRI COMMERCIALI	
GLA X 1.000 ABITANTI	241,0

ISOLE	
POLI COMMERCIALI	
NUMERO	42
GLA	1,3 mln mq
GLA X 1.000 ABITANTI	198,3
CENTRI COMMERCIALI	
GLA X 1.000 ABITANTI	181,5


SUD	
POLI COMMERCIALI	
NUMERO	199
GLA	3,1 mln mq
GLA X 1.000 ABITANTI	224,1
CENTRI COMMERCIALI	
GLA X 1.000 ABITANTI	241,0

Fonte: Nomisma su dati CNCC Italia


Nomisma

INTRODUZIONE

INDUSTRY DEI POLI COMMERCIALI IN ITALIA: IMPATTI GENERATI



Impatto TOTALE

FATTURATO

139,1 mld €

OCCUPATI

783 mila

INTRODUZIONE

INDUSTRY DEI POLI COMMERCIALI IN ITALIA: CONTRIBUTI ALL'ERARIO

BENCHMARK INTERNAZIONALE POLI COMMERCIALI IN ITALIA	
Fatturato 2018	71,6 mld €
Contributo erariale 27,8 mld €	
AMAZON	
Fatturato 2018	112 mld \$
Contributo erariale 0 \$	
<hr/>	
IMPOSTE DIRETTE	12,2 mld €
di cui	IMU 0,09 mld € /annui
IRES E IRAP	12,1 mld € /annui
<hr/>	
IMPOSTE INDIRETTE	15,6 mld €
ALTRE	14,3 mld € /annui
IMPOSTE	1,3 mld € /annui

Fonte: Nomisma su dati CNCC Italia

Nomisma

INTRODUZIONE

SISTEMA GESTIONE STRUTTURE COMMERCIALI

Presso ciascuna Struttura Commerciale (Centro, Parco, Outlet, e simili) gli aspetti gestionali comuni sono tipicamente demandati ad un Consorzio appositamente costituito (o Condominio, in taluni casi), avente ad oggetto la prestazione di tutti i servizi relativi al funzionamento della Struttura stessa, quali a titolo esemplificativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti delle parti comuni, la gestione dei servizi di guardiania/vigilanza/sicurezza, la gestione dei servizi di pulizia delle parti comuni, la comunicazione unitaria verso l'esterno (stampa, web, social, ma anche Enti e Istituzioni), nonché la direzione ed il coordinamento di dette attività da parte delle imprese fornitrice dei vari servizi necessari alla gestione ed alla operatività della Struttura nel suo complesso, e, conseguentemente, il riparto dei relativi oneri/costi ai Consorziati e/o, comunque, agli operatori commerciali operanti nella Struttura.

Detti Consorzi di gestione, tipicamente non hanno personale dipendente, pertanto, per lo svolgimento delle suddette attività si avvalgono, mediante conferimento di apposito mandato, a figure terze (società, studi professionali, associazioni, ecc.) affinché vi provvedano mediante proprio personale qualificato deputato alla Direzione, gestione e coordinamento di tutte le attività necessarie al funzionamento delle Strutture Commerciali.



C N C C

INTRODUZIONE

SISTEMA GESTIONE STRUTTURE COMMERCIALI

Stante quanto sopra, dette strutture gestionali, alla luce della situazione legata all'Emergenza COVID-19, potranno efficacemente occuparsi del coordinamento e della gestione di particolari servizi, e/o di impianti, per creare sinergia e ottimizzazione di costi a favore di tutti gli operatori, **per comunicare efficacemente le normative che saranno man mano comunicate** nell'ottica di riapertura delle attività al termine del lockdown attualmente in essere: è, tuttavia, necessario evidenziare come gli stessi, in base alla lettera della normativa vigente, non possono essere chiamati a sostituirsi ai titolari delle singole attività come responsabili del rispetto delle disposizioni obbligatorie per l'esercizio delle attività al pubblico in condizioni di sicurezza e delle eventuali misure conseguenti.

C R I S I S A N I T A R I A :

R I A P E R T U R A D I S P A Z I
C O M M E R C I A L I P O S T
E M E R G E N Z A C O V I D - 1 9



C N C C

RIAPERTURA SPAZI COMMERCIALI

PREMESSA

- I Centri Commerciali, gli Open mall e i Factory Outlet sono strutture uniche nel loro genere che hanno la caratteristica di poter garantire al massimo la sicurezza dei cittadini, dei clienti e degli operatori. **I grandi spazi e la loro gestione ed organizzazione unitaria da parte di personale specializzato**, favoriscono l'applicazione ed il controllo delle disposizioni emesse a tutela della popolazione, ed in particolare il distanziamento sociale e il rispetto delle regole comuni. In aggiunta, garantiscono servizi essenziali ai cittadini e sono fruibili sette giorni su sette.

- Innanzitutto, è fondamentale garantire **la sicurezza del personale** (commessi, cassiere/i, agenti di sicurezza, personale di pulizia etc). Questa sicurezza comporta l'uso obbligatorio per tutto questo personale di un equipaggiamento minimo composto da mascherina, guanti secondo le disposizioni di legge e le indicazioni dell'OMS. Queste strutture, attraverso l'attuazione delle procedure qui descritte, sono in grado di garantire e tutelare la salute dei lavoratori e del pubblico.



C N C C

RIAPERTURA SPAZI COMMERCIALI

PREMESSA

- Le seguenti procedure saranno attuate, fermo restando le responsabilità delle singole parti, ovvero clienti, cittadini, datori di lavoro dipendenti e commercianti, in funzione della **normativa vigente e delle rispettive obbligazioni** in vigore per ognuna delle suddette categorie.
- In aggiunta a quanto sopra, le singole realtà aziendali possono mitigare il rischio adottando un'adeguata strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità straordinarie che possono non emergere in questa analisi di insieme.
- La **gestione unitaria** di queste strutture può favorire il controllo da parte delle autorità competenti preposte in sinergia con le proprietà e le società di gestione.

R I A P E R T U R A
F A S E 2 :

R E G O L A M E N T A Z I O N E



C N C C

RIAPERTURA FASE 2

REGOLAMENTAZIONE

**IMPEGNO DA PARTE DELLE PROPRIETÀ, DEGLI ORGANI DI GESTIONE (ES. CONSORZI,
CONDOMINI) E DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE PER LIMITARE IL NUMERO DI CLIENTI AMMESSI
CONTEMPORANEAMENTE NEI LORO CENTRI.**

Questo impegno prevede l'implementazione delle misure restrittive/organizzative descritte nelle slide seguenti.



C N C C

RIAPERTURA FASE 2

REGOLAMENTAZIONI

PARCHEGGI

Segnalazione dei percorsi e dei varchi dedicati di ingresso e di uscita al centro commerciale con relativa segnaletica orizzontale e verticale.

Particolare attenzione verrà data alla gestione dei **parcheggi interrati e/o multipiano** prevedendo appositi percorsi sicuri.



C N C C

RIAPERTURA FASE 2

REGOLAMENTAZIONI

INGRESSI/USCITE

- Organizzazione dei varchi di accesso agli spazi commerciali in modo da garantire una **distribuzione ottimale** dei flussi in entrata e in uscita.
- Eventuale riduzione, in base alla configurazione della struttura commerciale e/o open mall e/o outlet, delle **porte di accesso** per consentire la presenza di guardie di sicurezza su ciascuna porta. L'ingresso verrà dotato di dispenser con soluzioni idroalcoliche.
- Al fine di rispettare le **norme di sicurezza antincendio**, queste porte "temporaneamente chiuse" per gli ingressi non saranno bloccate così da poter essere utilizzate in caso di evacuazione al fine di rispettare le norme di sicurezza come imposto dal piano di emergenza ed evacuazione di cui ogni struttura è dotata.
- **Obbligo per i clienti di indossare le mascherine** per potere accedere all'interno del centro commerciale e/o degli open mall e/o degli outlet, in questo caso non sarà permesso l'ingresso. (salvo diverse disposizioni da parte dell'autorità).



C N C C

RIAPERTURA FASE 2

REGOLAMENTAZIONI

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Allegato n° 1 Protocollo Uscita
CTS 0000007 30/03/2021

or
soglia
a
salvo
disposizioni
da parte dell'autorità).

• **Obbligo per i clienti di essere sottoposti alla misura della temperatura corporea** (attraverso scanner manuale o altre tecnologie predisposti dalla società di gestione) che dovrà risultare inferiore ai 37,5 gradi, e/o comunque a quella stabilita da organi ed autorità competenti. In caso di temperatura superiore a quella normativamente prevista, non sarà permesso l'ingresso nella struttura commerciale e/o degli open mall e/o degli outlet. (salvo disposizioni da parte dell'autorità).

• **Filtro su ingressi autorizzati** con conteggio dei flussi per garantire il distanziamento sociale e il numero di ingressi massimi autorizzati.

• **Conteggio dei flussi in entrata e in uscita** garantendo il rispetto della soglia massima "autorizzata" (vedi sotto); allo stesso modo andranno monitorati gli accessi alle superfici alimentari e, più in generale, agli esercizi commerciali presenti.

• Possibilità di **visualizzare**, spesso attraverso monitor o altre applicazioni già esistenti, il **numero medio dei visitatori presenti** nel CC e/o degli open mall e/o degli outlet.



C N C C

RIAPERTURA FASE 2

REGOLAMENTAZIONI

PERCORSI ESTERNI

- Installazione in prossimità dei varchi di accesso di **percorsi obbligati con segnaletica a pavimento** per garantire le distanze di sicurezza (minimo 1 Mt.) in caso di code in ingresso.

- **Esposizione obbligatoria** sui percorsi di ingresso di segnaletiche che spieghino ai clienti tutte le disposizioni di sicurezza adottate e le indicazioni sul comportamento da tenere all'interno degli spazi commerciali. Le medesime informazioni verranno riportate all'ingresso di ogni punto vendita interno.

- **Ingresso fornitori e corrieri:** l'ingresso sarà ammesso solo in fase di chiusura del centro commerciale o in orari prestabiliti e in ogni caso sarà garantito il distanziamento sociale e controllato l'utilizzo dei dispositivi di protezione. Le aree di scarico merci saranno vigilate, ovvero ridotte, ovvero presidiate dal personale di vigilanza ove possibile, anche con l'ausilio delle tecnologie oggi disponibili (TVCC e sbarre automatiche). Il personale dei corrieri verrà invitato a restare nel veicolo sino al suo turno di scarico.



C N C C

RIAPERTURA FASE 2

REGOLAMENTAZIONI

PERCORSI INTERNI

- Verranno laddove necessario, definiti dei **percorsi interni** alle gallerie, di flusso verso tutti in negozi, incluso l'ipermercato, indicati con **segnalética adesiva a pavimento**, per limitare al massimo gli incroci di persone e gestire con maggiore facilità il mantenimento delle distanze di sicurezza.

- **Ogni punto vendita avrà le sue regole di accesso** ed è possibile che si creino delle code, pertanto, anche in questo caso, attraverso l'utilizzo di **apposita segnaletica**, verranno chiaramente individuati gli spazi di attesa, garantendo la distanza interpersonale.

- Verrà predisposta apposita segnaletica interna volta ad illustrare le **disposizioni di sicurezza** adottate e il comportamento da tenere
ricordino le disposizioni di sicurezza da adottare
- **Trasmissione regolare di messaggi audio e video** ove possibile all'interno del centro commerciale e/o degli open mall e/o degli outlet che



C N C C

RIAPERTURA FASE 2

REGOLAMENTAZIONI

SERVIZI IGienICI

- Sarà fissato un **numero massimo di presenze contemporanee** all'interno dei bagni (comunicato con appositi pannelli informativi all'esterno) che sarà controllato periodicamente dal personale di sicurezza preposto.

ASCENSORI

- Ove possibile, gli ascensori saranno dedicati solo ai clienti con **disabilità motoria** (comunicato con appositi pannelli informativi all'esterno) che sarà controllato periodicamente dal personale di sicurezza preposto.

RAMPE E SCALE MOBILI

- Saranno dotati di **segnalética** indicante il **distanziamento** di un metro.

CHIOSCHI

- Anche queste aree saranno gestite dall'operatore garantendo il **rispetto delle normative relative alla sanificazione e distanziamento sociale**

A C C E S S I B I L I T A '
M A S S I M E C O N S E N T I T E



C N C C

ACCESSIBILITÀ MASSIME

CALCOLO DEL NUMERO MASSIMO DI PRESENZE AMMESSE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA COMMERCIALE

Proposta di una **regola** che determini il rapporto teorico massimo di presenze all'interno dello spazio commerciale:

- **1 persona / 10 m²** per l'intera superficie con riferimento alla SLP (superficie lorda pavimentabile) del Centro commerciale, degli open mall e/o degli outlet.



C N C C

ACCESSIBILITÀ MASSIME

DETERMINAZIONE DI UN RAPPORTO TEORICO MASSIMO AMMISSIBILE DI PUBBLICO ALL'INTERNO DI CIASCUN NEGOZIO/ATTIVITÀ

Proposta di una **regola** che determini il rapporto teorico massimo di presenze all'interno del negozio:

- **1 persona / 10m²** per l'intero negozio/attività, ovviamente compreso il personale.

L'applicazione di questa regola è posta in capo ai singoli operatori commerciali con assunzione di responsabilità in caso di controlli

Esposizione all'ingresso di ciascun negozio del numero di persone autorizzate.

Ogni **retailer** è tenuto a **rispettare** le normative vigenti anti covid-19.



C N C C

DISTANZIAMENTO SOCIALE

TRATTAMENTO SPAZI DI PARTI COMUNI NEI CENTRI COMMERCIALI E/O DEGLI OPEN MALL E/O

DEGLI OUTLET

Per garantire il distanziamento sociale all'interno degli spazi comuni, sarà predisposto un accurato **piano di comunicazione** agli ingressi e all'interno su canali fisici e digitali per informare i clienti.

Indipendentemente da quanto sopra, i Centri Commerciali e/o gli open mall e/o gli outlet sono in grado di **controllare in tempo reale** gli afflussi e il numero di ingressi del pubblico all'interno di queste strutture e possono quindi garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

Il personale di sicurezza preposto aiuterà i clienti a rispettare le seguenti indicazioni.

I singoli retailer informeranno con adeguata comunicazione la capacità ricettiva del punto di vendita/attività e gestiranno i clienti in rispetto della normativa.



C N C C

TRATTAMENTO SPAZI DI RISTORAZIONE (FOOD AND BEVERAGE)

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Allegato n° 1 Protocollo Uscita
CTS 000007 30/03/2021

Per ciò che concerne le **ristorazioni**, saranno approntate **aree dedicate al delivery e take away** (consegna senza consumo sul posto) e si procederà alla provvisoria limitazione delle sedute per evitare assembramenti secondo quanto stabilito dalle autorità competenti.

Appena disponibili i **provvedimenti specifici** per i vari tipi di ristorazione i Centri Commerciali e/o degli open mall e/o degli outlet adotteremo le nuove disposizioni in sinergia con gli operatori interessati.

N O R M E D I S I C U R E Z Z A
D A A D O T T A R E



C N C C

NORME DI SICUREZZA

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Allegato n° 1 Protocollo Uscita
CTS 0000007 30/03/2021

IMPEGNO DA PARTE DELLE PROPRIETÀ, DEGLI ORGANI DI GESTIONE E DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE A DIFFONDERE LE NORME DI SICUREZZA.

Accesso consentito, previa verifica della temperatura corporea, ai soli clienti che dispongono di **mascherine protettive**.

Informazione al pubblico sulle norme di sicurezza da adottare attraverso affissioni in prossimità degli ingressi del centro commerciale e all'interno dello stesso.

Identificazione della zona e/o dei limiti di distanziamento sociale di un metro in luoghi che possono radunare il pubblico (code di fronte a spazi commerciali e negozi in questi spazi, code alla cassa, ecc.).

Predisposizione di erogatori di **gel igienizzante**.

A T T I V I T A ' D I P U L I Z I A E
S A N I F I C A Z I O N E



C N C C

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Igienizzazione giornaliera e sanificazione secondo le indicazioni delle autorità competenti delle superfici sensibili (pavimento, rampe, ascensori, pulsantiere, arredi di uso comune ecc.) con prodotti **approvati** e disinfezione regolare di **qualsiasi oggetto utilizzato dai clienti**.

Impegno degli Organi di gestione al fine di **garantire la sicurezza del personale** attraverso la sensibilizzazione e la vigilanza dei partner e dei fornitori di servizi (in particolare le società di sicurezza e pulizia) e dei retailer al fine di fornire attrezzature adeguate per il loro personale.

Disposizioni in premessa:

La fornitura di questi materiali sarà a cura dei singoli negozi/attività.

Non sarà consentito da parte degli Organi di Gestione dei Centri Commerciali e/o degli open mall e/o degli outlet l'ingresso in servizio di personale appartenente a società di fornitura di servizi (pulizia, manutenzione, sicurezza..) che risultasse sprovvisto di appositi DPI. Spetterà invece al singolo fornitore la responsabilità della conformità dei DPI forniti al proprio personale. Il singolo fornitore dovrà consegnare agli Organi di Gestione apposita dichiarazione (una tantum) in merito alla conformità dei DPI forniti al proprio personale.



C N C C

PULIZIA E SANIFICAZIONE

SANIFICAZIONE SPAZI COMUNI E NEGOZI

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Allegato n° 1 Protocollo Uscita
CTS 000007 30/03/2021

I negozi/attività saranno responsabili della sanificazione dei propri spazi all'interno delle proprie attività commerciali. Dovranno fornire agli Organi di Gestione, sotto la loro responsabilità, un riscontro del programma di sanificazione adottato e dei materiali usati (dichiarazione una tantum).

Per quanto riguarda gli spazi comuni, la sanificazione sarà disposta e coordinata a cura degli Organi di Gestione e prevederà ogni giorno:

- **Pavimento parti comuni interne dei luoghi chiusi:** in preapertura.
- **Superfici orizzontali** quali mancorrenti e maniglie: in preapertura e durante l'orario di apertura.
- **Bagni:** passaggi i molteplici durante la giornata.

Il tutto seguendo quanto indicato dalle autorità preposte ed utilizzando prodotti in linea con le normative vigenti.



C N C C

PULIZIA E SANIFICAZIONE

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Gli impianti esistenti saranno oggetto di manutenzione straordinaria dei filtri e relative sanificazioni periodiche.

C O N C L U S I O N I

CONCLUSIONI

PER LE

DIMENSIONI, LA REGIA UNITARIA E LE RISORSE

I CENTRI COMMERCIALI, OPEN MALL E FACTORY OUTLET,
**SONO DEI LUOGHI CHE GARANTISCONO LA MASSIMA SICUREZZA E ATTENZIONE AI CITTADINI, CLIENTI E
LAVORATORI TRAMITE UNA ORGANIZZAZIONE A CIÒ PREPOSTA SIA CON PERSONALE DEDICATO CHE
TRAMITE TECNOLOGIE DI ULTIMA GENERAZIONE, SICUREZZA CHE RITENIAMO SARÀ CERTAMENTE
RECEPITA GRAZIE A TUTTE LE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO.**



Alla Cortese Attenzione
Coordinatore CTS per l'emergenza Covid -19
Prof. Franco Locatelli

Egregio Prof. Locatelli,

Con questa mia tengo ad informarLa di un mio precedente invio del documento allegato “Compendio Tecnico per un'idonea valutazione del rischio di contagio nei centri commerciali” poichè l'Associazione Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, che rappresento in qualità di Presidente, intende portare alla Sua attenzione un serie di parametri utili a valutare l'effettiva classe di rischio dei Centri Commerciali, e su cui avremmo piacere ad avere anche una vostra valutazione.

Condivido, anche, con piacere le Guidelines CNCC dove sono riportate tutte le strategie di prevenzione adottate dai Centri Commerciali italiani sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Nella speranza che tali documenti divengano degli strumenti atti a ridefinire la classe di rischio dei centri commerciali e che vengano riconsiderati i provvedimenti che prevedono la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e pre-festivi, rimango a sua completa disposizione per ogni approfondimento e colgo l'occasione per porgerLe i miei auguri di buon lavoro.

Il Presidente
Roberto Zoia

Milano, 19 marzo 2021